

I L
DOTTOR
VOLGARE,

O V V E R O

IL COMPENDIO
DI TUTTA LA LEGGE CIVILE,
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess' ordine del detto TEATRO.

TOMO SECONDO.

GATTINI

D
80/2



IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DONO EREDI DI
NICOLA E NICOLETTA GATTINI

3

I N D I C E DE' CAPITOLI DELLA PARTE PRIMA DEL TERZO LIBRO

Della Giurisdizione. Dell'Imperio. E del Foro competente; cioè, quale debba dirsi il Giudice, ovvero il Superiore competente.

CAPITOLO PRIMO.

DOnde nascano le difficoltà, e le questioni di questa materia, per lo che si sia resa tanto difficile, ed intricata.

C A P. II.

Della distinzione delle diverse specie di giurisdizione, e d'imperio.

C A P. III.

Delle questioni più generali che sogliono occorrere tra l'una, e l'altra giurisdizione, ecclesiastica, e secolare.

C A P. IV.

Delle questioni giurisdizionali nella stessa podestà ecclesiastica tra diversi ecclesiastici superiori, senza mistura di laici, e particolarmente tra il Papa, e li Vescovi, ed altri Prelati.

C A P. V.

Delle differenze giurisdizionali tra li Vescovi, ovvero Ordinarij de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendono d'avere la giurisdizione ecclesiastica quasi episcopale attiva nel clero, e popolo secolare di qualche terra, o luogo, privatamente all'Ordinario, ovvero al Vescovo diocesano

Di altre questioni o differenze giurisdizionali tra Prelati, ed altri
 Officiali con li sudditi, parimente dello stesso foro ecclesia-
 stico, senza mistura della podestà laicale.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali nell' altro genere di
 giurisdizione, o podestà laicale tra essi Principi, o Magistra-
 ti secolari in generale, senza mistura della giurisdizione o
 podestà ecclesiastica.

Delle questioni, o differenze di maggiore o minor competenza
 tra più Giudici, e Magistrati, li quali abbiano la stessa com-
 petenza, ma sia tra loro divisa la giurisdizione secondo la
 natura, o la qualità delle cause.

Del concorso di più Giudici competenti nello stesso genere di cau-
 se civili, o criminali, ma per diverse specie, o cause di com-
 petenza; e quale debba dirsi la competenza maggiore, che
 vinca l'altra.

Dell'ordine che si deve tenere tra più fori, e Giudici per la di-
 versità dell'istanze: Ed anche delle persone, o casi privile-
 giati, ovvero straordinarij, nelli quali l'ordine solito riceve al-
 terazione.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d'un altro
 indipendentemente da quello, che ne sia padrone: E di altre
 cose concernenti questa materia giurisdizionale: E partico-
 larmente della differenza tra la giurisdizione ordinaria, e la
 delegata: E se la giurisdizione particolare data ad uno per
 certi casi s'intenda privativa, o cumulativa con li giudici or-
 dinarij, li quali abbiano la giurisdizione universale.

Delli confini, o termini delle giurisdizioni; e de' territorj, e del-
 le loro prove.

Della capacità, o incapacità de' laici della giurisdizione ecclesiastica, e
 spirituale: Ed all'incontro della capacità, o incapacità degli ec-
 clesiastici nelle cause laicali. E quali siano le cause, ovvero le per-
 sone ecclesiastiche.

Delle donne, se siano capaci della giurisdizione così temporale
 come ecclesiastica.

CAPITOLO PRIMO

Donde nascano le difficoltà, e le questioni di questa
 materia, che si sia resa tanto difficile, ed intricata.

S O M M A R I O.

- 1 Che la mutazione dell'Imperio Romano abbia cagionata gran mu-
 tazione in questa materia.
- 2 Per qual causa questa materia anticamente era facile, ed oggi
 è difficile.
- 3 Se a tempo de' Gentili vi era l'esenzione de' sacerdoti dal foro
 laicale.
- 4 Che ne' primi tempi della Religione Cristiana la podestà ecclesia-
 stica era di fatto soggetta alla laicale.
- 5 Dell'erezione dell'Imperio d'Occidente.
- 6 Donde cominciarono le questioni tra l'uno, e l'altro foro ecclesia-
 stico, e laicale.
- 7 E donde nascano gli abusi d'oggi in questa materia.
- 8 Dell'uso fazionario de' Scrittori, e delli motivi, per li quali scri-
 vono; e delli loro errori.
- 9 Protesta dell'Autore nella materia.
- 10 Che cosa si dovrebbe fare in questa materia.

C A P. I.

Ra li molti effetti, che nel nostro Mondo comunicabi-
 le, il qual vive con l'uso delle leggi, civile, e cano-
 nica, si scorgono dalla distruzione dell' antico Imperio
 Romano, con l' introduzione di così gran numero di
 dominj, e di principati in quei paesi, che allo stesso Imperio sog-
 giacevano: Uno de' maggiori pare si scorga in questa materia giu-
 risdizionale: Attesochè (per quanto si può cavare dalle leggi ci-
 vili dello stesso Imperio, e da quei pochi scrittori, che tra co-
 sì gran numero, nelle tante incursioni de' barbari sono rimasti
 alla nostra memoria: (Come particolarmente sono Cicerone,
 Seneca, Plinio, Quintiliano, Livio, Tacito, Svetonio, e
 simili) non regnavano in quei tempi le tante frequenti, ed
 intricate questioni giurisdizionali, ovvero di dominio, e d'
 imperio, che oggidì la pratica insegna; così tra il foro
 spiritua-

spirituale, ed il temporale, come ancora in ciascun foro rispettivamente trà diversi principi, e signori: Mentre appresso le leggi sudette si ritrovano solamente trattate quelle questioni, le quali, a comparazione delle moderne, meritano dirsi facili, e di poca considerazione: Overo piuttosto private fra le parti, che pubbliche tra li Principi, e tra li Magistrati; cioè sopra la maggiore, o minor pertinenza dell'esercizio d'una stessa giurisdizione abituale, ovvero sopra la maggiore, o minor competenza d'uno stesso foro laicale, secondo quelle questioni, delle quali si tratta di sotto, particolarmente nelli capitoli ottavo, e nono.

2 Nasce questa variazione di cose da due ragioni. Una cioè, che anticamente era un'Imperio solo, il quale si reggeva con le stesse leggi da per tutto; sicchè non vi erano tanti principati indipendenti, ma tutti li presidi, e li governanti, anche quelli, li quali godevano il titolo Regio, erano dipendenti, e subordinati ad un Principe maggiore, ch'era l'Imperadore Romano sovrano di tutti: E per conseguenza non entravano quelle dispute, che oggidì sentono così frequenti tra li Principi, ed altri Signori, ciascuno de' quali indipendente dall'altro pretende aver tanta ragione nel suo dominio, quanta ne aveva il detto Imperadore nel suo Imperio, anche con grandissima varietà di leggi, e stili; sicchè la facoltà legale si è veramente ridotta a confusione inestricabile.

3 E l'altra perchè; quando pure si ammetta l'opinione d'alcuni, che anche nel suddetto Imperio Romano, e nel tempo della gentilità li Flamini, e li Sacerdoti, ed altri ministri di quella falsa Religione fossero esenti dal foro laicale, sotto la giurisdizione di quel sommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed altri Superiori; tuttavia era ancora una giurisdizione subordinata all'Imperatore, il quale era il sovrano di tutti: Nella maniera che nell'altra parimente falsa Religione Maomettana insegna la pratica della Monarchia Ottomana, ovvero del Gran Turco; poichè sebbene vi sia un supremo direttore ecclesiastico, come per una figura dell'antico Sommo Pontefice de' gentili, al quale si dà nome di Mosù; nondimeno questo è dipendente, e subordinato al Gran Signore, dal quale viene deputato, o deposto: O pure che li medesimi Imperadori si facessero deputare ancora Sommi Pontefici, acciò essendo in tal modo unita l'una, e l'altra potestà, cessasse ogni dubbio, conforme particolarmente osservano alcuni Scrittori in occasione di trattare delle antiche leggi civili, che disponessero del giuramento, e di altre cose, le quali riguardino la religione.

4 Anzi doppiò che gl'Imperatori Romani, seguitando l'esempio di Costantino Magno (eccettuandone l'apostata Giuliano) fino al tempo di Giustiniano compilatore, o riformatore delle leggi civili,

civili, abbracciarono, e ritenne la Cristiana religione: Ancorchè questa porti seco per legge divina l'esenzione degli ecclesiastici dal foro laicale, con la suprema potestà del Sommo Pontefice, indipendentemente da ogni potestà umana, con la sola, ed immediata dipendenza dalla potestà divina: Tuttavia parte per la continuazione dello stile antico: E parte per li travagli che patì la Chiesa Cattolica dall'eresia Ariana, ed altre, o per altri rispetti che producea la condizione di quei tempi, fu continuato de' fatto nello stesso modo, mentre la detta condizione de' tempi portava il doverlo tollerare. Che però dal tenore delle suddette leggi civili si scorge, che lo stesso Giustiniano, ed altri religiosissimi Imperadori mettevano le mani a far leggi con li Vescovi, e con li chierici, ed anco con le Chiese.

5 Ma essendo in progresso di tempo sciolto quasi affatto l'Imperio suddetto nelle nostre parti occidentali, come occupate da varie nazioni barbare, e particolarmente da' Goti, e da' Longobardi: Ed aderendo gl'Imperatori Costantinopolitani parte all'eresie, e parte allo scisma greco, particolarmente in occasione della gran questione sopra l'immagini, e fomentando le vane, e mal fondate pretensioni del Patriarca Costantinopolitano: Come ancora trascurando di dare li dovuti ajuti al Sommo Pontefice Romano, ed alla Chiesa Cattolica contro l'oppressione degli eretici, e de' tiranni: Quindi con molta ragione seguì con autorità pontificia sotto Leone III. l'erezione del nuovo Imperio d'Occidente con la dismembrazione da quello d'Oriente, e con la dovuta dipendenza dal Pontefice; sicchè conforme per prima l'Imperadore Costantinopolitano di fatto pretendeva spettargli la confermazione dell'elezione del sommo Pontefice Romano, col quale gli restasse una certa superiorità, seguì in tutto l'opposto per quella mutazione, la quale di ragione doveva seguire da principio della nostra Redenzione, ma di fatto era impedita; cioè che l'Imperadore fosse subordinato al Pontefice: E per conseguenza gli altri Re, e Principi cattolici riconobbero quella superiorità del sommo Pontefice, che riconoscea lo stesso Imperadore: Che però cominciando ad aver il libero esercizio la potestà ecclesiastica nelle persone, e nelle cause del suo foro, cominciarono per conseguenza le tante controversie giurisdizionali tra l'un foro, e l'altro, quante ne insegna la lettura de' Sacri Canoni, e de' Concilj, ed anche delle croniche, così ecclesiastiche, come profane.

7 Nè tali questioni sono state nel mondo uniformi, ma difforni secondo la varietà de' tempi, e de' principati, ed anche secondo il maggiore, o minor dominio, che hanno avuto l'eresie, o gli scismi.

E da ciò è nato che sebbene sono dopoi cessati li tiranni, ovvero son cessate l'eresie, e gli scismi; tuttavia si sono in tutto, in parte mantenuti gli stimoli, ovvero gli abusi che in tali tempi calamitosi furono introdotti; che però il preteso mantenimento di questi stili alla giornata produce nella materia tante questioni, con così gran varietà d'opinioni: Attesocchè li Giuristi, ed anche li professori d'altre lettere, li quali, o dottrinalmente, ovvero istoricamente hanno scritto sopra questa materia, per lo più han fatto professione di scrivere all'uso fazionario, ed all'opportunità di quella podestà, della quale fossero sudditi, o ministri, dando nell'uno, e nell'altro estremo vizioso. E da ciò nascono tutti i disordini; cioè che gli scrittori ecclesiastici moderni, o sia per gran zelo, ovvero per ambizione d'ottenere per questa strada le dignità, e li premj, han cercato in alcune cose di dilatarsi più del dovere: Ed all'incontro i secolari, o per lo stesso fine ambizioso d'ottenere le cariche, e gli offizj, ovvero per altri fini, ed interessi temporali, scordandosi affatto degli obblighi, a quali gli astringa la professione della Religione Cattolica, han dato in eccessi tali, che forse in questa materia, non vi sono arrivati gli stessi eretici, o scismatici: Soddisfacendo principalmente all'ambizione del plauso, che ne han riportato dalli nemici della Chiesa, ovvero dalle persone di genio maligno, o dagli amici della satira.

Non è cosa più facile al mondo, che mostrare il bell'ingegno, e l'erudizione in queste materie, quando si vogliano disprezzare le dovute regole, e li precetti della Cattolica Religione; poichè con ogni poco d'infarinatura delle Storie antiche si possono dire molte cose a favore della podestà secolare, ed anche delli Vescovi, e degli altri Prelati contro il Papa, con farne pomposa mostra appresso il volgo ignorante, il quale sempre gradisce più le satire, che gli eruditissimi, e ben regolati panegirici; non sapendo riflettere, che quanto viene riferito dagli Storici riguarda una gran diversità di tempi, e di circostanze di sopra accennate.

Quando un cavallo, buttando a terra il cavaliere, e togliendosi il freno con disprezzar le regole della cavallerizza, farà sfrenatamente quei corfi, e salti fregolati, che gli concederanno le forze naturali, ed anche gli stessi esercizi appresi nella cavallerizza, valendosi in molte degli ammaestramenti datigli; appresso il volgo ignorante del mestiere parerà facilmente un bravo, e generoso destriero, ed avrà il seguito della plebe con gran plauso; ma appresso le persone nobili, e pratiche del mestiere farà stimato una carogna degna del basto, o del carretto: Attesocchè quello si deve stimare buon cavallo, il quale sappia mostrare le sue forze, e la sua generosità, mantenendo però l'obbedienza al freno, ed al cavaliere; sicchè salti, cora, e galoppa

più bene, ma a suo tempo, e senza uscire dal suo sentiere, e dalle regole della cavallerizza.

E questo appunto è il caso de' scrittori; poichè per mediocremente infarinato che sia, quando vorrà disprezzar le leggi, ed il freno della religione, e della convenienza, saprà parer erudito, e coll'esser satirico, o impugnatore della podestà de' dominanti avrà gran plauso dalli maligni, o dagli ignoranti; mentre l'umana natura è troppo amica, e famelica della satira. Ma il punto sta nello scriver bene, e fondatamente, dentro però le regole, ed i legami della Religione, e della verità, con la dovuta riflessione alle distinzioni, e circostanze de' tempi.

Scorgendosi in ciò la maggior sciocchezza, o la tristizia di tali scrittori; poichè facendo grande studio appresso gli antichi, cercano d'applicare alli tempi nostri quelle cose, che negli antichi succedessero, non riflettendo alla diversità: Attesocchè, se si parla de' tempi della Chiesa primitiva sotto li gentili fino al tempo di Costantino Magno, quando li sommi Pontefici, e li Vescovi, ed altri ministri ecclesiastici erano stimati gran malfattori degni de' le carceri, de' tormenti, e de' patiboli, farebbe troppo chiara sciocchezza l'addurre quegli esempi per i tempi nostri.

Parlando poi de' tempi susseguenti fino a quello, nel quale sotto Leone III. seguì la divisione dell'Imperio, con la nuova erezione di quello d'Occidente; ancorchè sotto Costantino la dignità Pontificia possedesse grande stima, e molte prerogative; nondimeno essendo già disseminata nella Chiesa la tanto famosa, e perniciosà eresia Ariana; come ancora essendo nata nel Patriarca Costantinopolitano la vana pretesione d'egualità, o di maggioranza col Pontefice Romano; quindi cominciò a nascere lo scisma in gran parte fomentato dalla diversità delle opinioni, e de' riti tra li Greci, e li Latini, e particolarmente sopra la questione delle Immagini: e da ciò seguì, che convenne alli Pontefici tollerare, e dissimulare molte cose; a tal segno che alcuni Imperadori si assunsero autorità di far carcerare, e di condurre fino a Costantinopoli, o d'esiliare alcuni Santi Pontefici, e che essendo eletti, vi fosse necessaria la loro confermazione, anche con certa ricognizione, come per specie di laudemio: Ingerendosi anche in far leggi sopra le Chiese, e li Vescovi, e li Chierici, e sopra le divisioni de' territorj spirituali: Bisognò però prudentemente dissimulare tutto ciò per isfuggire i danni alla Chiesa, ed alla cattolica Religione, acciò non si desse maggior fomento di persecuzione agli eretici, ed agli scismatici.

Lo stesso in que' primi tempi occorse in altri Regni, e principati; cioè, che per riparare alli progressi ed abusi degli eretici, e de' scismatici,

tici, o alle vane pretese di Vescovi, e degli altri Prelati, fu di mestiere, che il Papa implorasse l'aiuto delli Rè e de' Principi secolari: Ed anche alli medesimi Principi, come suoi Vicarj, e commissarj delle molte giurisdizioni, e prerogative contro gli ecclesiastici rebelli per reprimere la loro audacia, e rebellione; mentre in senso di molti Santi Padri la Chiesa ha ricevuto sempre più pregiudizj dalli mali ecclesiastici, che dagli stessi infedeli, e da' altri suoi nemici: Overo che facesse loro molte concessioni delli paesi occupati da' infedeli. Ma non perciò, essendo cessate queste ragioni, da quei tempi si può inferire alli presenti, e tra coloro, li quali professano di vivere nel grembo, e nell'unità della Chiesa Romana, e della Cattolica Religione.

Oltre che, per la lontananza de' paesi, e per gl'impedimenti delle guerre, o de' scismi, molte cose da i Pontefici si commettevano alli Patriarchi, ed a i Vescovi: Sicchè, se questi facessero male l'offizio loro, ed occultando l'autorità delegata, affettassero di far gli atti a loro commessi con la propria, non per ciò si può inferire a pregiudizio alcuno in quelle cose, le quali di ragione sian della speciale, e suprema autorità pontificia: Come per esempio: Il Rè di Spagna possiede in Italia, ed in altre parti molti regni, e principati lontani della sua residenza, e non potendo alle volte per le guerre, o per altri accidenti provvedere per se stesso a quelle cose, le quali solamente spettano alla sua regia autorità, le commette alli suoi Vicarj, e Magistrati. Ma da ciò non si può inferire che si sia pregiudicato alla sua autorità, e che contro sua voglia li detti Magistrati neghino a lui medesimo l'esercizio dell'autorità sua, con casi simili. E per conseguenza, resta manifesta la sciocchezza, o la tristizia di coloro, li quali, rivoltando le carte vecchie con gli esempi de' tempi antichi, vogliono regolare li presenti: Poichè se si avesse a camminare con questi esempi, molti de' Principi secolari non avrebbero quella potestà, che possiedono.

Molto più chiara resta la sciocchezza, o tristizia di coloro, li quali nelle nostre parti dell'Europa occidentale vanno ripescando gli esempi, e le pratiche antiche nelle parti dell'Europa orientale, ovvero dell'Asia, o dell'Africa, non riflettendo all'altre distinzioni de' Patriarcati, e che gli stessi scismatici, li quali confessano la subordinazione al Patriarca Costantinopolitano, come loro Pontefice d'Oriente, ammettono la potestà patriarcale del Papa in Occidente: E per conseguenza molto chiaro resta l'equivoco di coloro, li quali confondono gli uni tempi, ovvero gli uni paesi con gli altri senza riflettere alle dovute distinzioni, le quali devono esser le regolatrici di questa materia, e di tutte le questioni, che di sotto

Io però mi dichiaro, e mi protesto espressamente, per quel che riguarda le questioni tra l'una, e l'altra potestà, ovvero tra l'uno, e l'altro foro ecclesiastico, e secolare di non voler fare in ciò il giudice, nè il decisore, nemeno il partegiano dell'una, o dell'altra potestà; ma lasciando in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, intendo riferire solamente per una superfiziale notizia de' non professori alcune di tali questioni, che la memoria suggerisca: Accennando sommariamente le pretese dell'una, e dell'altra potestà senza determinar cos'alcuna; mentre così necessita la cattiva condizione de' tempi, che volendo ciascuno le cose a suo modo, veste la verità, e la giustizia di quel colore, ovvero di quell'abito, che sia più adattato alli suoi interessi, o soddisfazione.

Desidererei sì bene sommamente, che tra cattolici si pensasse pur una volta (pigliando un'onesta via di mezzo) a stabilir sopra ciò una regola generale, ed uniforme per tagliar la radice, dalla quale nascono tanti pregiudizj alla nostra Religione, e si dà così grand'adito a' suoi nemici, infedeli, eretici, e scismatici di lacerarla, e di farle così grandi pregiudizj: Parendo umanamente impossibile, come questa Repubblica cattolica possa mantenersi con tante scissure tra se stessa, e tra li suoi membri, li quali in parole confessano, e riconoscono il Sommo Pontefice per Vicario di Cristo, e Capo visibile di questa Repubblica; ma in fatti alcuni fanno forse il contrario; sicchè pare vi si scorga un continuo, ed evidente miracolo della particolar assistenza Divina.



CAPITOLO SECONDO

Della distinzione delle diverse specie di giurisdizione e d'imperio.

S O M M A R I O

- 1 Il Papa è capo della podestà ecclesiastica, ed il Principe laico della temporale.
- 2 Ogni Principe sovrano è Imperatore nel suo principato.
- 3 Questa divisione non si dà nella podestà ecclesiastica.
- 4 Il Papa è assomigliato al Sole, ed il Principe secolare alla Luna.
- 5 Che le questioni giurisdizionali tra l'un foro, e l'altro producano degli inconvenienti.
- 6 Delle distinzioni dell'una, e dell'altra giurisdizione, o podestà, ecclesiastica, e laicale.
- 7 Nella podestà ecclesiastica tutti li Prelati, e superiori dipendono dal Papa.
- 8 Delli Baroni, e Feudatarj inferiori, e delli Feudatarj regali, e maggiori.
- 9 Li Feudatarj maggiori sono assoluti, ed indipendenti.
- 10 Delle diverse specie dell'alto dominio.
- 11 Di molte distinzioni di giurisdizioni.



C A P. II.

LA prima, e più general distinzione, che si dia della giurisdizione, o podestà, è la già accennata nel capitolo antecedente tra l'ecclesiastica o spirituale, e la profana o temporale, stimandosi capo della prima il Papa, e capo dell'altra l'Imperadore per un modo di parlare de' Giuristi, li quali camminano col presupposto dello stato antico delle cose parimente di sopra accennato; cioè che l'Imperadore fosse il padrone, e l'unico Principe temporale di tutto il Mondo comunicabile. Che però cessando oggidì questo dominio universale, e stimandosi ciascun Principe sovrano ed assoluto d'esser Imperadore nel suo regnò, o principato, fingendosi in tal modo tanti Mondi, o tanti Imperj, quanti sono li principati assoluti, ed indipendenti: ^A Quindi segue, che ogni Principe veramente assoluto, e totalmente indipendente, ^{Nel disc. 2 della relazione della Corte nel lib. 15} farà capo di questa podestà secolare nel suo principato: Restando solo l'università nella podestà ecclesiastica, la quale non è atta a ricevere più capi, per l'unità, ed individualità della Chiesa, la quale forma un corpo solo; sicche sarebbe mostro, se avesse più capi. A

E per conseguenza quel parallelo, che dalli Sacri Canonici si dà di queste due podestà, Pontificia, ed Imperiale; cioè che nel Mondo formale, o politico la prima facci parte di Sole, e la seconda di Luna, convien bene inalterabilmente nella prima parte al Sommo Pontefice Romano, ma nell'altra conviene distributivamente ad ogni Principe, il qual sia totalmente sovrano, ed assoluto nel suo principato.

Da questo parallelo si conferma lo stesso che si è accennato nel detto capitolo antecedente; cioè che (parlando umanamente con le sole regole politiche, e mondane) pare impossibile il mantenimento di questo mondo cattolico con tanti continui dispareri tra questi due luminari: Poichè se si stimerebbe impossibile il mantenimento del Mondo materiale, quando mancasse il così ben ordinato concerto tra il Sole, e la Luna; mentre quando, anche di raro, ed a brevissimo tempo, detto concerto si scompone per mezzo degli eclissi, ne risultano tanti gran danni; or si pensi che cosa sia in questo Mondo formale con tanti, e moltiplicati eclissi continui?

Dalli suddetti capi dipendono in ciascuna specie di giurisdizione le altre specie inferiori, e subordinate, quali membri rispettivamente di ciascun corpo: Come, sono a rispetto della giurisdizione, o podestà ecclesiastica, li Patriarchi, Primati, gli Arcivescovi, li Ve-

Vescovi, e gli altri Prelati inferiori dell' uno, e dell' altro clero secolare, e regolare, ed anco li loro Vicarj, e ministri, ed altri ufficiali: Ed a rispetto della podestà laicale sono li Vicarj generali de' Regni, li Presidi delle Provincie, i Governatori, ed altri magistrati, ed ufficiali: Ed anche sono li feudatarj, li quali per lo più oggidì sono chiamati con li titoli di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti: E ve ne sono ancora di quelli, li quali abbiano titolo regio, o li loro ufficiali, e ministri.

7 Nella prima specie della podestà ecclesiastica. Tutta la giurisdizione, secondo le regole cattoliche fermate dalla più vera opinione, viene stimata uniforme, e d' una stessa natura, cioè subordinata senza pretensione di sovranità, o d' indipendenza; mentre un solo è il sovrano, ch'è il Papa, dandosi negli altri Prelati una maggiore, o minore giurisdizione per l'ordine dell'appellazioni, e de' ricorsi; cioè delli Vescovi soggetti a gli Arcivescovi, e di questi soggetti alli Patriarchi, ed altri Primati. E lo stesso nelli Prelati delle Religioni, ma di tutti la giurisdizione è dipendente, e subordinata al Papa. B

8 Diversa è la regola nell'altra specie di giurisdizione temporale: Attesochè particolarmente nelli feudatarj si scorge una notabile diversità di podestà, e di giurisdizione, ed imperio, conforme si è accennato nel lib. 1. de' Feudi; cioè che vi sono li Baroni, e li Signori, li quali hanno un dominio, ed imperio totalmente subordinato al padron diretto, il quale gli ha investiti del Feudo a somiglianza della subordinazione, che riconoscono li Vescovi, e gli Arcivescovi, e li Patriarchi cattolici dal Papa col libero ricorso dell'appellazioni. Come per esempio sono in Italia li Feudatarj, e li Baroni delli Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni, e li Domicelli dello Stato Ecclesiastico, e simili: Ed altri sono Feudatarj di quei Feudi, li quali si dicono Regali, e di dignità vera, che riconoscono in loro sovrano un' altro Principe, che gli ha investiti del Feudo, con una certa recognizione solamente nel pagamento del tributo, o censo ne i tempi stabiliti, e nell'obbligo di ciascun nuovo successore a pigliare la rinovazione, come anche nella giurisdizione, o competenza d' esser Giudice sopra la successione del Feudo tra più persone, che la pretendano. C

9 Bensì che nelli Feudi grandi, li quali fanno figura di principati, ed assoluti, e solito di questa podestà dell' infeudante alle volte di fatto, (e piaccia a Dio che non sia più frequentemente) esserne giudice l'esito della guerra, ovvero la maggiore, o minor forza, pretendendo di fatto esser' assoluti, ed indipendenti, e non soggetti alli ricorsi, ed alle appellazioni, con tutte quelle preeminenze, e regalie del prim'ordine, che spettano ad un Principe sovra-

sovrano; sicchè si pretende, che anco in loro si verifichi quel che si dice nelli Principi sovrani veramente indipendenti; cioè che siano Imperadori nel loro dominio, e che in questo possano fare tutto quello che fa l'imperadore nell'Imperio, e per conseguenza sono di que' membri, li quali fanno parte, o figura di capo con total indipendenza dal loro capo originale: Nel che si lascia al solito il suo luogo alla verità. D

10 E sebbene, secondo la vera, e general distinzione, si danno solamente due sorte di dominio, o d'impero: Uno che si dice alto, ovvero sovrano: E l'altro che si dice inferiore, e subordinato: Nondimeno in questa sorte di Feudatarj si scorge un'altra specie di sovranità, e di alto dominio; cioè, uno è quell'alto dominio, il quale ha con loro l'infeudante, e l'altro è quell'alto dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da essi infeudati: Nella maniera che (per esempio) nella nostra Italia insegna la pratica nel Regno di Napoli, ed in alcuni altri Feudi maggiori della Chiesa Romana, o dell'Imperio, mentre li Feudatarj creano Baroni, e titolati a loro soggetti.

Tuttavia sopra ciò non vi cade una certa regola legale uniforme applicabile ad ogni caso; mentre pare, secondo le contingenze, in gran parte ciò dipenda dalla maggiore, o minor potenza: Poichè restringendosi (per esempio) alla stessa nostra Italia, vi sono degli altri Feudatarj Imperiali, parimente di Feudo Regale, e di vera dignità con la stessa giurisdizione, e nondimeno riconoscono maggior subordinazione, per essere di minor potenza, la quale pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorchè lo dovrebbe regolar la legge, ovvero la maggiore, o minor ampiezza dell'investitura.

11 Nell'uno, e nell'altro genere di giurisdizione; ecclesiastica, e temporale; cioè in ciascuno d'essi rispettivamente, entrano molte altre distinzioni di diverse specie di giurisdizioni: Attesochè, altro è la giurisdizione ordinaria, ed altra è la delegata, con la differenza tra loro; che quello, il quale ha l'ordinaria: si dice aver a suo favore la regola, ovvero la causa universale con tutte le persone, e robbe che siano nel suo territorio, ogni volta che non se ne mostri la limitazione per esenzione cagionata da privilegio, o da prescrizione: E la delegata si dice una giurisdizione particolare, con la distinzione ancora tra la delegazione a cause speciali, o singolari, e quella ad una università d'alcune cause.

Come anche: Altra si dice la giurisdizione territoriale, cioè, che sia annessa al territorio: Ed altra, la quale si dice nelle persone in alieno territorio, secondo che più distintamente si conoscerà di

B
Di ciò si parla nel lib. 15. de' giudizj nella relazione della Corte trattando del Papa nel detto disc. 2. e seguenti.

C
Nel lib. 1. de' Feudi nelli disc. 1. e 2. e 59. ed in altri di simili concessioni.

D
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 63.

di sotto, trattando delle questioni speciali tra li medesimi Giudici, e Magistrati, o Prelati.

Si danno ancora due generi di questioni giurisdizionali, e di competenza di foro. Il primo cioè, che la giurisdizione si prenda da uno in total esclusione dell'altro in generale per tutte le cause, e di questo si tratta primieramente nelli capitoli prossimi. Ed il secondo tra più giudici egualmente competenti sopra la maggiore, o minor competenza in casi particolari; sicchè le questioni siano più tosto tra le parti. E di questo genere si tratta di poi nelli capitoli susseguenti.



CAPITOLO TERZO.

Delle questioni più generali, che sogliono occorrere tra l'una, e l'altra giurisdizione; ecclesiastica, e secolare.

S O M M A R I O.

- 1 Se il Papa abbia il territorio, e la giurisdizione territoriale per tutto il mondo.
- 2 Degli effetti di detta questione.
- 3 Si distinguono più casi. E nello stato temporale della Chiesa non cade dubbio.
- 4 Lo stesso nelle cause spirituali da per tutto.
- 5 Nelle cause temporali che la podestà del Papa sia in materie di fede.
- 6 Che causa sia nelle cause meramente temporali de' principati.
- 7 Di alcuni esempj che il Papa abbia esercitata la sua giurisdizione anche nelle cose temporali.
- 8 Come possano darsi due padroni d'uno stesso territorio.
- 9 Dell'esecutoriazione, o recognizione che fanno li Principi secolari delle lettere Appostoliche.
- 10 Anche li ministri, o Magistrati del Principe riconoscono le sue provisioni, e sogliono negar loro l'esecuzione.
- 11 Se l'Imperadore abbia dominio alcuno, o sovranità nello Stato Ecclesiastico.
- 12 L'Imperadore, o altro Principe non può trasferire l'alto dominio totale.
- 13 Che le ragioni dell'Imperio d'Oriente fossero affatto suanite.
- 14 Delle ragioni dell'Imperio d'Occidente.
- 15 Del dominio universale del mondo in Cristo, e nel suo Vicario.
- 16 Della causa del dominio dell'Imperio Romano.
- 17 Il Principe è marito della Repubblica, ed è padre de' sudditi.
- 18 Della causa vera del dominio temporale del Papa, di Roma, e dello Stato Ecclesiastico.
- 19 Se nelle Città, terre, e castelli conceduti alle Chiese dalli Principi secolari, questi ritengano l'alto dominio, e la sovranità.
- 20 Se il Giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, e luoghi sacri.
- 21 Se, e quando il Principe secolare abbia podestà con li Prelati, e con li chierici.

- 22 Della stessa podestà laicale nelle materie ecclesiastiche per via di forza, o di ricorso.
 23 Dell'immunità ecclesiastica reale da gabelle, e pesi pubblici.
 24 Delle cause di misto foro.
 25 Della giurisdizione de' Vescovi, e Cardinali con li loro familiari.
 26 Della mutazione di stato; se faccia mutar foro.
 27 Di altre questioni nella materia.

C A P. III.

LA prima, e forse la maggior questione, che sia tra queste due podestà ecclesiastica, e laicale; primarie, cioè tra il Papa, e l'Imperadore, (sotto nome, del quale, conforme di sopra si è detto, vien significato ogni Principe sovrano) cade sopra il punto; se il Papa abbia il territorio in tutto il mondo, sicchè la sua giurisdizione, e podestà sia in ragion territoriale, così nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, come anche con le persone, e cause temporali, anzi sopra gli stessi Principi, e principati: Overo che piuttosto la sua giurisdizione sia nelle persone, e nelle cause solamente ecclesiastiche, ma non nel territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chiesa debba dirsi di piena ragione del Principe secolare dominante: Sicchè sia un'esercitar giurisdizione nel territorio alieno.

Riguarda tal questione diversi effetti, e particolarmente quello, se le bolle, e li decreti, ed altri ordini fatti dal Papa, o suoi ufficiali anche nelle persone, e cause ecclesiastiche si possano eseguire negli alieni principati, senza il braccio, e l'autorità del Principe secolare, come padrone del territorio, con altri effetti simili.

Ed in ciò non avendosi ragione alcuna (com'è didovere degli scrittori eretici, o scismatici) anche tra gli stessi scrittori cattolici si scorge non poca varietà d'opinioni, particolarmente tra li Canonisti, e li Civilisti, che vol dire lo stesso, che li Dottori ecclesiastici, e li secolari: Ed anche tra gli stessi ecclesiastici di diverse professioni, cioè tra li Canonisti, e li Teologi, in maniera che può meritamente dirsi questione, la quale abbia qualche confusione: Maggiormente per lo sciocco stile de' moderni di non badare ad altro, che ad ammassare li seguaci dell'una, e dell'altra opinione, con far il maggior fondamento nel maggior numero aritmetico, senz'altro discorso, o ratiocinio.

Per qualche chiarezza dunque di tal questione, all'effetto di toglier alcuni equivoci, si devono distinguere tre casi diversi. Uno cioè, den-

tro li termini, o confini dello Stato temporale della Chiesa, che volgarmente si dice lo Stato Ecclesiastico. L'altro nelli principati, e dominj alieni solamente con le persone, e nelle cause ecclesiastiche. Ed il terzo parimente nelli principati, e dominj alieni nelle persone, o cause profane, o temporali, anco delli stessi principati.

Nel primo caso non vi entra la presente questione, ma piuttosto l'altra, la qual segue immediatamente; cioè se all'Imperadore in questo dominio spetti qualche sovranità, ed alto dominio, non cadendovi altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Principe temporale.

Nel secondo caso delli principati alieni nelle sole persone, o cause ecclesiastiche, o spirituali: Ancorchè alcuni camminino con questa opinione, e che tuttavia il Principe secolare ne abbia la sovranità, e l'alto dominio, sicchè solamente la podestà del Papa sia nelle persone senza territorio, che però per l'esecuzione sia necessario il braccio del Padrone del territorio, al quale spettive-dere, se in casa sua ciò si debba permettere: Nondimeno ne' tempi nostri tal'opinione è stata riprovata dalla S. Congregazione dell'universal Inquisizione, dalla quale essendosi maturamente esaminato il punto, è stata la suddetta proposizione dichiarata, non solamente temeraria, ma anche scismatica, ed eretica: Sicchè fra Cattolici non vi cade più dubbio. A

Cade bensì la disputa nel terzo caso delle cause temporali. Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; attesochè li Legisti, ovvero li Dottori secolari, col sentimento de quali camminano ancora in questa parte alcuni Teologi, stimano che la podestà del Papa non entri nelle cose temporali, ma solamente in quelle di Fede, ovvero in quello che influisca nella salute dell'anime, e nel foro interno, e soprannaturale.

Quando poi si tratti di cose meramente temporali, come per esempio di deposizione de' Principi per loro mal governo, il quale sia pregiudiziale ancora al bene spirituale, ovvero di legittima successione del principato, con cose simili; ed in tal caso vogliono che la sua parte sia solamente d'assolvere i popoli, e di dichiarare, che a loro, ovvero alla Repubblica sia lecito negare a quel Principe l'obbedienza con darsi sotto il dominio, o protezione d'un'altro; sicchè al Papa spetti il fare una semplice dichiarazione, come ad un Giudice, ma che l'esecuzione si faccia dalla stessa Repubblica con l'autorità propria.

All'incontro li Canonisti, con quali camminano anche alcuni Teologi, sostengono maggiormente la podestà Pontificia non solamente nel concedere alli Principi Cristiani Cattolici li Regni, e paesi occupati da' infedeli, o da' eretici per il fine della religione Christiana di quei

A
 Nel lib. 15. de
 giudizi nella
 relazione del-
 la Corte, trat-
 tando del Pa-
 nel disc. 2.

di quei popoli; ma ancora che abbia la ragione del territorio in tutto il Mondo anche nelle cose temporali nell'abito solamente, lasciando l'atto, ovvero l'esercizio alli Principi secolari Cristiani sotto la condizione però del buon reggimento de' popoli con la dovuta custodia della Religione cattolica; sicchè, quando si portino male, sia lecito al Pontefice come Vicario di Cristo riassumendo la suddetta potestà abituale deporre quel Principe, e conceder il principato ad un'altro.

Fondano ciò li Canonisti principalmente nella pratica cavata da molti esempj: E particolarmente in quello di S. Leone Terzo accennato di sopra di dismembrare parte dell'Imperio d'Oriente, e di erigerne l'imperio d'Occidente: E quello di Gregorio Quinto di dare la potestà alli Principi di Germania d'elegere quest'Imperadore: Come anco quello di Zaccaria nel deporre Ilderico Re di Francia, e conceder il Regno a Pipino: Di Gregorio VII. nel conceder ad Alfonso chiamato il conquistatore alcuni Regni di Spagna occupati da infedeli: Quello d'Alessandro Sesto nel concedere alli Re di Spagna, e di Portogallo l'Indie Occidentali col tirare la famosa linea di Giulio Secondo nel privare il Re di Navarra, concedendolo al Re Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l'unì alla Corona di Castiglia, e simili: Oltre l'esempio della concessione del Regno d'Ungheria a S. Stefano: E di quella dell'Isola di Sicilia occupata da Saraceni a Ruggiero, con molti altri casi simili. Bensì che a ciò rispondono li seguaci dell'altra opinione, che questi, ed altri simili esempj siano fondati in causa, o motivo della Fede, o della Religione. B

B
Di ciò si discorre nel più volte accennato lib. 15. nella relazione, e pratica della Corte Romana, parlando del Papa nel disc. 2.

E rispondendo all'argomento, che portano in contrario li Legisti dell'impossibilità di dare due padroni in solido d'uno stesso territorio, dicono due cose: L'una che (conforme s'accenna sotto diverse materie, e particolarmente nella feudale) questa implicanza cammina per uno stesso rispetto, ma non già quando si dia il concorso di più padroni, e di più possessori con la diversità de' rispetti. C E l'altra, la quale batte nello stesso, cioè che il dominio del Papa in nome di Cristo Padrone di tutto il Mondo resta abituale, dandone l'attuale al Principe secolare sotto la condizione del buon governo, la quale mancando, lo possa togliere per darlo ad un'altro.

C
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 61. ed in molti altri luoghi.

Quando poi all'altro più forte argomento della pratica di alcuni Principi di voler riconoscere le provisioni Apostoliche, ancorchè siano con le persone, o cause ecclesiastiche, prima che se gli dia l'esecuzione, e particolarmente nelle proviste de' Vescovati, e de' benefizj, ovvero nella suppressione delle Religioni, o de' Monasterj con l'applicazione delle loro robbe in altri usi, con

casì

casì simili; cioè che non si permette senza il braccio, o consenso del Principe: Si dice che ciò non toglie la suprema potestà, e la ragione territoriale del Papa, ma che o sia un'allegare l'inconveniente, e quel che di fatto si faccia contro ragione, o pure che così richieda la ragione di congruenza, acciò quel Principe sappia se tal provisione sia pregiudiziale alle sue ragioni, ovvero al buon governo del suo principato, per poterne informare lo stesso Papa forse ingannato da false espressioni, o relazioni d'altri.

Il che chiaramente si prova dal vedere in pratica, che anco alli Magistrati, ed altri ministri del medesimo Principe per la stessa ragione si permette il proibire l'esecuzione delle sue provisioni senza la loro esecutoriazione, la quale si suole alle volte negare per informar meglio il medesimo Principe, al quale si rende lecito, anzi si deve replicare: O pure, secondo il senso d'alcuni ecclesiastici più zelanti, che conforme si è detto, ciò sia mal fatto, e che sia un'adurre gl'inconvenienti per argomento: Intendendosi detto tutto ciò per un semplice discorso, con lasciare l'intiero suo luogo alla verità. D

D
Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 148.

L'altra questione, la qual cade tra la potestà ecclesiastica, e la laicale, riguarda il punto di sopra accennato nel primo delli tre casi di sopra distinti; cioè, se nel dominio temporale della Chiesa, che volgarmente diciamo lo Stato Ecclesiastico, resti tuttavia all'Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di sovranità: Ed in ciò tengono alcuni l'affermativa col fondamento, che attribuendo alcuni degli medesimi ecclesiastici questo dominio alla donazione, che si dice fatta da Costantino Magno a S. Silvestro della Città di Roma, e di tutta l'Italia nel trasferir la Sede Imperiale in Costantinopoli: Overo parte di esso alle concessioni di Pipino, e di Carlo Magno, e d'altri Imperadori, e parte alla donazione della Contessa Matilda: In qualunque modo sia, non si fosse trasferito l'alto dominio, e la sovranità, per la ragione ricevuta da' feudisti, ed accennata nella sua materia feudale, cioè che l'Imperadore, ovvero ogn'altro Principe può ben concedere parte de' luoghi spettanti al suo imperio in Feudo, anche regale, e con ragione di principato; purchè però ritenga per se la sovranità; sicchè non sia una total dismembrazione del principato, o scissura della corona, facendo un'altro eguale a se stesso, mentre ciò non si può fare. E

Questa opinione però dagli altri più comunemente vien riprovata, e stimata ideale: Attesochè, se si parla delle ragioni dell'Imperio Costantinopolitano ritenute da Costantino nella detta presuppuesta donazione (circa la quale si lascia il suo luogo alla verità) quelle già svanirono, per la suddetta dismembrazione dell'Imperio d'Occidente, approvata già dal consenso di tutto il Mondo Catolico.

E
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 60. e nel libro 6. della dotte nel disc. 146.

tolico : Maggiormente che dopo anche lo stesso Imperio Orientale è già svanito affatto, ed occupato da infedeli.

E se si parla delle ragioni dell'altro Imperio Occidentale . Si stima una total vanità il dire , che avendo egli tutto l'essere dal Papa come suo autore, e fondatore con l'accennata subordinazione, e dipendenza, per la conferma, che deve da questo ricevere la sua elezione; in occasione della quale deve promettere la suddetta subordinazione, s'abbia da dire, che il superiore debba esser suddito del suo suddito.

Come ancora, perchè quando seguì questa nuova erezione dell'Imperio d'Occidente, l'altro d'Oriente avea già quasi perduto affatto ogni dominio, e superiorità in Italia. E per conseguenza non poteano nel surrogato trasferirsi quelle ragioni, che non si possedeano dal principale.

Ed in oltre a discorrerla con le regole della Religione Cristiana cavata dall'Evangelo, nel quale Cristo professa d' essergli data dall' eterno Padre tutta la podestà nel Cielo, e nella Terra, e che essendo esaltato nel legno della croce per la nostra redenzione, tirasse a se ogni cosa: Quindi ne segue il di sopra accennato dominio di tutto il Mondo abituale, restando all' Imperadore, e ad altri Principi Cristiani il solo dominio attuale nell' esercizio . E per conseguenza, quando il possessore del dominio attuale cede le sue ragioni a quello, che abbia il dominio abituale, e superiore, ne nasce quella consolidazione, che la legge dispone quando il Feudo si devolve all'inf feudante, ovvero che il proprietario diventi padrone anche dell'usufrutto, il quale era d'un altro, con casi simili. F

F
Nel detto disc.
60. del lib. 1.
de' Feudi, e
nel detto disc.
del Papa nel
libro 15. nel
titolo della re-
latione della
Corte Roma-
na.

E discorrendola ancora con ragioni umane . Vengono stimati degni di riso coloro, li quali trattano questa materia con le sole semplicità solite de' Legisti, presupponendo l' Imperadore Romano padrone del Mondo, come se ce l'avesse dato Iddio a drittura in pieno dominio, ovvero che l'avesse avuto per eredità da Adamo nostro primo padre : Dovendo ripetere che in sostanza l'Imperadore Romano antico, non è altro che un capitano, ovvero un ministro del popolo, e della repubblica, con quella maggior autorità che in progresso di tempo, sotto nome di dittatura, fu usurpata da Cesare in occasione della guerra civile con Pompeo. E questa figura di capitano, e di governatore con gran moderazione professò di fare Ottaviano Augusto nel tempo, che nacque Cristo Signor Nostro; sicchè quella maggior autorità dispositica, quale ebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l'idea del tiranno, che fu continuata da altri successori, fu piuttosto tirannica usurpazione, che legittimo principato, e dominio; e sebbene

Cristo

Cristo Signor nostro tentato sopra il pagamento del tributo da' Scribi, e Farisei, diede quella veramente divina risposta di dare a Dio quello ch'è di Dio ed a Cesare quel, ch'è di Cesare; nondimeno parlò di quel ch'era possessore defatto del principato, ma non perciò ne segue che l'autenticasse, o lo canonizasse per legittimo: Ed ancora perchè non essendo ancor adempito il misterio della passione, non era seguita quella attrazione di tutte le cose, che fece a se stesso pendendo in Croce.

17. E quando anche potesse dirsi vero, e legittimo principato (tutta via conforme si è accennato nellibro antecedente de' Regali) il Principe non è altro che un marito, o padre, e legittimo amministratore della repubblica, e del popolo, dal quale ha ricevuto tutta la sua podestà, e per conseguenza, quando il suddetto Imperadore Romano, considerandolo come marito, o come padre, abbandonò la moglie, ovvero li figli dell'Occidente, lasciandoli in preda de' Goti, Unni, Vandali, e Longobardi, e di altre barbare nazioni, anche con pregiudizio della Religione Cattolica, poterono essi legittimamente scuotere il giogo del primo dominio, e darli alla protezione, ed al governo d'un altro, conforme fecero, dandosi alla protezione, cura, e governo del Pontefice, al quale più propriamente conveniva il nome di padre, e di conservatore della Religione: In maniera che possa, e debba dirsi dominio trasferitogli più legittimamente dal consenso de' popoli, di quello che fosse trasferito dall'antico popolo Romano negli Imperadori gentili: Maggiormente che rispetto a Roma, ed alla maggior parte degli altri luoghi, questo passaggio non fu immediato dall'Imperadore al Papa: Attesochè vi fu di mezzo il dominio delli Rè d'Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi simili, da' quali come tiranni, o eretici poterono li popoli sottrarsi. E da ciò si scorge qualche semplicità di coloro, alli quali pare di dire una gran cosa, quando allegano per titolo di questo dominio la suddetta donazione di Constantino, senza badare alla suddetta difficoltà, che rinasce, perchè la loro capacità non vi arriva: Imperciocchè senza negarla, lasciando (come si è detto) il suo luogo alla verità, vi si dà titolo migliore, con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare. G

18. La terza questione riguarda le concessioni delle Città, terre, e luoghi abitati con giurisdizione, ed imperio ne i vassalli, che da Principi secolari si siano fatte alle Chiese; cioè se diventino luoghi totalmente ecclesiastici, in maniera che non ne resti superiorità alcuna al Principe secolare concedente, ma che sia sovrana, e l'alto dominio per li casi d'appellazione, e di ricorso siano del Papa: Overo all'incontro, che s'intenda conceduta una giurisdizione.

G
Si discorre di
ciò nel supple-
mento del lib.
2. de Regali
in occasione di
trattare delle
confiscazioni,
e nel dis. 2. del-
la relazione
della Corte nel
lib. 15.

risdizione subordinata in ragione di semplice baronaggio: Ed in ciò si cammina con la distinzione della qualità, o natura della concessione; attesochè, quando sia in ragione di Feudo vero, in tal caso resta senza dubbio la soggezione al Principe secolare in feudo; non cadendo in ciò disputa alcuna, mentre i medesimi sacri canoni così espressamente dispongono: Ma se la concessione sarà in allodio (conforme in dubbio s'intende, e si presume,) in tal caso entra una gran disputa con molta varietà d'opinioni, e con efficaci argomenti per l'una parte, e per l'altra, conforme si discorre nel Teatro nella materia feudale, dove si potrà vedere; si crede però che l'osservanza vi abbia gran parte. H

H
Nel detto disc.
60. del lib. 1.
de' Feudi.

La quarta questione riguarda l'immunità locale delle Chiese, e de' luoghi sacri, non solamente sopra li casi eccettuati, e non eccettuati; mentre ciò ferisce piuttosto la materia dell'immunità, della quale si tratta nel suo luogo particolare, che questa della giurisdizione; ma circa il punto della ragion territoriale, cioè se le Chiese, e li luoghi sacri s'intendano esser separati dal territorio del Principe laico, sicchè costituiscano una specie di territorio separato: Overo che piuttosto siano nel territorio del Principe, ma godano questa esenzione per una certa riverenza, a somiglianza delle Chiese, e de' Monasterj esenti, che sono dentro la diocesi. E molti, forse più comunemente, credono che questa seconda parte sia la più probabile. I

I
Si tratta di
sotto nel libro
14. dove si di-
scorre la ma-
teria dell'im-
munità eccle-
siastica.

Come ancora se il giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, ed in altri luoghi sacri, ovvero immuni con li propri sudditi; nel che si suol camminare con la distinzione degli atti solamente verbali, e li reali; cioè che quelli si possano fare, e non questi per la stessa ragione di riverenza, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; cioè che si possa citare verbalmente uno, che sia in Chiesa, ma non si possa carcerare, nè esaminare, o tormentare, o far altr'atto di fatto, più che di parole. L

L
In questo lib. 1.
della Giuris-
dizione nel
disc. 70.

La quinta questione riguarda l'altra specie d'immunità ecclesiastica personale delli Prelati, e de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, cioè, se quando il Principe secolare per causa di stato, ovvero per causa pubblica, particolarmente in tempo di peste, o di guerra, possa esercitare giurisdizione, o superiorità alcuna con le persone ecclesiastiche, esiliandole dal suo dominio, ovvero proibendo il commercio, e facendo altri atti giurisdizionali, o pure forzandoli all'osservanza delle sue leggi, ed editti, col motivo del ben pubblico, e col fondamento della legge di natura, che obbliga tutti, conforme se n'è accennato qualche cosa nel proemio. E parimente si scorge la solita varietà grande d'opinioni. Come

ancora; se, ed in quali cose siano soggetti alla podestà laicale li Chierici celibi, o coniugati rispettivamente: E se, e quando nell'Chierici d'ordini minori vi concorrano li requisiti necessarij per l'esenzione del foro: Ed a rispetto delli Chierici greci, se anco le loro mogli, e figli godano il privilegio del foro, con casi simili, de' quali in occorrenza si dovrà vedere nel Teatro, ed altrove; attesochè per le gravi diversità de' stili delli diversi principati non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale. M

La sesta questione cade sopra la podestà laicale; se sotto pretesto d'impedire le forze, o le violenze possa ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, così sopra materie indifferenti tra persone ecclesiastiche, come ancora sopra le materie di sua natura spirituali, ed ecclesiastiche tra secolari, come particolarmente occorre sopra la cognizione del chiericato, ovvero sopra l'impedimento della libertà del matrimonio, ed in cose simili: Ed in ciò sogliono li laici far la distinzione tra la cognizion formale di quel che si dice *de jure*, e quella che si dice *de facto* solamente; ovvero esercitando la temporalità nelle robbe, e nelle ragioni temporali delle Chiese, o delle persone ecclesiastiche: N Ed anco perchè in alcune parti si pretende il Principe secolare Legato Apostolico, ovvero Capo, e Presidente di qualche consiglio, o tribunale ecclesiastico per autorità Apostolica: Ma queste sono materie da lasciarsi per regole prudenziali sotto silenzio, e non mettersi in bocca de' volgari.

M
Se ne discorre
nel detto lib.
14. trattando
dell'immunità
ecclesiastica.

La settima riguarda l'immunità ecclesiastica reale; cioè se, e quando il Principe secolare, o la Repubblica de' laici possa soggettare alle collette, ed altre pubbliche gravezze gli ecclesiastici, per quei bisogni che riguardano il beneficio, ed interesse comune; del che si discorre in altri luoghi. O

N
Nel lib. 15.
de' giudizj.

Lottava all'incontro ferisce la podestà ecclesiastica con li secolari, non già nelle cause di Fede, o in altre puramente ecclesiastiche, e spirituali: Come per esempio sono di matrimonio, ed di decime, e cose simili; mentre in questo non cade dubbio alcuno, ma in quelle cause, che si dicono di misto foro: Ed in ciò anco si scorge qualche varietà di leggi, o di stili secondo la diversità de' principati; sicchè non vi si può dar regola.

Occorre anche disputare della giurisdizione de' Vescovi, e di altri Prelati, circa la loro famiglia armata, e della loro giurisdizione, con li loro famigliari, e ministri, ancorchè laici, li quali siano esenti dal foro laicale: Ma parimente ciò non riceve regola per la diversità delle leggi, o degli stili de' principati. P

Quando poi il Giudice laico abbia giurisdizione con li chierici, e con altre persone ecclesiastiche per l'amministrazione, ovvero per la robba, o denaro avuto dalle sue mani, o per altro

P
Nel disc. 67.
di questo lib.

rispetto, se ne discorre di sotto nel capitolo undecimo, nel quale si tratta della capacità de' laici, nel conoscere le cause del foro ecclesiastico.

E molte altre questioni, le quali cadono sopra questa materia men frequenti, si tralasciano; attesochè farebbe troppo noiosa digressione il voler reassumere tutte le minuzie; Maggiormente, per la più volte accennata ragione; cioè che dalla gran diversità de' stili, in ciascun principato, non può a questa materia stabilirsi una regola ferma, e generale; che però in occorrenza bisognerà regolarla secondo la qualità del paese, nel quale occorra la questione: E molte cose nella materia si accennano di sotto nelli capitoli seguenti, ed anche nel libro decimoquinto in occasione di trattare de' giudizj, e del giudice competente; e nel libro decimoquarto trattando dell'immunità ecclesiastica.



CAPITOLO QUARTO.

Delle questioni giurisdizionali nella stessa podestà ecclesiastica tra diversi ecclesiastici Superiori senza mistura di laici.

S O M M A R I O.

- 1 Se il Concilio sia sopra il Papa, ovvero il Papa sopra il Concilio.
- 2 Che li Concilj non vengano sotto le derogatorie senza menzione speciale, il che si dichiara.
- 3 Degli atti del Concilio di Costanza.
- 4 Se il Papa dispensi con se stesso sopra il giuramento delli capitoli del Conclave, e dell'osservanza delle Bolle.
- 5 Della podestà del Collegio de' Cardinali in tempo di Sede vacante.
- 6 Dello stesso, discorrendola per ragione.
- 7 Della podestà delli Patriarchi.
- 8 Che il Papa debba esser unico, e non si possa dare pluralità di persone.
- 9 Quali siano quelle cose, le quali oggi siano sole del Papa; sicchè gli altri Prelati non vi abbiano podestà.
- 10 Il Papa si dice Ordinario degl'Ordinarj; e può prevenire gli Ordinarj nelle collazioni de' benefizj, ed in altre cose, se vuole.
- 11 Se possa togliere le dignità, li benefizj, e gli offizj senza cognizione di causa.





Non solamente questa materia giurisdizionale oggidì viene stimata difficile, ed inercata per le controversie tra le due diverse potestà, ecclesiastica e laicale, nelle quali pare si scorga l'accennato cotidiano, e continuo eclisse: Ma ancora tra il capo, e li membri di ciascuno delli suddetti corpi, o generi di potestà. Poichè, trattando dell'ecclesiastica, non poca disputa cade tra li Canonisti, e li Teologi, anzi nella stessa professione de' Canonisti, tra gli oltramontani, e li citramontani sopra la potestà del Concilio generale; se sia maggiore, o minore di quella del Papa; E vi si scorge la solita varietà dell'opinioni: Facendosi da coloro, li quali tengono le parti del Concilio gran fondamento nelle storie ecclesiastiche, ed in alcuni casi seguiti in diversi Concilj, e particolarmente nel più moderno Concilio di Costanza radunato per togliere il così lungo, e pernicioso scisma d'anni quaranta, e più; mentre in quello, essendo stati deposti, ovvero dichiarati decaduti, o non legittimi, ed in somma esautorati Giovanni Vigesimo secondo, Gregorio Duodecimo, e Benedetto allora detto Decimo terzo, ciascuno de' quali nella sua obbedienza nello stesso tempo faceva parti di Papa, fu dal Collegio de' Cardinali, con l'intervento di trent'altre persone deputate dal Concilio, eletto Martino Quinto col seguente effetto. **A**

A
Se ne discorre
nella relazione
della Corte
nel l. 15 nel
disc. 2

Tuttavia, ciò che in ragion disputativa si possa dire nelle scuole, e ne' circoli. Per quel che spetta alla pratica del foro, secondo l'opinione oggidì più ricevuta, ed assoluta nella Corte di Roma, ed appresso li buoni Cattolici, resta fuori d'ogni dubbio, che non si possa convocare il Concilio senza l'autorità del Papa, senza la quale non merita il titolo di legittimo, ed di Generale, e, conforme li Canonisti, e li Teologi dicono, di Ecumenico: E che il Papa sia a quello superiore, in maniera che vi possa derogare, o dispensare a suo arbitrio. **B**

B
Nel lib. 14 nel
le annotazioni
al Concilio di
Trento nel disc.
1. e nel detto
disc. 2. nella
relazione della
Corte.

Che però quella prerogativa, la quale da' Giuristi si dà alli Concilj Generali, che non s'intenda a loro derogato senza special menzione, non riguarda la potestà, ma la certezza della volontà: Sicchè quando di questa in altro modo apparisca, basta la deroga implicita, e virtuale: Anzi nè meno questa prerogativa si concede al Concilio di Trento; attesochè basta d'aver conceduta qualche cosa ad esso contraria. **C**

E rispondendo alla suddetta pratica del Concilio di Costanza, si dice

dice non esser vero, che si camminasse per via d'autoritativa deposizione di un Papa legittimo, esercitando con questo l'autorità di superiore: Ma che ciò seguisse in figura di giudice, il quale dichiarasse, che niuno delli tre occupasse bene quella Sede, la quale perciò si avesse per vacua. O ciò fosse per l'incertezza: O perchè alcuno di essi fosse veramente intruso: O per lo giuramento fatto da alcuni di loro di dover rinunciare per restituire alla Chiesa la tranquillità, e far cessare la tempesta dello scisma: O pure che alcuno per gravi delitti scandalosi a tutto il mondo ne fosse decaduto. Mentre altro è il deporre, e l'esautorare di propria potestà: Ed altro è il giudicare se uno sia tale, o no, bisognando in ciò dar un Giudice. Mentre si vede, che anche ne' Feudi, e ne' principatigli Tribunali del principato giudicano a chi sia dovuto il principato, e chi sia il Principe legittimo, ancorchè siano tribunali subordinati, e sudditi a quello, che sia Principe legittimo; sicchè non è giudicare del Papa, ma di quella persona, privata, se sia Pontefice, o no. **D**

D
Nel disc. 2. della
relazione
della Corte nel
libro 15.

L'altra questione riguarda la potestà di dispensare con se stesso al giuramento d'osservare li capitoli del Conclave, e ad alcune Bolle de' predecessori. Ed in ciò parimente si scorge la solita varietà delle opinioni. Però si crede, che più comunemente, quanto alli capitoli del Conclave, si cammini con la distinzione tra quelle cose, le quali riguardano la religione cattolica, ed il bene della Chiesa universale, e quelle che riguardano l'utile, e comodo privato de' Cardinali; cioè che nel primo caso stia fermo l'obbligo, e non nel secondo. **E**

E
Nel detto disc.
2. e 3. della
relazione della
Corte nel
libro 15.

Overo, quando al giuramento sopra l'osservanza delle Bolle de' predecessori, che si distingua tra la dignità Pontificia, e la persona privata del Pontefice, conforme in occasione della Bolla di Pio Quinto di non infeudare, se n'è accennato qualche cosa nel libro primo de' Feudi. **F** Lasciando però sopra tutto ciò sempre il suo luogo alla verità, senza fermar cosa alcuna.

F
Nel cap. 9.

La terza questione cade sopra la potestà, e giurisdizione del Collegio de' Cardinali per il tempo che vaca la Sede Papale. Ma tal questione già è stata in parte tolta dalla Costituzione di Bonifacio Ottavo registrata nel suo Sesto **G** e più chiaramente parla la Bolla di Pio IV. **H** con la quale oggidì si cammina: Cioè che non abbia potestà, nè giurisdizione alcuna, così in quel che riguarda le cose di grazia, come quelle di giustizia sopra le materie spettanti alla potestà del Papa. E ciò per lo giusto fine d'accelerare l'elezione: Eccettuatene quelle cose, le quali riguardano il mantenimento del governo corrente: O pure, quando occorresse accidentale tale, che sopraftasse gran pericolo, o che se ne potessero cagionare grand'inconvenienti, quando non si riparasse prontamente.

G
Nel cap. ubi
periculum de
elect. in 6.
H
La. 63.

Circoscritte le suddette costituzioni: Quando la materia si avesse a discorrere con li termini generali, entrerebbe la distinzione delle quattro persone diverse formali, che si considerano nella persona materia-

teriale del Papa. La prima cioè di Papa come Papa, Vicario di Cristo, e Capo della Chiesa universale: E per quel che riguarda le cose spettanti a questa persona, il Collegio non vi ha podestà, ne giurisdizione alcuna; poichè sebbene rappresenta la Chiesa Universale, in nome della quale elegge il Papa; tuttavia questa commissione, che per consuetudine se gli è data, è ristretta a quest'atto dell'elezione. Che però benchè li Cardinali hanno qualche partecipazione nel governo della Chiesa Universale, nondimeno ciò nasce dall'assunzione che ne ha fatto il Papa medesimo in figura di consiglieri, ma non già con quella formal partecipazione, che ha il Capitolo della Cattedrale col Vescovo formando unitamente il corpo cattedratico. I

I
Nel disc. 3. della
relazione
della Corte nel
lib. 15.

La seconda persona è di Principe temporale dello Stato Ecclesiastico: Ed in questa parte potrebbe fare quel che si concede alli Comizj, ovvero alli Parlamenti radunati per l'elezione del loro Principe, come rappresentante la Repubblica, ovvero il principato. Come per esempio sono li Palatini, o gli Elettori del Regno di Polonia, e simili; sicchè questa giurisdizione non ha quella repugnanza, che si scorge nel caso precedente.

La terza, e quarta persona, sono di Patriarca d'Occidente, e di Vescovo di Roma col suo distretto. Ed in queste parti, quando non offassero le suddette costituzioni, entrerebbe quel che di sotto può dirsi della giurisdizione del Capitolo Sede Vacante; mentre il Collegio de' Cardinali è il Capitolo di queste Chiese Patriarcale, e Cattedrale rispettivamente, ma non già della Chiesa Universale. L

L
Nel detto disc.
3.

7 Oggi non si sentono più quelle questioni di giurisdizione, e di podestà, che, conforme insegnano le storie ecclesiastiche, erano anticamente così frequenti fra il Papa, e li Patriarchi, e particolarmente con il Costantinopolitano, il quale anche nella stessa Italia, col calore dell'Imperatore d'Oriente, s'ingeriva in far le parti pontificie in quei paesi, li quali alla riviera del mare Adriatico furono sotto l'Imperio Greco. M Mentre tutti quei paesi, li quali li cadono sotto li Patriarcati Costantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gerosolimitano, sono in potere d'infedeli, e quei Cristiani generalmente sono scismatici, eccetto pochi cattolici forestieri, o paesani occulti.

M
Se n' accenna
qualche cosa
nel disc. 6. delle
preeminenze
in questo
stesso lib. nel
fine.

8 E' stato nella nostra età disputato, se il Sommo Pontificato Romano ammetta la pluralità di persone, e ciò in occasione di trattare della podestà dell'Appostolo Paolo, se fosse coeguale con quella di Pietro; ma sotto il Pontificato d'Innocenzio X. con molta maturità fu deciso per l'unità; sicchè oggidì tra Cattolici non deve ciò ammetter disputa. N

N
Nel detto disc.
2. della detta
relazione della
Corte nel
lib. 15.

Alcuni

Alcuni atti, secondo l'opinione senza dubbio ricevuta, e praticata nella Corte Romana, spettano alla sola giurisdizione, e podestà del Papa, privatamente a tutti gli Prelati, li quali non vi si possono ingerire. Come per esempio sono: L'erezioni delle nuove Chiese Cattedrali, e Metropolitane; e le unioni, e divisioni delle medesime: Le dispense matrimoniali, o altre, sopra altri impedimenti canonici; sicchè bisogni derogare alli Canon, ovvero ad altri decreti Apostolici. L'Indulgenze, e Giubilei universali, ed anco li locali, mentre li Vescovi le possono concedere solamente per quaranta giorni: Le proviste, o confermazioni dell'elezioni, o nomine delli Vescovati, ed Arcivescovati: Le collazioni de' benefizj riservati, ovvero la podestà di far queste riserve, con cose simili. Tuttavia non mancano alcuni d'assumer dispute circa il difetto di questa podestà di proibirlo a' Vescovi; quasi che ogni Vescovo sia Pontefice con egual podestà nella sua diocesi a quella che abbia il Papa in Roma; e che questi sia solamente un giudice dell'appellazioni, e de' ricorsi in caso di gravami.

Ma ciò che possa dirsi disputando alla scolastica, ovvero all'academica per esercitar l'ingegno. Per quel che tocca al foro pratico della Corte Romana non vi cade più dubbio alcuno: Essendo oggidì massime assentate, che il Papa sia il Vescovo della Chiesa Unversale, ed Ordinario degli Ordinarij; sicchè gli altri Vescovi, e Prelati particolari siano a lui subordinati, come coadiutori nel governo del grege, ovvero dell'ovile di Cristo, così diviso per il mondo, che non può governarsi da un solo pastore principale, che però vi bisognano gli altri pastori subordinati secondo quella proporzione, che si dà in ciascuna diocesi tra il Vescovo, e li Rettori delle parrocchie in essa distinte: Attesochè altrimenti non si verificherebbe l'Unità della Chiesa, e dell'unico suo Capo visibile: Nè menò si verificherebbe il detto di Cristo Signor nostro, che dovrà esser un pastore di un solo ovile: Come ancora, Cristo disse a Pietro solo che pascesse le sue pecore in generale, senza restringersi più a quelle d'un luogo, che d'un altro, sicchè coloro, li quali veramente professino d'esser buoni cattolici, non dovranno dir il contrario. O

Quindi segue, che volendo il Papa prevenire li Vescovi, e gl'altri Ordinarij nella collazione de' benefizj, e nella cognizione delle cause, o nell'esercizio d'ogn'altra giurisdizione ordinaria (secondo la suddetta opinione senza dubbio ricevuta nella Corte Romana) potrà farlo: Bensì che non è solito, eccetto che per cause gravi, e giuste, camminandovi con molta circospezione, per il che in dubbio tal volontà non si presume; sicchè le questioni che sopra ciò cadono tra le parti, riguardano più tosto la volontà,

O
Nello stesso disc.
2. della relazione
della
Corte.

P tà, che la podestà P Dovendosi anco in ciò riflettere alle con-
Nel detto disc. siderazioni accennate nel capitolo primo sopra la distinzione de'
2. ed anche luoghi, e de' tempi per conoscere la fallacia di coloro, li quali
nel disc. 23. con alcuni esempj de' tempi antichi, e della Chiesa Greca vanno
nel tit. de' be- sopra ciò sognando favole.
nefizj.

11 E' stato anche nell'età nostra disputato, se possa il Papa toglie-
 re alli provisti le dignità, eli benefizj, o gli offizj di loro natu-
 ra perpetui. E ciò che sia nel Foro interno per lo requisito della
In detto disc. giusta causa: Per qualche tocca all'esterno, e pratico, si è nella
2. della rela- Corte fermata per più vera l'affermativa, che possa farlo per
zione della molre ragioni distintamente accennate nel Teatro, dove si potrà
Corte, e nel vedere. Q
disc. 148. de'
Regali.



CAPITOLO QUINTO.

Delle differenze giurisdizionali tra li Vescovi, ed altri
 Ordinarij de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali
 pretendano d' avere la giurisdizione ecclesiastica, e
 quasi Episcopale attiva nel clero, e nel popolo seco-
 lare di qualche terra, o luogo, privativamente all'
 Ordinario, ovvero al Vescovo Diocesano.

S O M M A R I O.

- 1 L'uso de' Vescovi è antico, ma non quello delle Cattedrali, e delle Diocesi.
- 2 Della divisione di tutto il Mondo in Diocesi.
- 3 Dell'uso de' Prelati inferiori, e donde sia nato.
- 4 Delle diverse sorti di Prelati inferiori.
- 5 Delli Prelati, che si dicono nullius.
- 6 Che siano veri ordinarij in tutto.
- 7 Ciò non piace, e della ragione.
- 8 Delle solennità nell'elezione de' Vescovi.
- 9 Degli altri Prelati inferiori senza territorio separato.
- 10 Che il possesso di questi Prelati sia poco lodevole.
- 11 Avanti di chi si faccia il concorso alle Parrocchie.
- 12 Delli Cardinali nelli loro Titoli.
- 13 Delli Prelati Regolari, o Locali.
- 14 Particolarmente di quelli della Religione di Malta.
- 15 Che cosa sia la cura dell'anime.
- 16 Che li Regolari, ed altri esenti non possono predicare pubblica-
mente al popolo, nè confessare senza licenza dell'Ordinario.
- 17 Quando li Prelati Regolari esenti abbiano giurisdizione con li se-
colari loro serventi.
- 18 A chi spetti la prova del territorio separato.
- 19 In che modo tal prova si debba fare.
- 20 Della differenza di prova per privilegio, o per immemorabile.
- 21 Nella giurisdizione la sola assistenza di legge basta per la ma-
nutenzione.
- 22 Di alcuni Prelati inferiori privilegiati, ed esenti dalle cose suddette.
- 23 Si danno gli esempj del Protettore della Santa Casa di Loreto,
dell'Arcivescovo di Nazarette, e del Vescovo di Fiesole.

C A P. V.



A Ncorchè fin da principio della Chiesa nascente vi sia stato l'uso de' Vescovi, che dallo stesso S. Pietro, ovvero da gli altri Apostoli, alli quali distribuiti per tutto il Mondo a predicare il Vangelo ne fu dal medesimo S. Pietro comunicata la facoltà, si deputavano in ciascun luogo, che abbracciasse la fede Cristiana: Nondimeno, per la persecuzione de' tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del giudaismo; ed anche per non esservi in quei principj la formal erezione delle Chiese materiali, nelle quali fosse pubblico l'uso del culto divino, con la subordinazione di più luoghi ad uno, non vi era l'uso delle diocesi stabilito con li suoi termini, o confini, e per conseguenza non vi era il numero prefinito de' Vescovi, e degli Arcivescovi, e de' Patriarchi, restando tuttavia sotto disputa la questione: se, e quando questa introduzione, o divisione seguisse, scorgendovisi non poca varietà d'opinioni. **A**

A
In questo lib.
3. nella 2. par.
delle preemin-
ze nel disc. 3 e
seg.

2 La Corte Romana però, con la quale devono camminare tutte l'altre Corti del foro ecclesiastico nel Mondo cattolico; in pratica seguita, e tiene per ferma l'opinione che ciò seguisse sotto Dionisio Primo il quale fu creato Pontefice nell'anno 262, e morì nell'anno 271: E per conseguenza se ne inferisce, ch'essendo stato tutto il Mondo diviso in diocesi sotto li Vescovi, ogni luogo abitato si debba presumere di essere in qualche diocesi, e sotto la giurisdizione del Vescovo, sicchè non si presume la giurisdizione degli altri, che non siano Vescovi generalmente espliciti col termine, o vocabolo di Prelati inferiori, l'uso de' quali può dirsi moderno, parte per privilegio della Sede Apostolica, e parte per concessione, o permissione de' Vescovi: E forse in alcuni con intrusione, e col principio vizioso della ribellione al proprio Vescovo, secondo le contingenze de' tempi, ne i quali abbia dominato l'eresia, o lo scisma, o la guerra tra Principi secolari, per la quale il Signore d'un luogo della diocesi non abbia permesso che il Vescovo della Città, la qual fosse in dominio del suo nemico, vi esercitasse giurisdizione. **B**

B
In questo stesso
lib. 3. della
giurisdizione
nel disc. 1. con
più seguenti, e
nel lib. 14. nel
Miscellaneo
ecclesiastico
nel disc. 1.

Gran parte ancora di quest'uso è nata dalla mistura della giurisdizione temporale, che per concessione de' Principi avessero in qualche luogo gli Abbati, o altri Superiori de' Monasterj, ovvero le prime Dignità delle Chiese, cioè che per commissione de' Vescovi come in figura di loro Vicarj esercitassero anche la giurisdizione ecclesiastica, ed Episcopale, e che in tal modo a poco a poco con lungo tratto di tempo, da ministri dipendenti, si siano

fiano resti Prelati, e superiori indipendenti, scorgendosi oggidì in tutte le parti del Mondo cattolico numero notabile di questi Prelati inferiori, così del Clero secolare, come del regolare. **C**

C
Nel detto disc.
1. di questo lib.
e nell' altro
disc. 1. del lib.
14. nel miscel-
lano. Ecclesia-
stico.

4 Di tre sorti sono questi Prelati. Una cioè di coloro, li quali abbiano la giurisdizione ecclesiastica e quasi Episcopale in tutto il popolo, e nel Clero di qualche luogo, il quale sia senza dubbio dentro li termini di qualche Diocesi. L'altra di coloro, li quali abbiano parimente la suddetta giurisdizione in tutto il popolo, e Clero di qualche luogo: Ma che questo si pretenda di esser fuori d'ogni Diocesi, e di aver il vero territorio proprio separato, ed indipendente, sicchè costituisca una specie di Diocesi solita ad esplicarsi col termine, o vocabolo di Nullius. E la terza specie è di quei Prelati, li quali abbiano la giurisdizione ecclesiastica quasi Episcopale solamente con li chierici secolari, o regolari, e con altri ministri di una certa Chiesa, ovvero di un Monastero, o Convento, del quale siano Superiori, e Prelati secondo la comune, e molto frequente pratica degli Abbati, e de' Priori, e degli altri Superiori de' Monasterj, e de' Conventi, o altre case de' Regolari, li quali sono per lo più esenti dalla giurisdizione degli Ordinarij de' luoghi. Ed anche si ha la pratica frequente nelle prime dignità di alcune Chiese Collegiate secolari con li chierici, e ministri della stessa Chiesa, ma non già col clero, e popolo secolare del luogo, con la giurisdizione universale in tutto quel territorio.

5 La seconda specie è de' Prelati di quei luoghi, li quali per verità siano *nullius*, cioè che veramente, e de facto abbiano il territorio separato indipendente da ogni Diocesi: Come per esempio in pratica sono de facto senza lite gli Abbati o Commendatarj del l' Abbazie di Monte Cassino: Di Farfa: Di Nonantula: Gli Arcipreti di Altamura: Ed il Prevosto di Pescia, e molti altri simili. E questa specie de facto quasi niente differisce dalli Vescovi, non mancandogli altro, che la dignità Episcopale, e per conseguenza li manca solamente la podestà, e giurisdizione circa l'esercizio di quegli atti, che sono dell'ordine Episcopale, e che si dicono Pontificali: Come per esempio sono il conferire gli ordini sacri, il consagrar l'Olio S. e le Chiese, l'amministrare il sacramento della Cresima, e cose simili. E tuttavia, anche in queste cose, hanno una certa podestà giurisdizionale, cioè che a loro spetta il dar le licenze, ovvero le lettere dimissoriali alli proprj sudditi per pigliare l'ordine da quel Vescovo, che da essi Prelati si deputerà, quando però ne stiano in possesso, mentre in ciò la pratica non è in alcuna maniera uniforme. **D**

D
Nel disc. 16.
di questo lib.
fa titolo.

Ed anche hanno podestà di dar licenza ad un Vescovo a loro elezio.

elezione di consecrare le loro Chiese, ed'altari, l'Oglio santo, e d'amministrare a proprj sudditi detto sacramento della Cresima, e di esercitare altri Pontificali: Ogni volta però che per consuetudine, o per ordine della Sede Apostolica non spettassero questi atti Pontificali al Vescovo più vicino. E

Si dicono però, a somiglianza de' Vescovi di esser Ordinarij de' luoghi con la piena, e totale giurisdizione Episcopale, non solamente ordinaria, ma anche delegata dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Apostoliche sopra gli esenti, ovvero sopra gli altri Prelati inferiori: Ed in somma hanno tutto quello de' Vescovi, eccetto alcune cose, che la Sede Apostolica da qualche tempo moderno l'ha tolto, e le ha date alli Vescovi più vicini, come per esempio sono le cause dell'immunità ecclesiastica locale, ed in alcuni altri casi, quali eccettuati, assiste loro la regola generale. F

Io non intendo far in queste materie il giudice, nè il consigliere; ma lodando, ed approvando quel che dalla Sede Apostolica vien permesso; per modo di discorrere, e per confessare la mia poca capacità, mi dichiaro, che non capisco la ragione di questa permissione (ovvero per dir meglio) il fondamento della dichiarazione data al Concilio di Trento sopra quello, che di sotto si discorre nell'altra specie di Prelati inferiori, nei quali non si verifica questa qualità di vero territorio separato, e di *nullius*: Non sapendo vedere, come nell'elezione de' Vescovi s'abbiano da usare tante solennità, e diligenze, cioè (parlando dell'uso d'Italia,) che con le dovute informazioni il Papa elegga persone qualificate in virtù, ed in costumi, ed in età matura sopra l'anno trigesimo, e che si debbano approvare con un esame pubblico in canoni, o in teologia morale avanti il medesimo Papa con l'intervento di molti Cardinali, e Prelati: E che dopo vi si faccia un processo formato per un Cardinale sopra la sua vita, e costumi, e legittimi natali, ed in altri requisiti, con la giustificazione de quali ne segua la preconizzazione in pubblico Concistoro; acciò pigliandosi del soggetto da ciascuno de' Cardinali informazione, possa il Papa col loro voto nel Concistoro seguente ammetterlo alla dignità Episcopale: E che seguito tutto ciò, in occasione di consacrarsi, dia tanti stretti giuramenti, e faccia così gran promesse, che a sentirle vi si aggricciano li capelli: E nondimeno, che la stessa giurisdizione, e podestà appunto si dia da un Superiore regolare, ed alle volte anco da un Principe secolare, conforme di fatto insegna la pratica dell'Arciprete d'Altamura, con casi simili: O pure che si dia dal Papa per via di Dataria informa di provvista di un beneficio, ovvero d'una semplice, ed ordinaria dignità a persone alle

alle volte non conosciute, e di niuna sufficienza. Sicchè a mio giudizio pare più probabile, che il Concilio di Trento abbia voluto intendere anco di questi: Pure se ne lascia il suo luogo alla verità. G

Nell'altra specie posta per prima; cioè di quei Prelati, li quali abbiano la generale, ed ordinaria giurisdizione ecclesiastica nel Clero, e nel popolo, il quale viva nel territorio, di qualche luogo, senza che si verifichi detta qualità di territorio separato; Anticamente si sentivano gravi, e frequenti questioni tra questi Prelati, e li Vescovi, essendovi nato un numero infinito di coloro, che pretendeano esser in possesso di questa giurisdizione: Per il che Bonifacio Ottavo fece una Costituzione, con la quale si dispone, che coloro li quali avessero tal pretensione, dovessero giustificarlo in una forma ivi stabilita, e per conseguenza ne nascessero le sentenze delli Delegati Apostolici, con le quali tali pretensioni si canonizzassero, o rispettivamente si riprovassero, ed in tal modo si fermasse lo stato delle cose, conforme seguì in molti casi: E quando la prova fosse in parte a favore del Vescovo, ed in parte a favore del Prelato inferiore, secondo la diversità de' privilegi, o delle cause, ciascuno avesse il suo. H

Sperimentandosi però tuttavia pernicioso l'uso di questa giurisdizione, in maniera che ancor'oggi in alcune parti d'Italia corre il detto, di *terra d'Abbate*, per significare un luogo, nel quale si viva con poca disciplina ecclesiastica, gli tolse la cognizione delle cause criminali, e matrimoniali, commettendole alli Vescovi Diocesani, ovvero a gli Ordinarij de' luoghi, in ragione di delegazione della Sede Apostolica: Ed anche commettendo a questi, con la stessa delegazione, l'approvazione di coloro, che avessero la cura dell'anime, o che amministrassero i Sacramenti parrocchiali: E che approvassero li predicatori, con altre cose più distintamente accennate nel Teatro, e di sotto nel titolo de' Regali, poichè a quel che si è disposto dal Concilio, vi si sono aggiunte molte altre cose per le Costituzioni Apostoliche, ovvero per li decreti della sacra Congregazione. I

Anzi, per quel che spetta al concorso, il quale si deve fare nella provvista delle parrocchie, secondo la forma dello stesso Concilio di Trento, avanti gli esaminatori sinodali, anche in quei luoghi, li quali siano veramente *Nullius*, e di territorio separato come sopra, quando il Prelato non usi di convocare, e celebrare il Sinodo, dovrà il concorso farsi avanti l'Ordinario, il quale faccia Sinodo, ed abbia li esaminatori sinodali, dalli quali dovranno anche esser approvati generalmente coloro; che devono esser deputati all'esercizio della cura dell'anime, anco senza la detta forma

Di ciò si discorre in questo lib. 3. di giurisdizione più volte, e particolarmente nel detto disc. 16. e nel discorso 1. del Miscellaneo ecclesiastico nel l. 14

H
Se ne tratta particolarmente in questo l. nel disc. 5

In questo stesso libro nelli disc. 1. e più seguenti.

forma del concorso, come Vicarj, nella maniera che si discorre nella materia benefiziale.

In questo lib. nelli disc. 14. lib. 1. e nel disc. 2. nelle parochie del- li disc. 10. e seguenti.

Sotto questo nome di Prelati inferiori, vengono anche li Cardinali nelli loro Titoli dentro di Roma, nelli quali, ancorchè (per un certo modo di parlare de' Dottori) siano stimati come tanti Vescovi, e che le Chiese di detti Titoli siano stimate, come tante Diocesi con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, anco

12 a rispetto delli titoli diaconali, conforme nell'età nostra è stato deciso per la facoltà di dar la benedizione solenne, e che più pienamente si discorre nel Teatro: Tuttavia, a comparazione del Papa considerato come Vescovo di Roma, sono stimati come Prelati inferiori, sicchè in quel che riguarda la cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti, al clero, e popolo secolare, il quale viva fuori dell'ambito, o recinto di detti Titoli, questi sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario, particolarmente per un Decreto, o Costituzione di Gregorio Decimoterzo. M

In quest' istesso titolo nel disc. 34. e nel supplemento.

Sotto la terza specie de' Prelati Locali, li quali abbiano giurisdizione particolare ristretta ad un certo luogo, e con certe persone, vengono (conforme si è detto) gli Abbati, e gl'altri superiori de' Monasterj, ed i case regolari: Overo le prime dignità d'alcune Chiese collegiate secolari dalla giurisdizione degli Ordinarij, e soggette a quella de' proprj Prelati.

13 In questa specie di Prelati, e particolarmente de' regolari, e per la maggior frequenza, di quelli della Religione di Malta, li quali si chiamano Priori, o Balj, overo Commendatori, cadono più frequentemente le questioni con gli Ordinarij de' luoghi: Attesochè avendo li Regolari amplissimi privilegi d'esenzione con dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s'intendano veri Ordinarij, non solamente con li religiosi, o chierici rispettivamente, ma ancora con li serventi, ministri, coloni, e vassalli, anche in quel che concerne la cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti: Quindi, intendendo questi privilegi nella sola lettera, pretendono che tutti li loro coloni, lavoratori, e serventi, anche se vivano sparsi nelle case de' secolari ad uso del popolo, debbano esser compresi sotto questa esenzione, e giurisdizione rispettivamente: Anzi che se il Monastero, o Commenda possedesse qualche luogo abitato per concessione del Principe secolare in Feudo, o in allodio con la giurisdizione negli abitatori, li quali perciò si dicono volgarmente vassalli, che debbano entrare i privilegi, i quali parlano anche de' vassalli: Ma ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre l'esenzione dall'Ordinario concessuta a questi religiosi, ed a loro superiori s'intende della giurisdizione passiva, ma non per ciò è abile a dar loro la giurisdizione attiva nel territorio, il quale è del Vescovo,

scovo, e nelle persone del clero, e popolo secolare, che ivi stia, come pecore commesse al Vescovo. N

Anzi, che quando anche questi Prelati abbiano la cura dell'anime, la quale si eserciti per se stessi, overo per li loro Vicarj, e ministri nelle stesse loro Chiese esenti, col clero e popolo secolare, il quale viva nel luogo, che sia della Diocesi, non giova l'esenzione delle Chiese, e delle persone in quel che riguarda l'esercizio di detta cura d'anime e l'amministrazione de' sacramenti, ma entra la giurisdizione del Vescovo, ordinaria, o delegata con la facoltà di visitare, per quella chiara, e convincente ragione, che stimandosi le persone del clero, e del popolo secolare pecore commesse alla cura del Vescovo, il quale si dice il primo, ed il principal pastore, è di dovere ch'abbia la giurisdizione di vedere, se gli pastori, e li ministri inferiori governino bene le sue pecore: Ne possono gli esenti dolersi, che si pregiudichi alli loro privilegi, poichè mentre vogliono ingerirsi a far gl'operarij in una vigna, devono esser soggetti al padrone, overo al custode di quella. O

In questo stesso sol. nelli disc. 1. ed in molti seguenti.

16 Dal che nasce, che anche nelle proprie Chiese, ancorchè non curate, non possano li Regolari predicare pubblicamente al popolo, ed al clero secolare, nè meno amministrarli il sacramento della Penitenza, senza che vi concorra l'approvazione del Vescovo, in quelle persone, le quali devono fare queste funzioni, con le dichiarazioni più distintamente contenute nel Teatro; poichè la forza non stà nelle persone esenti, che fanno tal'operazione, ne meno nel luogo esente, nel quale si facciano, ma nelle persone suddite al Vescovo con le quali si fanno. P

O Nelli stessi luoghi di sopra accennati nella lettera antecedente.

17 Resta dunque stabilito per le Costituzioni Apostoliche, e particolarmente per quella di Gregorio XII. (con la quale si cammina), che la giurisdizione di questi Prelati con l'esenzione dall'Ordinario rispettivamente ha luogo, quando si tratti di Monasterj, o di case regolari con li professi, ancorchè stiano fuori del Monasterio, o loro case, eccetto alcuni casi de' quali si tratta nel suo titolo particolare de' Regolari: Ed a rispetto delle Chiese secolari, che cammini con li canonici, e con li benefiziati, li quali in titolo siano addatti a quella Chiesa: Ma a rispetto di quelli del clero, e del popolo secolare, li quali siano serventi, o coloni, o vassalli entra la giurisdizione con l'esenzione, e giurisdizione rispettivamente, quando si verificano li tre requisiti: Il primo cioè, che questi serventi, o ministri vivano dentro i chiostri, o recinto delle case regolari, nella maniera che vivono gli stessi Religiosi: Il secondo che siano fermamente, e per la maggior parte della vita, come per professione principale, applicati a quel servizio: Ed il terzo, che vivano sotto

P In questo stesso l. più volte, e nel l. 14 sotto il titolo de' Regolari, e nel miscellaneo Ecclesiastico, ed anco nelle annotazioni al Concilio di Trento.

Q In questo lib. 3. nel dis. 4. ed in altri luoghi accennati di sopra nella lettera anteced.

sotto l'obbedienza di quel Prelato, o superiore regolare; sicchè non basta, che vivano nelle case rurali de' poderi degli stessi religiosi, ovvero in altre case le quali siano parimenti nelli luoghi abitati; attesochè la forza sta nel vivere ad uso del popolo secolare, o vero ad uso di claustrale. *Q*

Essendo dunque tutte le suddette teoriche, o regole generali oggidì stabilite, e ferme, mentre le moderne dichiarazioni della Sacra Congregazione, e le decisioni della Rota hanno chiarito tutti li dubbj, che per prima nascevano dalla varietà delle opinioni, ovvero dagli equivoci de' scrittori moderni dopo il Concilio di Trento: 18 Quindi segue, che tutte le dispute in pratica si restringono al fatto, cioè alla situazione del luogo, nel quale il prelato inferiore abbia la giurisdizione, se sia situato, o no dentro la Diocesi di quel Vescovo, il quale impugnando la giurisdizione del prelato inferiore, pretenda d'esercitare la sua piena giurisdizione ordinaria, o almeno la delegata, oppure all'incontro che si verifichi la suddetta qualità di vero territorio separato, e di *Nullius*.

Ed in ciò cadono due questioni. L'una; se, ed a chi tocchi di provare l'affermativa, o rispettivamente la negativa della sua situazione in quella Diocesi; e l'altra, posto che spetti il peso della prova al prelato inferiore, in che modo quella si debba fare.

Quanto alla prima. Se dalla pianta apparisce, che il luogo sia posto in mezzo, ovvero circondato da tutte le parti di quella Diocesi, in maniera che non confini con altra. In tal caso resta fermo, che il Vescovo abbia l'intenzione fondata fin'a tanto, che il prelato inferiore provi bene la separazione del territorio: Ma se fosse in qualche angolo, o in qualche estremità, in maniera che confinasse con altre Diocesi, sicchè possa cadervi il dubbio, se quel luogo sia più d'una Diocesi che dell'altra; in tal caso vi corre qualche varietà d'opinioni. Attesochè alcuni vogliono, che mentre non è in causa il Vescovo di quell'altra Diocesi adiacente, sia fondata l'intenzione di quel Vescovo, il qual' è in causa: Ed altri all'incontro, che al Vescovo attore spetti il peso di provare tal situazione, come fondamento della sua intenzione; sicchè al prelato inferiore, come reo, e possessore basti di vincere per difetto della prova dell'attore. Che però, restando l'articolo ancora con qualche dubbio, non può stabilirvisi una regola totalmente sicura. *R*

Quanto poi all'altra questione sopra la prova del territorio separato. Questa si restringe a due modi solamente. Uno cioè per privilegio Apostolico chiaro, ed espresso; mentre al Papa solamente spetta il dividere, ovvero unire li territorj, e dare, o togliere questa giurisdizione: E l'altro con l'immemorabile ben provata, dalli suoi requisiti, delli quali generalmente per tutte

tutte le altre materie si discorre nel titolo de' Giudizj. E ciò per la virtù, ed operazione dell'immemorabile, che si possa allegare qualunque titolo migliore di questo mondo, senza necessità di provarlo, e per conseguenza si può allegare il suddetto privilegio Apostolico, ancorchè di quello non apparisca. *S*

20 Notabile però è la differenza tra l'una specie di prova, e l'altra; poichè quando sia per privilegio chiaro, ed espresso, si dice prova pronta, e certa, e per conseguenza fonda subito l'intenzione del prelato: Ma all'incontro, quando sia per l'altro modo d'immemorabile, si richiede che sia canonizzata con tre sentenze conformi, ovvero con una legittima regiudicata, ed in tanto l'Ordinario dovrà esser mantenuto nel possesso della sua giurisdizione senz'altra prova di possesso. *T*

Essendo in ciò singolarizzata questa materia giurisdizionale, che la sola assistenza della legge basta per la manutenzione. Molto più 21 quando il Vescovo provasse qualch'atto possessorio; poichè avendo egli la causa universale, alcuni pochi atti bastano per il possesso in tutte l'altre cose. *V*

22 Si danno però (come per limitazione delle suddette regole) alcuni casi speciali, nelli quali il luogo, o la Chiesa del Prelato inferiore sia senza dubbio dentro la Diocesi, e nondimeno che sia come *Nullius*, e di territorio separato per una finzione, la quale ha forza di verità, in maniera che il suo prelato si abbia a tutti gli effetti, come Vescovo, e come vero Ordinario, senza riconoscere in cosa alcuna l'Ordinario Diocesano, esercitando la piena giurisdizione, anche nella cura dell'anime, con quelle persone del clero, o del popolo secolare, le quali vivano dentro la stessa Diocesi. Come per esempio è la Santa Casa di Loreto, la quale sebbene 23 stà situata in mezzo della Cattedrale del Vescovo, tuttavia per quanto importa il giro delle colonne, si dice di territorio separato sotto la piena giurisdizione del Protettore, il quale in tutto, e per tutto si dice vero Ordinario non solamente nella capella, e nella sua sacristia particolare, ma ancora con tutti li cappellani, chierici, ministri, e ferventi figli, secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro; mentre il Papa può con suo privilegio espresso dar forza di verità a questa finzione. *X* Ed anche si verifica per antica consuetudine, o per privilegio Apostolico, per la qualità del prelato nella Chiesa che possiede dentro la Città di Fiorenza il Vescovo di Fiesole, ed in quella, che possiede dentro Barletta Diocesi di Trani l'Arcivescovo di Nazarette, conforme più diffusamente nello stesso Teatro si discorre. *Y*

X
In questo lib.
nel disc. 34.

Y
Nello stesso lib.
nel disc. 20.

CAPITOLO SESTO.

Di altre questioni, o differenze giurisdizionali tra li Prelati, ed altri ufficiali: Overo tra li superiori, e li sudditi parimente dello stesso foro ecclesiastico senza mistura della podestà laicale.

S O M M A R I O.

- 1 Della ragione per la quale questa materia è difficile, e confusa; nè vi si dà regola certa.
- 2 Delle questioni tra gli Ordinarij de' luoghi, e li Regolari esenti.
- 3 Delle questioni tra li Metropolitani, e li Suffraganei; e quando entri la giurisdizione del Metropolitano.
- 4 Si esercita col Vicario, ed altri uffiziali.
- 5 Non può il Metropolitano, o il Legato, o il Nunzio ingerirsi nella cognizione delle cause in prima istanza; e quando si possano.
- 6 Delle cause nelle quali il Suffraganeo sia esente dal Metropolitano.
- 7 Della vicinanza maggiore delle Chiese Cattedrali, ed in che modo vada misurata la distanza.
- 8 Della giurisdizione del Vicario di Roma cumulativa con gli Ordinarij dentro il distretto.
- 9 Un Vescovo non può esercitare li Pontificali nella Diocesi d'un altro.
- 10 Delli Nunzi, Collettori, e Commissarij Apostolici, e loro ministri.
- 11 Quando un Vescovo possa esercitare giurisdizione con li sudditi fuori del territorio.
- 12 Il Vescovo può risiedere, e tener il tribunale in ogni parte della Diocesi.
- 13 Della giurisdizione nella collazione de' benefizj.
- 14 Del Capitolo in tempo di Sede Vacante.
- 15 Delle giurisdizioni tra più Chiese sopra la ragione cattedratica.
- 16 Di altre questioni nella materia con li proprj sudditi ecclesiastici.

C A P. VI.

DI molte altre questioni giurisdizionali nello stesso genere di podestà, o foro ecclesiastico occorre disputare, che ha quasi dell'impossibile il riassumerle tutte con la sola memoria: Sicchè per qualche notizia, oltre le già dette di sopra, se ne accenneranno alcune, e per l'altre che occorressero, si dovrà ricorrere alli professori, a quali bisogna pur lasciare qualche cosa, mentre (conforme più volte si è accennato) ancorchè l'antica savissima, e grandissima Repubblica Romana s' affaticasse tanto nelle leggi, tuttavia nel corso d'anni mille, e più non potè arrivare a decidere tutti li casi: E lo stesso sperimentiamo ne nostri tempi, che sebbene doppo l'invenzione delle leggi civili, e la compilazione de' sacri Canonj, nel corso di cinque secoli, e più abbiamo tanto gran numero di scrittori sopra l'una, e l'altra legge, civile, e canonica, ed anche sopra li Concilj, e sopra la Teologia Morale: Tuttavia sempre occorrono casi nuovi, o almeno alterati da circostanze particolari; sicchè non è stato, nè sarà mai possibile nelle materie legali dare per tutti i casi le regole ferme: Maggiormente per la varietà dell'opinioni, non solamente tra diversi paesi, o Tribunali, ma nelli Tribunali stessi, sperimentandosi alla giornata, che i Tribunali anche grandi, e primarij in un tempo han tenuta un'opinione, ed in un altro sono camminati con l'altra e doppo sono ritornati all'opinione antica, conforme in occasione di diverse materie si accenna più distintamente nel Teatro: Nascendo ciò dall'umana condizione, e dall'effetto naturale, al quale la legge positiva non può rimediare.

Frequenti dunque sono le questioni giurisdizionali tra li Vescovi, o altri Ordinarij de' luoghi, e li Regolari esenti dell'uno, e dell'altro sesso in quei casi, nelli quali, per delegazione Apostolica, pretendono gli Ordinarij poter con essi esercitare la loro giurisdizione, non ostante l'esenzione, ma perche questa materia de' Regolari, e di Monache ha il suo titolo particolare, però si potrà ivi vedere; poichè sarebbe troppo noiosa digressione il discorrere quivi di questa materia, ed il ripeterla ivi di nuovo. A Occorrono ancora frequentemente le questioni tra li Metropolitani, e li Vescovi Suffraganei di tre sorti. Una cioè sopra la podestà, e giurisdizione, che pretenda il Metropolitano esercitare con la persona dello stesso Suffraganeo considerato come semplice suddito, e come reo, overo per forzarlo ad intervenire nel Concilio Provinciale, o pure alla sua osservanza. Ma sebbene le regole assisto.

A
Nel libro 1.
nel titolo de'
Regolari, e
nello stesso li-
bro nel Mi-
scelaneo eccle-
siastico, e nelle
annotazioni
al concilio di
Trento.

assistono al Metropolitano: Tuttavia, parte per decreti del Concilio di Trento, e parte per Costituzioni Appostoliche, o per decreti delle Sacre Congregazioni, coll'Oracolo Pontificio (parlando della pratica della nostra Italia) non si dà il caso dell' esercizio libero di quella giurisdizione, che li danno gli Canonici, ed i Concilij più antichi, almeno in alcuni casi, senza la partecipazione, ed approvazione della Sede Appostolica, ed alle volte secondo la qualità de' negozj per l'organo di qualche sacra Congregazione.

Si dà bensì l' esercizio di questa giurisdizione metropolitana, e resta in uso più libero con li Vicarj generali, e foranei, e con altri ministri, ed ufficiali de' Suffraganei; mentre a rispetto di questi il Concilio di Trento, e le Costituzioni Appostoliche non hanno corretto, nè innovato la ragione comune, e canonica.

La seconda specie di questioni tra il Metropolitano, e li Suffraganei riguarda l'ordine dell'appellazioni, e de' ricorsi, ovvero la cognizione delle cause nella prima istanza; se, e quando possa il Metropolitano ingerirsi, e toglier le cause al Suffraganeo. Ma tali questioni parimente oggidì sono in gran parte sopite con li decreti del Concilio di Trento, il quale dispone, che la cognizione delle cause se in prima istanza debba essere degli Ordinarij, nè vi si possano ingerire li Metropolitani, ovvero li Legati, o li Nunzj Appostolici, li quali avessero prerogativa di Legato, se non in grado d'appellazione, e col suo ordine prescritto da' canonici. B

Ma perchè tal provista non toglieva gl'inconvenienti nell'avocare le cause dalli Suffraganei sotto pretesto d'appellazioni frivole, per la gran frequenza, e vicinanza de' Metropolitani in Italia. Quindi sotto Clemente Ottavo furono fatti molti decreti, li quali danno regola sopra li casi, nelli quali possa il Metropolitano ammettere l'appellazioni, ed inibire, ed in quali non possa. Ma non bastando queste provisioni, se ne fecero dell'altre sotto Urbano Ottavo. C E tuttavia non bastano ad impedire, sicchè occorrono alla giornata nuove controversie, le quali si terminano dalla Signatura di Giustizia, ovvero da qualche Sacra Congregazione. Bensì che a rispetto delli Cardinali Legati non si può dar regola per molte facoltà, che si sogliono concedere loro per Breve, conderoga a questo decreto conciliare, e particolarmente quando si tratti di Legati de latere, sicchè il tutto dipende dal tenore delle facoltà.

La terza specie di questioni tra il Metropolitano, ed il Suffraganeo riguarda la specialità d'alcune cause, nelle quali il Suffraganeo sia esente dalla Giurisdizione del Metropolitano, che non gli può inibire: Come per esempio, nelle cause d'immunità ecclesiastica, ovvero nelli decreti, che faccia in visita, in quel che però riguarda la correzione de' costumi, o in altre cose delegategli dal Concilio.

Concilio di Trento, ovvero dalle Costituzioni Appostoliche: Attesochè sebbene li Vescovi hanno comunemente quest' opinione, che quanto da loro venga ordinato in visita sia specie di decreti, o di proviste papali, senza che se ne dia appellazione suspensiva al Metropolitano: Tuttavia questa è un' opinione erronea, mentre tal privilegio s'intende solamente in quel che riguarda la correzione de' costumi, ed in alcun'altre cose, nelle quali sia specialmente provisto. D

Occorrono ancora questioni giurisdizionali tra più Vescovi vicini sopra li confini delle loro Diocesi, ovvero sopra la maggior vicinanza ad un'altra Diocesi, o ad altro luogo che sia di territorio separato, che si dice *Nullius*, per molte cose che generalmente dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Appostoliche, ovvero specialmente per casi particolari si commettono al Vescovo viciniore, particolarmente in tempo di Sede vacante. Ma ciò consiste più in fatto: Cadendo solamente la questione legale sopra il modo di regolare la vicinanza, se si debba intendere dall'estremità della Diocesi, ovvero dalla Cattedrale a quel luogo, dove sia la causa, o pure da una Cattedrale all'altra. E quest'ultima opinione pare che sia la più probabile.

Cadendo anche questa disputa di distanza tra il Vicario di Roma, e li Vescovi che sono dentro il distretto delli quaranta miglia, per la cumulativa, che con loro ha il Vicario anche nella prima istanza E. E sopra la qualità de' quali si hanno le dispute se siano veri Vescovi, o pure Coadiutori del Vescovo di Roma: Ed a' tempi nostri si è disputato, se particolarmente li sei Vescovi di Cardinalizj portino l'obbligo della residenza, e siano incompatibili con altri Vescovati, li quali portino peso di residenza, e si è risoluto per la parte negativa. F

Altre questioni occorrono tra più Vescovi, o più Ordinarij, ancorchè non confinanti, per occasione, che uno s'ingerisca ad esercitare li Pontificali nella Diocesi dell'altro, il che è proibito: Ovvero che l'eserciti nella Diocesi propria, ma con li sudditi d'un'altro Vescovo, conforme particolarmente occorre che un Vescovo conferisca gli ordini al suddito naturale d'un'altro Vescovo, sotto pretesto che abbia contratto il domicilio nella sua Diocesi, ovvero che ivi possieda il beneficio, o pure che sia suo familiare. E sopra la verificazione di questi requisiti, che gli danno tal podestà, come in cosa consistente più in fatto che in legge non può darli regola, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascun caso, che però in occorrenza si dovrà ricorrere a quel che se ne discorre nel Teatro. G

Maggiori, e più frequenti sono le questioni tra li Nunzj, ed altri

D
Nelli stessi luoghi accennati.

E
Nel disc. 50. di questo lib. 3. e nel lib. 15. de' giudizj nella relazione della Corte.

F
Nella detta relazione della Corte nel disc. 5.

G
In questo stesso lib. nel disc. 20. e 52. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 6. e 14.

altri ufficiali Apostolici. Come per esempio sono gl' Inquisitori, e gli ufficiali della fabbrica di S. Pietro, e simili, sopra l'esenzione dagli Ordinarij de' luoghi nelle cause specialmente commesse a questi Prelati, o ufficiali Apostolici, ovvero sopra l'esenzione delle persone, le quali servono il loro Tribunale. Ma dipendendo tuttociò dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà, e dalla qualità delle cause, e delle persone; quindi segue, che non può darvisi regola; sicchè nell'occorrenze si dovrà ricorrere a quel che in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro in diversi luoghi per riceverne lume, o scorta da decidere il caso, del quale si tratta. H

Nel lib. 14. nel titolo Mi-
scellaneo eccle-
siastico nelli
disc. 16. 22. e
23. ed altri.

Come ancora nello stesso Teatro si potrà vedere della questione, quando un Vescovo, ovvero un' altro superiore ecclesiastico possa esercitare la giurisdizione con li suoi sudditi nella Diocesi d'un altro senza il consenso, o'l braccio del proprio Diocesano; e se questo braccio si possa dare dal Nunzio Apostolico, con casi simili; mentre ciò dipende dalle diverse distinzioni, e circostanze del fatto; sicchè sarebbe troppa digressione il riassumerle minutamente. I

In questo lib.
nel disc. 20 ed
in detto libro
14. nel Mi-
scellaneo eccl.
nel disc. 22.

Con li proprj sudditi, e diocesani ancora occorrono delle questioni giurisdizionali rispetto al luogo del Tribunale; poichè in alcune Diocesi sogliono pretendere li sudditi, che non possa il Vescovo tirarli fuori del proprio paese, ma che debba ivi giudicare le loro cause per se stesso, ovvero per un giudice particolare: Oppure che debba necessariamente tenere il Tribunale nella Città, dove sia la Cattedrale, con cose simili: Ma quando non vi sia particolar privilegio Apostolico, ovvero una consuetudine immemorabile ben provata, in vigor della quale si possa allegare lo stesso privilegio, la regola assiste al Vescovo, che possa risiedere, ed anco tenere il Tribunale in ogni luogo, o parte della Diocesi, nè sia obbligato tenere più Vicarij; e che perciò non possano li sudditi negargli l'obbedienza. Bensì che ricorrendo questi alla Sacra Congregazione de' Vescovi, o del Concilio, si sogliono dar gli ordini alli Vescovi che debbano risiedere, ed aver il Tribunale nella Cattedrale per la maggior parte dell'anno, secondo il senso de' sacri Canoni, o almeno precisamente in certi tempi qualificati, cioè nella Quadragesima con tutta l'ottava di Pasqua, nell'Avvento, ed in certe solennità principali, secondo la natura, e qualità de' luoghi, e delle cause, per le quali il Vescovo se ne scusi. E quando vi sia giusta causa d'una grand'ampiezza di Diocesi, o di grande incommodità de' sudditi, si suole ordinare la residenza in luogo comodo, ovvero la deputazione delli Vicarij foranei con qualche maggior facoltà di quello, che per ordinario si dia loro. L

In questo stesso
libro nelli
disc. 22. ed
altre seguenti.

Ca-

Cadono anche le dispute tra più Prelati, o altre persone ecclesiastiche sopra la giurisdizione e facoltà di conferire li benefizj ecclesiastici. Ma perchè di ciò si tratta nella sua particolare materia benefiziale, però ivi si potrà vedere. M

M
Nel lib. 12.
de benefizi.

Sotto questa stessa materia giurisdizionale cade anche la giurisdizione del Capitolo della Cattedrale, o rispettivamente della Collegiata de' Prelati inferiori per il tempo, che la Sede del Vescovo sia vacante, o impedita. Ma si tralascia, per trattarsene nel libro duodecimo nel suo titolo particolare del Capitolo, e de' Canonici a fine di continuare l'ordine tenuto nel Teatro: Ed occorre anche dirne qualche cosa in occasione di accennare in compendio li decreti del Sacro Concilio di Trento nel libro decimo quarto.

Questioni di giurisdizione si possono anche dir quelle, le quali sogliono disputarsi tra più Chiese, che contrastino tra loro della prerogativa di cattedralità, o di collegialità, o pure di matricità, ovvero di altra qualità, per la quale una pretenda maggioranza sopra l'altra: Ma secondo lo stesso ordine tenuto nel Teatro di ciò si tratta nella seconda parte di questo stesso libro in occasione di trattare delle preeminenze, e delle precedenzae, e di altre prerogative.

Di molte altre cose spettanti a questa materia di giurisdizione ecclesiastica in generale tra i Prelati, ed altre persone ecclesiastiche si tratta di sotto in occasione delle questioni sopra la maggior competenza di foro tra diversi giudici, li quali siano abitualmente competenti: Ed anche occorre dirne qualche cosa nel titolo de' giudizj, in occasione di trattare della pratica, e de' Tribunali della Corte Romana.



CAPITOLO SETTIMO.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali nell'altro genere di giurisdizione, o podestà laicale tra Principi, e Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione, o podestà ecclesiastica.

S O M M A R I O.

- 1 *Se l'Imperadore abbia sovranità sopra tutti gli altri Principi del Mondo.*
- 2 *Che siano questioni ideali.*
- 3 *Che non s'attendano le storie antiche.*
- 4 *Non è materia da lagisti.*
- 5 *Delle questioni di alto dominio, e di sovranità tra il padrone diretto, ed il Feudatario.*
- 6 *Dello stesso sopra le remissioni delle cause alli Baroni, e delli Feudatarij maggiori di dignità.*
- 7 *Delle questioni di giurisdizione con gli Ambasciadori de' Principi.*
- 8 *Della giurisdizione de' popoli sopra il proprio Principe.*
- 9 *Della giurisdizione in Mare.*
- 10 *Dell'altre questioni remissivamente.*

C A P. VII.



La prima, e la più nobile questione giurisdizionale, la quale cada in questo genere di podestà laicale, riguarda l'alto dominio, e la sovranità, che (secondo il senso di alcuni Dottori) spetta all'Imperadore in tutto il Mondo sopra gli altri Re, e Principi, ancorchè assoluti, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo terzo intorno lo stesso alto dominio, e la sovranità, che secondo la mal fondata opinione d'alcuni si pretenda spettare all'Imperadore nello Stato Temporale della Chiesa; per il che que' Giuristi, li quali camminano con le sole regole cavate dal corpo delle leggi civili, ovvero dalle tradizioni degli antichi, e primi interpreti, o per dir meglio con la solita semplicità leguleica; con molta fatica assumono gran dispute sopra la soggezione, o rispettivamente sopra la libertà prescritta dalla podestà Imperiale delli Re di Spagna, e di Francia, e di Polonia, e simili, e di alcune Repubbliche, e di altri Principi.

In

In pratica però tali questioni restano ideali, e per conseguenza servono solamente per le scuole, e per le accademie, ovvero per li circoli ad effetto di esercitare gl'ingegni con le questioni in astratto, ed ideali; poichè in pratica si cammina col possesso, ovvero coll'osservanza: Particolarmente stante la total dissoluzione dell'antico Imperio Romano d'Oriente, mentre il moderno Occidentale (de' natali del quale si è discorso di sopra) si restringe alla Germania, ed in qualche sovranità, che in alcuni Principati d'Italia, forse più accidentalmente, e per caso si è indotta, conforme si è accennato nel libro primo de' Feudi.

Che però sono degni di riso quei Giuristi, o quei politici scrittori, li quali volendo adulare ad alcuni principi d'Europa, che contrastano tra loro di precedenza, ovvero delle pretese sopra alcuni Principati, vanno rivoltando carte vecchie, e Storie antiche alle quali per lo effetto del possesso, o della pratica conviene piuttosto il titolo di favole: Atteocchè sogliono dire alcuni sensati, che l'osservanza, o il possesso di più secoli, e quelle rivoluzioni che han seco portato gli accidenti, o le leggi della guerra, cagionano la perdita d'ogni antica ragione; sicchè le antiche Storie, o tradizioni servono solamente di colore, o di pretesto per coonestare la forza, la quale in fatti tra li Principi sovrani per lo più si suole stimare quella legge, da cui sono decise le liti: E questi appunto sono gli pretesti dell'Imperio de' Turchi; cioè che avendo occupato Costantinopoli, la qual era Sede dell'antico Imperio Romano, pretende che sia succeduto in tutte quelle ragioni, e per conseguenza che gli sia lecito di occupare li dominj di tanti Principi con la forza per recuperare il suo. Che però queste semplicità possono servire a fomentare l'ingiuste pretese del tiranno, il quale ci possa in tal modo convincere con le stesse armi nostre.

E per conseguenza, conforme più volte si accenna, tanto in quest'opera, quanto anche nel Teatro, particolarmente in occasione d'alcune guerre moderne, restano vane le fatiche di quei professori di legge, o di altre lettere, li quali con proposte, o con risposte si sono molto affaticati in trattare queste materie con le proposizioni, e con le regole legali, alle quali li Principi pretendono di non riconoscere soggezione alcuna: Sicchè convien bene di trattarne alli regolatori del foro interno della coscienza, ma per quel che tocca all'esterno, la pratica insegna che poco giovano; poichè le leggi, e le regole legali servono per li giudici, acciò sappiano in che modo debbano decidere le cause tra litiganti, ed ordinare l'osservanza della giustizia, acciò si dia ad ognuno quel che è suo, nè uno si renda lecito di occupare quel che è dell'altro: Ma questi giudici non facilmente di fatto si danno tra li Re, e li

e li Principi grandi, e sovrani d'egual potenza, se non l'evento della guerra, o della forza maggiore, ovvero quel che a ciascuno ordini il rimorso della propria coscienza, e del timor di Dio: Ripetendo la stessa protesta fatta di sopra, che tutto ciò si dice in semplice narrazione di quel che si suol disputare tra Giuristi, senza decidere, o fermar cosa alcuna, lasciando l'intero luogo alla verità.

5 Cadono in pratica dunque le suddette questioni di alto dominio, e di sovranità maggiore, o minore; ed in quali casi si dia luogo nelli ricorsi al sovrano tra gl'infedanti, e gl'infedati, ovvero tra il Principe sovrano di quel Regno, o di quella Provincia, e quei signori inferiori, li quali in esso possoggano Città, Terre, e luoghi senza investitura feudale in natura di allodio. Ma perchè di ciò si è dato qualche tocco a sufficienza per la notizia generale de' non professori nella materia feudale nel libro primo, però ivi si può vedere.

6 E sebbene, presupposta la subordinazione anche totale, sono frequenti, e continue le questioni giurisdizionali tra li Tribunali del Principe sovrano, e le Corti, ovvero li Magistrati di questi signori inferiori sopra la cognizione delle prime istanze, e quando le appellazioni siano legittime, o no, a somiglianza di quel che si è detto di sopra tra li Suffraganei, e li Metropolitani, o li Legati, e li Nunzi; mentre vi entrano le stesse regole, ovvero gli stessi termini, e particolarmente sopra la cognizione d'alcuni delitti, che toccano le ragioni regali. Come sono di moneta falsa, di rotture di strada pubblica, e simili accennate nel libro precedente de' Regali: Overo quando si tratti di contravvenzione di leggi, e di delitti particolari dello stesso Principe sovrano. Nondimeno, tanto nella prima specie de' feudatarj regali, e del primo ordine, in figura di Principi assoluti, quando nell'altra di feudatarj inferiori, e del second' ordine, in figura di semplici Baroni, o di Vicarj, secondo le distinzioni accennate nella detta materia feudale, non può darfi regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi; Poichè in questa seconda specie di Baroni, e di signori più subordinati, alli quali in alcune parti d'Italia si suole dar' il titolo di Domicelli, il tutto dipende dalle leggi, ovvero dagli stili del principato, che sogliono esser diversi, secondo la diversità de' paesi, conforme si ha accennato nella detta materia feudale, ed anche in quella de' Regali, in occasione di discorrere quando a questi Baroni, o signori spettino le regalie, o no. E quanto a quelli della prima specie (conforme altrove si è detto) la decisione in gran parte dipende dalla forza, ovvero dalla maggiore, o minor potenza; poichè sebbene, o per le leggi generali del padrone diretto, ovvero per le particolari dell'investitura, molte cose possono, o devo-

devono spettare al padrone come effetti dell'alto dominio, e della sovranità; tuttavia la forza sta nella pratica, ovvero nell'esecuzione, la quale alle volte, secondo le contingenze de' tempi riceve degl'impedimenti; sicchè bene spesso conviene al superiore di dissimulare: Che però non sono materie soggette al solo giudizio de' Giuristi, ma pizzicano piuttosto del politico.

7 Lo stesso cammina in quelle questioni giurisdizionali, che occorrono sopra l'esenzione degli Ambasciatori Regj, o d'altri Principi, e della loro famiglia, ovvero circa la franchizia delle loro case; mentre il tutto dipende dagli stili particolari de' luoghi, ovvero (per dir meglio) anche negli stessi luoghi; dalle contingenze de' tempi, e da altre circostanze: Insegnando le croniche, ed i diari, che agli Ambasciatori d'uno stesso Principe sia stato portato maggiore, o minor rispetto, secondo l'opportunità de' tempi: Overo che uno stesso Principe abbia dissimulato, e tollerato con molta pazienza grandissimi affronti, e strapazzi fatti a' suoi ministri, e dipendenti da uno più potente di lui: Ed all'incontro abbia fatto grandissimi risentimenti di cose di poca considerazione, e piuttosto casuali con un altro meno potente: Che però non sono materie da legisti, ed è specie di pazzia il voler trattar queste materie all'uso puro legaleico.

8 Lo stesso va detto in quell'altra questione (per quel che spetta al foro esterno) più politica che legale, e da decidersi con la ragione della guerra, più che per via giudiziaria. Sicchè resta congrua solamente alli professori del foro interno: Cioè qual giurisdizione resti alli popoli, ovvero alla Repubblica contro il proprio Principe, ancorchè assoluto, di deporlo, e di punirlo, nella maniera che nella nostra età la pratica ha insegnato in un Re Grande, il quale è stato fatto morire in pubblico palco per mano di ministro di giustizia per condanna de' proprj sudditi. Oltre che, quando anche si avesse a discorrere legalmente; sicchè quelle cose, le quali vanno considerate per li suddetti professori del foro interno, acciò entri detta giurisdizione, e potestà, si avessero da esaminare nel foro esterno giudiziario, nè meno vi si potrebbe dare una regola certa per la diversa natura, e qualità de' principati; Attesochè alcuni (per esser di conquista, ovvero per consuetudine) sono più assoluti, e monarchici senza partecipazione alcuna de' sudditi: Ed altri hanno qualche mistura del Monarchico congiunto con l'Aristocratico, ovvero con il Democratico, per qualche partecipazione de' sudditi col mezzo de' Parlamenti, o di altre adunanze; sicchè l'Imperio sia più ristretto: Ma tuttavia non è materia da legisti, e da professori del foro esterno giudiziario.

E della giurisdizione in Mare si è accennato qualche cosa nel libro precedente de' Regali. Ma parimente vi entrano le stesse ragioni politiche, più che legali: Sicchè il tutto alle volte fa più la forza, o l'opportunità, che la legge scritta, e giudiziaria.

Le altre questioni (eccetto quelle de' confini, delle quali si tratta di sotto) riguardano li casi, o le cause particolari; sicchè sono più private che pubbliche, e generali. Che però cadono sotto l'altra ispezione, della quale si tratta nelli capitoli seguenti. E quando la qualità de' paesi portasse altre questioni generali, dovrà ricorrersi a' professori, non essendo possibile, senza una gran digressione, la quale porterebbe noia, e forse qualche confusione, l'esaminare minutamente il tutto, dovendo queste notizie bastare per un lume, ovvero per una scorta da regolare gli altri casi.



CAPITOLO OTTAVO.

Delle questioni, o differenze di maggiore, o minore competenza tra più Giudici, e Magistrati dello stesso foro, li quali abbiano la stessa competenza; ma sia tra loro divisa la giurisdizione, secondo la natura, o qualità delle cause.

S O M M A R I O.

1. A chi spetti la cognizione delle cause miste, quando siano divise le giurisdizioni; civile, e criminale.
2. Quando la causa debba dirsi piuttosto criminale che civile; ed all'incontro.
3. Quando il Giudice civile inibisca al criminale, ovvero il criminale al civile.

C A P. VIII.

LA materia di questo capitolo riguarda più tosto le cause particolari tra le parti litiganti; se debbano spettare più ad un giudice che all'altro; che però sono comuni all'uno, ed all'altro foro, ovvero all'uno, ed altro genere di podestà ecclesiastica, e laicale rispettivamente.

La prima questione dunque, la quale pizzica più del generale tra essi giudici, che del particolare, riguarda il caso, che tra li Magistrati siano divisi li generi delle cause; cioè che ad uno spetti la cognizione delle cause civili, ed all'altro quella delle criminali; in maniera che il giudice, ovvero il Magistrato d' un genere non abbia giurisdizione, ne competenza nell'altro: Attosocchè tra questi entrano le questioni sopra quelle cause, le quali da' Giuristi si dicono miste; cioè che partecipino dell'una, e dell'altra qualità. Come per esempio sono le cause d'alcune ingiurie, ed offese, ovvero quelle della falsità, e cose simili, che portano seco la criminalità per il castigo del delitto, e la civiltà per l'interesse della Parte: Overo all'incontro sono quelle cause, nelle quali si tratta principalmente dell'interesse civile della parte, ma vi è la mistura di pena da applicarsi al fisco, la quale cagiona la criminalità per causa del pergiuro, o per altro rispetto, con casi simili. Ed in questi casi

cast entra il dubbio, quale di questi due giudici, o magistrati sia il competente con la privativa dell'altro, in maniera che non entrino i termini della prevenzione, delli quali si discorre di sotto nella questione seguente. E ciò particolarmente cade frequentemente in disputa nel Regno di Napoli, a causa che molte Chiese secolari, e regolari per antiche concessioni regie possiedono in Feudo, ovvero in allodio però subordinato, ed in ragione di semplice baronia alcune terre, e castelli abitati con la giurisdizione civile, restando la criminale appresso il Re, ovvero appresso altri Baroni, o Feudatarj, alli quali dal Re quella si sia concessuta, com'è solito farsi quasi di tutto quel Regno per sua disgrazia. Che però entrano le questioni nelle cause miste.

Le suddette questioni nel secolo passato furono molto frequenti, e produssero degl'inconvenienti; ma di presente in gran parte sono già sopite con decisioni di quei Tribunali, ovvero con altre regie provisioni. Ne in ciò si può dar' una regola generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi: poichè sebbene vi suol cadere una certa generalità di dover' attendere la parte principale, ovvero preponderante, la quale tira a se la parte minore, e consecutiva, sicchè, se la causa principalmente consista nell'interesse delle parti, debba dirsi civile, ancorchè per conseguenza porti seco qualche criminalità. Ed all'incontro, se principalmente si tratti del delitto, debba dirsi criminale, ancorchè in conseguenza porti la refezione dell'interesse alla parte offesa. Tuttavia diversi sogliono esser gli stili de' paesi, e de' principati; che però l'osservanza viene stimata un gran giudice.

Col presupposto della stessa distinzione di giurisdizione civile, e criminale entrano frequentemente in pratica (particolarmente nella Corte di Roma) le questioni di maggior competenza tra questi giudici, e magistrati civili, e criminali, alli quali aderiscono anche le parti interessate. Come per esempio (parlando della maggior contingenza de' casi) Muore una persona con testamento, nella quale istituisca un'estraneo, per il che li prossimi parenti, a quali sarebbe dovuta la successione ab intestato, pretendendo che quel testamento sia falso, ovvero che sia estorto con dolo, e con mal'arte, diano querela criminale contro il testamentario, il quale avanti il giudice civile dimandi d'esser dichiarato erede, ed anco di aver il possesso de' beni: Overo che un debitore, dopo aver con lunga lite stancheggiato il creditore con tutti li luttuosi, e regiri possibili, vedendosi arrivato, usi quella bella cautela, la quale ad alcuni è stata solita riuscir profittevole, di dare al creditore una querela criminale di falsità dello stromento, o di altre scritture, ovvero di usura, o di subornazione de' testimonj, o pure che diman-

dimandi il debito due volte, con casi simili; per il che nasce la questione, se il giudice civile possa inibire al criminale, ed ordinare che si aspetti l'esito della causa civile, dalla quale dipende la criminale: Overo all'incontro, se il criminale possa inibire al civile: E ciò suol dipendere dalla legittima prevenzione; cioè che quello, avanti il quale si sia introdotta prima la causa, possa inibire all'altro. Quando la natura della causa non sia tale, che possa ammettere il concorso di tutti due i processi: Overo che non ostino le leggi, o gli stili, li quali hanno gran parte in questa materia. A

Le sudette, ed altre simili questioni camminano nel concorso di più giudici, e magistrati egualmente competenti per una stessa specie di competenza, cioè che (per esempio) tutti due siano dello stesso foro laicale, o ecclesiastico, rispettivamente, per la stessa ragione d'origine, o di domicilio; sicchè la questione di competenza dipenda dalla distinzione della giurisdizione, ovvero dalla qualità delle cause. Il che anche nel foro ecclesiastico suol occorrere (benchè più di raro) quando (per esempio) il Vescovo abbia in uso di tener due Vicarj, ovvero due ufficiali distinti, uno per le cause civili, e l'altro per le criminali, conforme insegna la pratica del Tribunale del Vicario di Roma, ed anche quella dell'Arcivescovo di Milano, con altri simili, che forse vi siano.

A
In questo stesso
lib. 3. nelli
disc. 77. 79.
e 81.



CAPITOLO NONO.

Del concorso di più Giudici competenti nello stesso genere di cause civili, o criminali; ma per diverse specie, o cause di competenza, quale debba dirsi competenza maggiore, che vinca l'altra.

S O M M A R I O.

- 1 Delle diverse specie di competenza.
- 2 Il Foro del delitto è più privilegiato.
- 3 L'Attore ha l'elezione in prima istanza.
- 4 E nella seconda è dell'appellato.
- 5 Del giudizio di diffamazione, o giattanza.
- 6 Della prevenzione.
- 7 Se per il delitto commesso in un territorio possa esser il reo punito nell'altro.
- 8 Del Foro della contrettazione della robba rubata.
- 9 In quel che si discorre nel numero 7. sono di peggior condizione gli ecclesiastici; e della ragione.
- 10 Del concorso di più giudici competenti di uno stesso luogo.
- 11 Del Foro privilegiato per la roba avuta da quel giudice.
- 12 Se in ciò suffraghi l'esenzione del Foro.
- 13 Quando cessino le competenze per la diversità del patrimonio.
- 14 Se l'erede sia astretto al Foro del morto.
- 15 Della connessione, o pregiudizialità per la comunione.
- 16 Della stessa connessione, e quando vi sia.
- 17 Se si tratti di eredità, o di fideicommissi che abbia robbe in più luoghi.
- 18 Se per questa causa li Chierici possano esser chiamati avanti il Giudice laico.
- 19 Di altre questioni tra il Foro Ecclesiastico, ed il Laicale.
- 20 Della ragione, per la quale non si può discorrere di tutti i casi.
- 21 Del Foro della turbata giurisdizione, o dell'offesa fatta al giudice.

C A P. IX.



Olte sono le forti, ovvero le specie di competenza ordinaria, o regolare, per lo che nascono le questioni, quali di loro debba dirsi la maggiore sicchè vinca l'altra, e tirarsi a se la cognizione della causa: Attesocchè una è quella dell'origine: L'altra del domicilio: L'altra del delitto: L'altra del contratto: L'altra del destinato pagamento, o adempimento: E l'altra della situazione delle robbe, delle quali si tratta. Che però verificandosi più delle suddette specie in una stessa persona, o causa, la quale debba esser giudicata da un solo, entra il dubbio a chi ne spetti maggiormente la cognizione, e debba dirsi di maggior competenza. **A**

La regola generale assiste al foro del luogo del delitto, quando si tratti in criminale: Overo in civile al luogo del contratto, o del destinato pagamento, ovvero adempimento di qualche si è promesso senza escludere gli altri fori, a favore di quello, a chi si è promesso l'adempimento, mentre il creditore può, se vuole, convenire il debitore negli altri fori suddetti. Ma il punto sta, se debba esser forzato agitare contro il debitore più in uno, che in un'altro, quando da questo sia prevenuto: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Ma però non può darvisi regola certa per la gran varietà de' stili in ciascun dominio, o principato: Regolarmente però la competenza di più fori della stessa istanza s'intende introdotta a favore del creditore, ovvero dell'attore, al quale si dà la facoltà d'eleggere uno di più giudici competenti nella stessa istanza, ma nell'altre istanze d'appellazioni l'elezione d'uno di più giudici competenti si concede all'appellante. **B**

Bensì che alle volte questa elezione anco nella prima istanza si dà al debitore, ovvero al reo, quando per causa delli vantamenti del creditore, o dell'attore il reo debitore intenti avanti un suo giudice competente quel giudizio, il quale dalli Giuristi si dice di jattazione, ovvero di diffamazione, del quale si discorre nella materia giudiziaria. **C**

Come ancora nelle cause criminali il privilegio del foro del delitto fuol cessare, quando essendo quel giudice molto negligente, si sia senz'affettazione prevenuta la causa dal giudice dell'origine, ovvero da quello del domicilio. **D** Che però in ciò non facilmente si può dare una regola certa, essendo materia arbitraria secondo le circostanze particolari di ciascun caso.

Il concorso delle suddette diverse specie di Fori ciò non sempre cammina: Attesocchè in criminale, quando si tratta di delitti camminerà bene in tutto quel principato, ma non già fuori di esso, in principato alieno.

A Di questa specie, e del concorso tra loro si tratta in questo stesso lib. nelli disc. 57. e 71. con molti sequenti, e nel lib. 15 de' giudizi nel disc. 3. ed in altri.

B Nelli luoghi suddetti e nel disc. 62 di questo lib. e nel detto tit. de' giudizi nel disc. 30 nel disc. 37. dell'appellazione.

C Di questo giudizio si tratta in questo stesso lib. nel disc. 62 e nel detto lib. 15. de' giudizi, nel disc. 2. e 3. e 16.

D Nel detto disc. 57. di questo lib. ed in altri.

alieno indipendente, e, anche se fosse l'uno, e l'altro posseduto da una stessa persona con diversi titoli; Poichè, se (per esempio) uno nel Regno di Napoli facesse qualche delitto, o nella sua patria, o in altro luogo di suo domicilio, non potrà essere molestato nel Regno di Sicilia, ovvero nel Ducato di Milano, ancorchè ivi contraesse ovvero avesse già il domicilio. Overo, che all'incontro nel luogo del domicilio facesse il delitto, e si ricoverasse nel luogo dell'origine, quando nel luogo, nel quale si sia ricoverato non vi fusse la preordinazione con le distinzioni che danno li Criminalisti, non ostante che siano principati posseduti dallo stesso Rè di Spagna; mentre il detto Rè vien considerato come rappresentante tante persone diverse: Molto più quando anche materialmente siano diverse le persone de' Principi: Ogni volta però che non si tratti di quei delitti, li quali siano da per tutto punibili, come per esempio, è quello dell'eresia, o dell'apostasia, o di altro che concerna la fede. O pure che secondo li concordati de' Principi confinanti, non siano delitti tali, che un Principe debba rimetter all'altro quello, che si ricovera nel suo principato, sicchè parimente in ciò hanno gran parte gli stili de' paesi. E.

E
Di ciò si discorre
nell'lib. 2. de'
Regali nel sup-
plemento in oc-
casione di trat-
tare della con-
fiscazione.

8 Cade però il dubbio se la contrettazione del delitto dia competenza di foro anche all'incompetente: Come per esempio occorre ne i furti commessi in un principato, o territorio; se il portar seco la robbia rubata in un'altro principato, o territorio possa dar'adito al Magistrato di questo luogo a punirlo. Il che si può ancora esemplificare nelli ratti, che si facciano delle donne, o de i furti: O pure nel tener appresso di se la moneta di un'altro Principe in quel suo principato falsificata, con cose simili: Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni tra Criminalisti, ma parimente vi ha gran parte lo stile, ovvero l'osservanza; sicchè non può darvisi una regola certa. F.

F
Se ne accenna
qualche cosa
nell'lib. 14. nel
miscellaneo ec-
clesiastico nel
disc. 11 ed an-
co nel lib. 15 de
giudizj di
quest'opera
accennando
qualche cosa
della materia
criminale.

9 Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli ecclesiastici di qualche siano i laici; poichè questi soggetti al Principe secolare, quando sono fuori di quel principato, o territorio, ovvero secondo li diversi stili fuori di quella provincia, o presidato, ancorchè in dominio dello stesso Principe, non hanno ordinariamente da temere: Ma gli ecclesiastici in ogni luogo cattolico, e comunicabile (quando la potenza de' laici de facto, ed ingiustamente non l'impedisca) possono essere molestati, e puniti. O pure che carcerandosi debbano esser rimessi al proprio Ordinario per la stessa ragione, la qual cammina negl'inquisiti d'eresia, o di apostasia, o di altro delitto concernente la fede; cioè che per tutto il Mondo è un solo Principe ecclesiastico, ch'è il Papa, ed è un solo territorio.

Si danno ancora in uno stesso luogo, e per la stessa causa di competenza di origine, ovvero di domicilio, o di contratto, o di delitto più, e diversi giudici egualmente competenti. Come per esempio in Roma sono: Il Governatore: Il Vicario: L'Auditore della Camera: E rispettivamente il Senatore: Attesochè tra loro entrerà la prevenzione, e quello farà il competente, il quale abbia legittimamente prevenuto. G.

G
Nell'lib. 15. nel-
la relazione
della Corte
trattando di
questi Tribu-
nali.

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragione particolare, per la quale la causa debba spettare ad uno, cioè che (per esempio) si tratti di cosa avuta da sua mano, come occorre quando si tratti di render conto di qualche tutela, o amministrazione avuta dalle mani d'un giudice, ovvero che dal medesimo si sia avuto il denaro, o la robbia, con obbligo di restituirla, ed in casi simili. H.

H
In questo libro
nel disc. 5. e
nel disc. 24.

A tal segno che alcuni credono, che se un chierico, ovvero in altro modo esente dalla giurisdizione di quel giudice abbia avuta da esso la tutela o altra amministrazione, o robbia, o denaro, possa avanti di lui esser convenuto, non ostante l'esenzione. Il che però riceve molta contradizione, sicchè non può darvisi una regola certa, avendovi gran parte l'osservanza almeno de facto conforme più distintamente si discorre nel Teatro, ed anco di sotto nel cap. 11., dove si distingue. I.

I
In questo libro
nelli detti di-
scor. 58. e 94.

Non sempre però le sudette specie di competenza hanno luogo; attesochè regolarmente camminano negli obblighi indifferenti, e personali, ma non già quando si tratti di cause contro quella persona per altro soggetta per una ragione accidentale, sicchè la persona materiale, la quale abbia l'origine, ovvero il domicilio in luogo, rappresenti più, e diverse persone formali per la diversità de' patrimonj, o delle signorie in diversi principati. Come per esempio: Se un signor Romano, il quale sia suddito di questo foro per ragione d'origine, o di domicilio, ovvero per l'uno, e l'altro possieda Feudi, o stati, ed altri effetti nel Regno di Napoli, o in quello di Sicilia, o nella Toscana, o in Lombardia, o in altri paesi fuori d'Italia, in tal caso per le cause spettanti a detti stati, e patrimonj non potrà esser convenuto in Roma per ragione dell'origine, o del domicilio, mentre in ciò rappresenta persone diverse, conforme parimente più distintamente si discorre nel Teatro. L.

L
Nel disc. 90. di
questo libro.

Cadendo il dubbio, se essendo crede di un'altro, il qual era di diverso foro, possa per ciò esser convenuto in quello del domicilio, ovvero dell'origine propria: O pure all'incontro possa essere convenuto nel Foro del morto, ancorchè non sia a quello soggetto: O in quel luogo, nel quale sia situata la robbia, ancorchè

M ché non vi sia la soggezione della sua persona. E sopra di ciò in occorrenza dovrà ricorrersi a quel che se ne discorre nel Teatro *M* mentre per la varietà dell'opinioni, e per le diverse distinzioni non può facilmente darsi una regola certa, ed uniforme per la capacità d'ogn'uno; sicché farebbe indurre piuttosto confusione.

N Si danno però de' casi, ne i quali uno tra più giudici sia il più competente, anzi che tiri a se tutte l'altre cause, anche a rispetto di coloro, che non sieno sudditi al foro: Come per esempio (parlando per il caso più frequente): Se si commette un delitto da più persone, le quali sieno di diverso foro, cioè chierici, e secolari: In tal caso il giudice ecclesiastico (secondo l'opinione che tiene la Corte Romana, con l'infra scritta distinzione) conoscerà tutta la causa, anche a rispetto de' laici per due ragioni: Una cioè del foro più degno, il quale tira a se il men degno: E l'altra per la connessione; acciò non si dia l'inconveniente, che di due, o più inquisiti di aver fatto unitamente lo stesso delitto, uno ne sia condannato, e l'altro assoluto. *N*

Và intesa però questa proposizione (anche nella Corte di Roma) con le dovute distinzioni, e che veramente si verifichi detta circostanza di connessione, o di pregiudizialità; cioè che se si tratta (per esempio) di un'omicidio, o di un'altro delitto commesso dal laico con mandato del chierico; o all'incontro; in tal caso ciò cammini senza dubbio, attesochè la connessione resta chiara. E lo stesso quando il chierico, ed il laico sieno egualmente delinquenti, o inquisiti d'uno stesso delitto premeditato, e fatto congiuntamente, precedente trattato, e concerto tra loro; mentre altrimenti un processo potrebbe distruggere l'altro: Purchè le difese non sieno diverse, e per cause totalmente diverse: Ma quando cessino queste, o simili circostanze, sicché le difese possano esser diverse, o che ciascuno sia tenuto solamente di quel che ha operato, e per conseguenza che cessino detti inconvenienti: In tal caso ciascun giudice conosce il suo suddito, imperciocchè vengono riputate tante cause, quanti sono li delinquenti.

Bensì che nello Stato Ecclesiastico questa pratica ha luogo tra li Vescovi, o altri Ordinarij de' luoghi, e li Baroni; mentre nell'altre Città, e luoghi non baronali dello stesso Stato, quando si dia il caso di queste cause così connesse, essendo li Presidi, e li Governatori per lo più Prelati o togati ecclesiastici, e per trattarsi d'un Principe ecclesiastico è solito dalla Consulta, coll'oracolo del Papa cometterli allo stesso Preside, o Governatore secolare, che conosca tutta la causa, conforme si accenna anche di sotto nel cap. II.

La

16 La suddetta ragione della connessione opera ancora lo stesso effetto in tutti gli altri casi, nelli quali quella entrasse: E questa connessione si può dare in due maniere: Una cioè quando la sentenza data con uno potrebbe fare stato con l'altro, e pregiudicargli: E l'altra, che le ragioni dell'uno, e dell'altro dipendano da uno stesso punto indiviso, sicché potrebbe risultarne l'accennato inconveniente, che sopra lo stesso punto, e nello stesso tempo nascano più sentenze contrarie di diversi giudici; poichè in tal caso si devono unire tutte avanti di uno, conforme particolarmente insegna frequentemente la pratica nel concorso de' creditori, ovvero in cause simili, nelle quali entri la stessa ragione, nella quale sta tutta la forza. *O*

17 Si discorre ciò secondo l'opinione, e pratica della Corte Romana; non intendendo di stabilire regola generale dappertutto per la diversità delle opinioni, o de' stili; mentre in alcune parti li magistrati secolari, non vogliono ammettere questa pratica, anche in criminale, ma che ogn'uno conosca il suo suddito: Sicché se ne lascia l'intero luogo alla verità, non pretendendo io in quest'opera di decidere cos'alcuna.

Presupposta detta regola, che si tratti di cause, le quali abbiano connessione, ovvero che si tratti di giudizi universalmente, in maniera ch'entri la stessa ragione: In tal caso cade il dubbio, qual sia questo giudice, il quale debba aver la cognizione di tutta la causa, e d'inibire agli altri come più competente. Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, particolarmente quando si tratti d'un'eredità, ovvero d'un fideicommissio, che abbia robbe sparse in diversi paesi, o territorj: Attesochè alcuni vogliono, che debba esser migliore la condizione di quel giudice, il quale abbia prevenuto, e che sia stato il primo: Altri che si debba attendere il giudice del luogo, nel quale sia posta la maggior parte della robba: Ed altri, che si debba attendere quel luogo, nel quale sia morto quello, della cui eredità si tratta, ovvero dove avea il domicilio fisso: Ed altri che s'attenda il luogo della robba più principale, e qualificata; sicché si possa dire di esser ivi il capo dell'eredità, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. *P* Che però non può darsi una regola ferma applicabile ad ogni caso, per la diversità dell'opinioni, dovendosi camminare con quella, la quale sia ricevuta, e praticata in quel luogo.

18 Anzi quando si tratta di giudizi universalmente, vogliono molti, che il giudice laico sia competente, anche de' chierici, e di altri ecclesiastici, per la ragione che non sia competenza forzosa, ma volontaria; cioè che il giudice laico denunzi, come avanti lui si tratta quel giudizio universale, acciò stimando d'avervi interesse possa, se vuole, dir' il fatto suo, e riparare al suo pregiudizio.

O
Nelli suddetti luoghi, ed anche nel disc. 60. e nel disc. 94. ed altri di questo libro.

P
Nel disc. 87. di questo lib.

In questo stesso lib. nelli disc. 75. e 86.
Nel disc. 74. e 76. di questo titolo, e nel supplemento dello stesso.

Q giudizio, senza che niuno lo sforzi a comparire, sicchè si dica reo volontario. **Q**

Nelli disc. 58. con due seguiti e 62. e 63. e 94.

Però così in questo punto, come in molti altri che occorrono tra il foro ecclesiastico, ed il secolare: Come per esempio, quando il chierico succede al laico, col quale era cominciata la lite nel foro laicale: Overo quando, pendente la lite, o l'inquisizione, il laico si faccia chierico: O che la robba, la quale sia in lite avanti il giudice laico, sia alienata nel chierico: O che all'incontro, pendendo la lite nel foro ecclesiastico: il collitigante diventi laico, o che in altro modo la robba passi in mano di laico, con casi simili. **R** Io non intendo dir cosa alcuna determinatamente, mentre pare che oggidì queste, e simili questioni siano divenute più politiche, e fazionarie, che legali: Che però se ne lascia parimente il luogo alla verità, potendosi nell'occorrenze vedere qualche se ne va accennando nel Teatro ne' luoghi accennati, o pure si dovrà ricorrere a' professori pratici delle opinioni, e degli stili del paese, nel qual di ciò si tratti.

Nelli luoghi di sopra accennati, e particolarmente nel disc. 94. ed anche nel lib. 15. de' giudizj.

Maggiormente, che sarebbe troppo gran digressione incongrua a non professori, ed a quest'opera il voler esaminare minutamente queste, e simili cose, con riferire le diverse opinioni, e li loro fondamenti, o le distinzioni, che da alcuni si vanno dando per conciliare: Sicchè (conforme si è detto da principio) questa materia, la quale nelle leggi civili era forse la più facile, e la più piana; oggidì, parte per la diversità de' fori, ecclesiastico, e laicale, e parte per la gran molteplicità de' principati, e diversità delle loro leggi, e stili, è divenuta una cabala impercettibile, ed incapace di regola, come ridotta più tosto al politico, ed al fazionario, che soggetta alla verità legale.

S Quando poi tra più giudici s'intenda introdotta la prevenzione, acciò ne risultino gli effetti di sopra accennati, si discorre nella materia de' giudizj in occasione di trattare dell'introduzione, e della pendenza della lite. **S**

Nel lib. 15. de' giudizj nel disc. 3. e 16. ed anche in questo l. frequentemente.

Oltre li suddetti casi ordinarj di competenza di foro, cioè di origine, di domicilio, di contratto, di delitto, del sito della robba, e del destinato pagamento: Vi sono de' casi straordinarj, ed accidentali: Conforme particolarmente si stima sopra tutti privilegiato; e contro il quale non vaglia esenzione alcuna quello dell'offesa, o turbata giurisdizione: Overo (come li Giuristi dicono)

T dell'offesa delle sue orrecchie con le falsità, o irreverenze: Purchè vi sia la competenza abituale, sicchè non osti quell'incompetenza, che si dice totale, ed onnimoda. **T**

In questo lib. nel disc. 36.

CAPITOLO DECIMO.

Dell'ordine, che si deve tenere tra più fori, e giudici per la diversità dell'istanze: Ed anche delle persone, o casi privilegiati, overo straordinarj, nelli quali l'ordine solito riceve alterazione.

S O M M A R I O.

- 1 Le questioni del capitolo antecedente sopra il concorso di competenza camminano nella stessa istanza; e dell'ordine graduale tra l'istanze.
- 2 Li tribunali del Principe sovrano non possono toglier le cause alli Baroni, e ad altri giudici inferiori.
- 3 Del consenso nella giurisdizione di un giudice competente.
- 4 Della recusazione del giudice sospetto.
- 5 Gli ecclesiastici anche volendo, non possono soggettarli al giudice laico.
- 6 Non possono le parti d'accordo toglier le cause a chi spettano.
- 7 Il Giudice non può rinunciare alla sua competenza in pregiudizio delle parti.
- 8 Del decreto del Concilio di Trento, che le cause in prima istanza spettino all'Ordinario, con le sue limitazioni remissivamente.
- 9 Della stessa regola negli altri principati secolari.
- 10 Dell'ordine tra diversi giudici di appellazione.
- 11 Del privilegio dell'elezione del foro, dato alle persone miserabili.
- 12 Cammina anche nel foro ecclesiastico.
- 13 Dello stesso privilegio.
- 14 Dell'elezione del foro, che dà l'obbligo camerale, o altra convenzione delle parti.
- 15 Del foro militare de' soldati.
- 16 Di altri giudici particolari. E specialmente de' Maestri di strada, e dell'Annona.
- 17 Del foro della Città di Roma come patria comune.

C A P. X.



Quanto si è accennato nel capitolo antecedente del concorso di più giudici, ovvero di più fori di una stessa giurisdizione, ecclesiastica, o secolare rispettivamente cammina col presupposto, che o per la stessa, o per diversa ragione di competenza siano tutti giudici ordinarij della prima, ovvero di altra istanza; sicchè in questa siano eguali: Non già quando il concorso sia tra più giudici egualmente competenti, anche per la stessa ragione di competenza, ma con la diversità delle istanze, perchè uno sia giudice ordinario della prima, e l'altro sia della seconda istanza, per causa d'appellazione, o di ricorso; mentre tra questi non si dà concorso coeguale, e simultaneo, ma graduale, e successivo: Cioè, che prima la causa si deve conoscere dal giudice ordinario della prima istanza, e dopo in grado d'appellazione, o di ricorso dall'altro superiore nella seconda, il quale perciò non ha giurisdizione attuale, ed esercibile nella prima istanza. A

A
In questo stesso
libro nelli
disc. 50. e 51.
e 68. e nel lib.
14. nelle an-
notazioni al
Concilio di
Trento nel
disc. 33.

2 Cammina ciò generalmente per regola di ragion comune nell'uno, e nell'altro foro, conforme (parlando del laicale) insegna la pratica in quei paesi, nei quali sia frequente l'uso de' Baroni, conforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che se li tribunali Regi, anche maggiori, mettono le mani nelle cause civili, o criminali de' vassalli, li Baroni ne dimandano, e ne ottengono la remissione alli loro ufficiali, finchè si consumi la loro giurisdizione, la quale in molte parti non si ferma nella prima istanza, ma si estende per lo più alla seconda, ed anche in alcuni alla terza secondo la diversità de' privilegi, o delle consuetudini: E dopo consumate queste istanze col suo dovuto ordine graduale, non già per salto, passano le cause per appellatione, o per ricorso alli Tribunali maggiori del Principe sovrano: Quando non si tratti di alcuni casi speciali, delli quali ne spetti la cognizione immediata, ed a drittura al sovrano, ed a suoi Tribunali maggiori, conforme di sopra si è accennato in quei casi, li quali riguardano le regalie del sovrano:

Ciò è tanto vero, che sebbene un giudice incompetente, e recusabile può diventar competente per il consenso delle Parti, e per quella, che li Giuristi dicono prorogazione di giurisdizione, purchè vi sia la competenza abituale, sicchè l'impedimento, ovvero la recusabilità consista nell'incompetenza attuale, conforme si discorre nella materia giudiziaria, nella quale si tratta, quando si dica d'esservi questo consenso sufficiente; B Ed ivi ancora si tratta

B
Nel lib. 15.
de' giudizj
nel disc. 3. ed
in altri.

tratta della recusazione de' giudici, per altro competenti per capo di suspezione C Non potendosi prorogare tra le parti quella giurisdizione, la quale non vi sia ne anche abituale. Come per esempio occorre ne i chierici, e nelle persone ecclesiastiche, le quali anche volendo, non possono consentire al foro laicale, come rei necessarj, con casi simili. D

6 Nondimeno, quando anche le parti d'accordo volessero mutare quest'ordine, comandare a drittura al giudice, ovvero al Tribunale superiore dell'appellazione, o del ricorso, tuttavia non lo possono fare in pregiudizio del Barone, o di quell'altro magistrato, al quale spetti la cognizione della prima, o di altra istanza, sicchè a sua requisizione se gli deve rimettere la causa, conforme la frequente pratica insegna. E

7 Ed all'incontro, se il Barone, ovvero l'uffiziale, al quale spetta questa giurisdizione, o prerogativa, renunziando alle sue ragioni si contentasse, che la causa fosse conosciuta dal giudice, o dal tribunale superiore: Nondimeno ciò non ostante, le parti, ovvero ciascuna di esse possono dimandare, che si osservi l'ordine dovuto. Quando però qualche legge, o stile particolare del principato non persuadesse il contrario; mentre (conforme più volte si è accennato) per la gran diversità de' principati, e de' dominj, e delle loro leggi, o stili non possono darsi quelle regole generali, che anticamente si davano dalli Giuriconsulti della Repubblica, ovvero dell'Imperio Romano.

Molto più cammina nel foro ecclesiastico, per la moderna espressa legge altre volte accennata del Concilio di Trento, per la quale precisamente si ordina, che tutte le cause nella prima istanza debbano esser conosciute dagli Ordinarij de' luoghi, e non possano ingerirvisi li Metropolitanj, ovvero i Legati, e li Nunzj, conforme di sopra in altra occasione si è accennato.

9 Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale, secondo la pratica cotidiana, si rimettono agli Ordinarij le cause, le quali nella prima istanza vi si introducessero, conforme più distintamente si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli Tribunali, e della Corte Romana, e particolarmente delli Tribunali dell'una, e dell'altra Signatura; di grazia, e di giustizia, dove ancora si discorre quali siano le appellazioni legittime, ovvero quando si verifichi quella negligenza, per la quale, secondo la disposizione del suddetto Concilio, merita l'Ordinario d'esser privato di questa giurisdizione: Ed anche quali siano quelle cause gravi, che meritano di dirsi curiali, da doverli conoscere nella Corte, anche nella prima istanza, ed eccettuate dal

Tomo II.

E

Conci-

C
Nello stesso
disc. 3. de' giu-
dizj.

D
In questo stesso
libro nelli
disc. 58. e se-
guenti e 44:
dove si tratta
della materia
e nel Miscella-
neo eccl. nel
lib. 14. nel disc.
2. dove si tratta
dell'immunità
ecclesiastica.

E
Nel detto disc.
58. e seguenti
di questo lib.
ed in altri co-
me sopra.

F Concilio, ovvero che al Concilio si deroghi dal Papa, commetten-
do la causa in Rota, ovvero in altro Tribunale. F
nel libro 15. nella relazio-
ne della Corte
nel disc. 30.
e 31.

10 Come ancora nella stessa materia giudiziaria si discorre dell'or-
dine graduale, il quale si deve tenere tra più giudici d' appella-
zione, e di ricorso, essendo proibita l'appellazione, che li Giuri-
sti dicono per salto, eccetto che al Papa, conforme ivi più distinta-
mente si discorre.

Quest'ordine però alle volte riceve la sua variazione, o alterazio-
ne, non solamente ne' casi particolari per dispensa del Principe, o
per qualche special delegazione, ma anche generalmente per pri-
vilegio dato dalla legge comune ad alcune persone, le quali si di-
cono miserabili. Come sono le vedove, le vergini, e li pupilli, li
quali però siano orfani di padre, ed altre persone simili, circa le
quali, per la solita varietà dell'opinioni e stili, non può darsi una
regola certa, e generale; mentre in alcune parti sotto questo ge-
nere di persone miserabili vengono annoverate anche le Chiese, e
le Comunità de' luoghi, e li chierici, ed altre persone ecclesiasti-
che; ed altrove ciò non s'ammette, sicchè bisogna regularsi con gli
stili particolari de' paesi, e Tribunali, nei quali siano le cause.

A queste persone dunque si dà privilegio di mutare dett' ordi-
ne, e di eleggere a dirittura il Tribunale supremo del Principe,
ed anche da questo variare, scorgendosi la solita varietà d' opinio-
ni, e de' stili circa la facoltà di revariare, ed anche se sia ne-
cessario, o no il giuramento della perorrescenza, o pure se si dia
tra più persone miserabili la conuassazione di questo privilegio:
Overo che quello non entri a favore della persona miserabile,
la quale sia convenuta come crede d' un altro non privilegiato,
e che abbia luogo, quando il privilegio sopravenga pendente la
lite: Overo se cessi quando la vedova si mariti con altre simili

G Di questo pri-
vilegio si trat-
ta in questo
stesso lib. nelli
disc. 66. e 72.
e nel disc. 3.
del libro 15.
de' giudizj.

questioni, sopra le quali è impossibile dar una regola certa mo-
dificabile per la capacità d' ognuno: Ed anche perchè riuscirebbe
troppo noiosa digressione il voler per minuto riassumere il tutto.
Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici in
quel paese, o Tribunale, essendo materia, nella quale hannogran
parte li stili, e l'osservanza. G

Hanno disputato li più antichi se questo privilegio, come de-
rivante dalla legge civile, debba aver luogo nel foro ecclesiastico,
particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Tren-
to. Ma in pratica oggidì è ricevuta l'opinione affermativa per la
ragione, che gli stessi sacri canonisti dispongono, che in quei casi,
ne' qua-

ne' quali da loro non si sia provisto, si debba camminare con le
suddette leggi. H

13 Cammina bensì questo privilegio da luogo a luogo, ma non tra
più Tribunali dello stesso luogo, con il di più che in questa ma-
teria si va accennando nel Teatro: Dove particolarmente si dice,
che non ha luogo, quando si tratti di variare il foro del rendi-
mento de' conti d' un' amministrazione, ovvero contro l' obbligo
secondo la forma della Camera Apostolica, con casi simili. I

14 Si dà ancora questo privilegio d'elezione di foro, per altro in-
competente, e recusabile (purchè però vi sia la competenza gene-
rica ovvero abituale) per convenzione delle parti, che per esem-
pio si faccia il patto, che il debitore possa esser convenuto in
ogni, e qualunque foro, e Tribunale: E questo patto s' intende
posto nella forma del detto obbligo della Camera Apostolica, che
tra gli altri privilegj ha questo dell'elezione del foro, pervertendo
l'ordine solito.

Ancora si danno dei casi particolari, ne' quali si muti il det-
to ordine, e che li giudici ordinarij non abbiano la suddetta cogni-
zione. Come per esempio sono li soldati, li quali abbiano il loro
giudice, ed il foro particolare, che si dice militare, sopra del
quale parimente non si dà regola certa, e generale per la diversità
delle leggi, e degli stili, e Principati. L

Ed anche sono alcune arti, o collegj, o professioni, ovvero luo-
ghi pii, li quali hanno li loro giudici particolari: Opure sono al-
cune materie che riguardano il ben pubblico: Come per esempio
sono li giudici dell'Annona, e della Grascia, ovvero gli Edili, che
in Roma si dicono li maestri di strada, e simili, e delli quali si
discorre in occasione della relazione della Corte di Roma, e de'
suoi Tribunali. M

Vi è una certa competenza di foro particolare della Città di Ro-
ma, cioè, ch' essendo questa patria comune a tutto il Mondo,
quindi segue che si dica foro competente di ciascuno, il quale in
essa si trovi, e come si dice, vi sia appreso. Ma ciò contiene un'
equivoco, posciacchè ciò camminava anticamente, quando era ca-
po del Mondo, e residenza della sede Imperiale, come Città Me-
tropoli di tutti: Sicchè oggidì resta ciò verificabile, a rispetto del
foro secolare, e di quelli dello Stato Ecclesiastico. Ed anco per
tutti li cattolici, come Corte, e residenza del Papa di modo che
vi entri la stessa ragione nelle cause meramente ecclesiastiche, e
spirituali: Eccetto che per li Vescovi, li quali vengano per visi-
tar le Chiese di S. Pietro, e S. Paolo, che si dice la visita de'
Apostoli, conforme nel Teatro si discorre. N

Nelli stessi luo-
ghi.

I
In questo lib.
nel disc. 71.
e nel lib. 15.
de' giudizj,
trattando del
dett' obbligo
Camerale.

L
In questo stesso
lib. nel disc.
78.

M
Nel lib. 15:
nella relazio-
ne della Corte,
e qualche cosa
in questo lib.
nelli discorsi
82. 83. e 85.
e particolar-
mente delli

Edili, o ma-
estri di strade,
nel lib. 2. de'
Regali nel
disc. 141.
e del Prefetto
dell' Annona
nello stesso
lib. 2. de' Re-
gali nelli disc.
44. e 45. e
125.

N
In questo lib.
nel disc. 89.

CAPITOLO UNDECIMO.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d' un' altro indipendentemente da quello , il quale ne sia padrone . E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale . Particolarmente della differenza tra la giurisdizione ordinaria , e la delegata . Finalmente se la giurisdizione particolare , data ad uno per certi casi , s' intenda privativa , o cumulativa con li giudici ordinarj , li quali abbiano la giurisdizione universale .

S O M M A R I O .

- 1 *Se sia necessario che l'Ordinario del luogo dia il braccio , o consenso ad un giudice delegato.*
- 2 *Alle volte il governatore può , e deve impedire l' esecuzione degli ordini del suo superiore.*
- 3 *Nell' estorsioni de' Commissarj hanno colpa li Governanti locali.*
- 4 *Quando uno eserciti senza licenza dell' Ordinario giurisdizione nel suo territorio.*
- 5 *Del Vescovo , o altro Giudice , il quale eserciti la giurisdizione volontaria col suo suddito in territorio alieno.*
- 6 *Dello stesso esercizio della giurisdizione contenziosa ; si distingue.*
- 7 *Della carcerazione di fatto in territorio alieno.*
- 8 *Dell' affissione de' ceduloni , ed editti.*
- 9 *Della giurisdizione con li regolari esenti remissivamente.*
- 10 *In che modo si acquisti la giurisdizione nel territorio d' altri.*
- 11 *Se il Nunzio , o altro Commissario Appostolico può dare quel braccio , che deve darsi dall' Ordinario.*

C A P. XI.



Ono molti i casi , li quali cadono sotto questo capitolo di esercitar giurisdizione in quel degli altri ; che però si deve camminare con la loro distinzione , senza la quale , quasi in tutta questa facoltà legale , si pigliano de' molti equivoci.

Il primo caso dunque sarà , quando si tratti di giudici , o di commissarj particolari , ed esstraordinarj di quello , il quale sia sovrano , ovvero in altro modo superiore in quel luogo , nel quale la giurisdizione si abbia da esercitare . Ed in tal caso si distingue tra le cause del foro ecclesiastico , nelle quali debba procedere un giudice commissario Appostolico speciale , sicchè senza mistura de' Magistrati secolari , e senza que' la notirìa , che questi , secondo li varj stili , ne sogliono pretendere , (conforme si è accennato di sopra) in maniera che sia solamente la questione col Vescovo , ovvero con qualche altro Prelato ordinario del luogo , se possa il commissario Appostolico esercitare giurisdizione senza il suo braccio , o consenso : E tra le cause del foro laicale , senza mistura d' ecclesiastici ; cioè , se un commissario regio possa esercitare giurisdizione nelli luoghi del Regno senza il braccio , o consenso del Governatore , o di altro ufficiale ordinario di quel luogo .

Discorrendo la materia con li soli termini legali : Questo braccio , o consenso non è necessario ; attesochè il delegato , ovvero il commissario esercita quella giurisdizione in nome del delegante , il qual è padrone del territorio , ovvero vi ha la giurisdizione , e potestà sufficiente , ed è superiore del Magistrato , o Prelato locale , e per conseguenza non ha garbo , che il superiore debba domandar licenza al suddito .

Nondimeno forse da per tutto , per leggi , ovvero per stili particolari con molta ragione si pratica il contrario ; cioè , che il delegato , ovvero il commissario particolare debba partecipare al giudice , o magistrato ordinario del luogo la sua commissione , o facoltà , prima di metterla in esercizio : Non già che la sua facoltà debba aver dipendenza dall' ufficiale locale , e che questo gli comunichi autorità alcuna : Ma perchè il governante del luogo riconosca , se quella commissione sia vera , o no , per riparare gl' inconvenienti , che con le false commissioni , o patenti alcuno , per estorquer denaro , ovvero per far qualche ingiuria , ed offesa , si finga giudice delegato , o commissario di qualche superiore . Come ancora , quando la commissione sia vera , e legittima , riconosca il suo tenore , e le sue restrizioni ad effetto di non permettere , che quel commissario si stenda più di quel che importino le sue facoltà :
Tomo II. E 3 O pure

O pure perchè alle volte, conoscendo per le contingenze de' tempi, o di altri accidenti, che quell'esercizio di giurisdizione potrebbe in quel luogo partorire de' scandali, e dell'inconvenienti, ovvero de' gravi pregiudizj contro la verisimile intenzione del delegante, il quale con false narrative, o con falsi presupposti fosse stato ingannato, può, e deve il magistrato locale impedirlo, o moderarlo, mentre (conforme di sopra si è accennato) quando vi concorra giusto motivo, sicchè non segua, per disubbidienza, o ribellione, può il Magistrato locale impedire o differire l'esecuzione degli ordini del Principe, o del superiore per avvisarlo delle difficoltà, che gli occorrono, e degl'inconvenienti, che potrebbero nascere, per aspettare nuov'ordine: Overo per dar tempo alla parte non intesa di ricorrere, e rappresentare le sue ragioni, secondo le circostanze del fatto, dalle quali dipende il tutto. A

A
Nel lib. 2. de'
Regali nel disc.
148. e nellib.
14. nel Mi-
scellaneo eccl.
nel disc. 22.

Quindi pare, che l'estorsioni, e l'esorbitanze (che sogliono commettersi da commissarj, e da cavalcanti, così ecclesiastici, come secolari, li quali molte volte procurando delle commissioni, che contengano un fine giusto, e ragionevole per il buon governo, fanno conto d'andar' in corso ad uso di corsari, o de' ladroni) Si devono in qualche parte attribuire alla trascuragine de' Vescovi, e de' Governatori, e degli altri Magistrati ordinarj locali, li quali non invigilano come dovrebbero all'osservanza delle istruzioni e delle regole, che si danno a questi commissarj.

L'altro caso è, quando si tratti di quei Prelati, ed ufficiali, o Magistrati, li quali come specie di giudici superiori fissi, ed ordinarj abbiano la giurisdizione ordinaria, o delegata in un genere di persone, ovvero in un genere di cause, l'esercizio della quale si presuppone doverfi fare nel territorio alieno: Ed in tal caso, pare che questo giudice possa dirsi in un certo modo anche ordinario in quel luogo rispettivamente. E per conseguenza, cessando le suddette ragioni considerate negli ufficiali, o commissarj particolari, ed straordinarj, non entrerà la suddetta necessità del braccio, o recognizione. Come per esempio (trattando della podestà ecclesiastica) sono gli accennati protettori della S. Casa di Loreto, il Vescovo di Fiesole in Firenze, e l'Arcivescovo di Nazarette in Barletta, e simili. B

B
Nel disc. 20.
di questo stesso
libro.

E trattando della podestà laicale, sono quei Presidi, ed altri ufficiali regi, li quali per ordine del Principe, o per loro elezione abbiano la residenza in un luogo regio, o baronale, dove sia il suo magistrato ordinario, dal quale si esercita la general podestà territoriale nelle cause, che occorrono in quel territorio; sicchè l'altro magistrato, ancorchè maggiore, faccia più tosto figura

di delegato, o di commissario a certi generi di cause; poichè questi (come si è detto) fanno figura di Magistrati ordinarj: Che però mentre il superiore dà loro quella residenza con tal giurisdizione, si presuppone come per antecedente necessario data loro tutta quella facoltà, che bisogna, acciò possa aver effetto la giurisdizione datagli, conforme più distintamente si v'è discorrendo nel Teatro. C

C
Nel detto disc.
20.

Il terzo caso è; quando un Vescovo, ovvero un Magistrato ordinario d'un luogo vuol esercitare la sua giurisdizione col proprio suddito nel territorio alieno: Ed in tal caso non facilmente può darvisi una regola generale applicabile a tutti li casi, ed a tutti i luoghi per la diversità delle leggi, o degli stili locali, a' quali (o sia di ragione, per termine di giustizia o sia di fatto, e per termini di prudenza, o di dissimulazione) convien deferire: Ma quando (cessando li rispetti straordinarj) si debba camminare con le regole generali della legge, ovvero col senso più comune de' Dottori, entra la distinzione che. O si tratta d'esercizio di giurisdizione volontaria col proprio suddito; sicchè non vi sia forma giudiziaria, e contenziosa: Ed in tal caso ciò non abbia proibizione alcuna; eccetto se questa vi sia accidentalmente per la proibizione d'un altro atto, senza il quale quest'esercizio non può seguire: Come per esempio occorre nella collazione degli ordini, che qual cosa meramente graziosa, e volontaria per le regole legali non farebbe proibito ad un Vescovo di farla fuori della propria Diocesi a proprj diocesani, nella maniera che non è proibito, (ritrovandosi in Diocesi aliena) far le collazioni de' benefizj, e di altri offizj della Diocesi propria: Ma perchè quest'atto ricerca l'uso de' Pontificali, e questo dal Concilio di Trento vien proibito fuori della propria Diocesi senza la licenza del Diocesano. Quindi segue l'impedimento dell'esercizio di questa giurisdizione volontaria, consecutivamente, e per mancamento del suddetto antecedente necessario. D

D
Nel disc. 22.
del Miscellaneo
eccl. nel
lib. 14. e nelle
annotazioni
al Concilio di
Trento nello
stesso lib. 14.
nel disc. 6. e
14.

Quando poi si tratta della giurisdizione contenziosa, si distingue tra gli atti solamente verbali, come si dice esser la citazione fatta di persona, o in casa, o per editto; e gli atti reali, come sono il carcerare, il costituire il reo, il tormentarlo, ed il punirlo di persona, ovvero l'eseguire, e vendere le robbe con atti simili. Poichè quando si tratti della prima specie di atti solamente verbali: Se la citazione sarà concepita nella propria Diocesi, o rispettivamente nel proprio territorio, in tal caso, ancorchè de' fatto, e per un certo stile di alcuni luoghi, l'Ordinario superiore, o Magistrato del luogo non ne soglia permettere l'esecuzione senza il suo braccio, ed altrimenti soglia castigare li ministri, e gli esecutori, quando

quando gli abbia in suo potere: Nondimeno, se la citazione sarà ben' eseguita, farà l' effetto suo, ed obbligherà il suddito citato a comparire, e che altrimenti possa essere stimato contumace, e condannato in contumacia, mentre l' esercizio della giurisdizione si dice propriamente essere nel decreto, ovvero nell' ordine di citare; sicchè basta, che ciò segua nel proprio territorio, importando poco, che l'atto dell' esecuzione segua fuori. Che però quando anche il decreto, ovvero l'ordine sia fuori del territorio, in tal caso non obbligherà, ne farà li suddetti effetti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Se poi si tratta dell' altra specie d'atti di fatto: Questi indifferentemente non possono farsi, per doverli trattener' ivi il carcerato, e con esso proseguire il processo, e procedere agl' altri atti. *E* Tuttavia se un superiore procurerà di far carcerare di fatto il proprio suddito nel territorio alieno, e lo fa trasportare nel proprio, nel quale poi prosiegua il suo processo: In tal caso (per quanto insegna la pratica) si stimerà un'atto mal fatto a rispetto del superiore, o del padrone di quel territorio, di chi si dica turbata la giurisdizione, in maniera che convenga revocare l'atto, e restituire il carcerato, come per una specie di purgazione d' attentato; quando ciò segua in forma giudiziaria, ogiurisdizionale; cioè che lo faccia carcerare da' suoi ministri, o da altri di sua commissione: Ma se il superiore procurasse, che il refugiato in territorio alieno, o per forza, o con inganno ne sia estratto con autorità privata da' suoi nemici, o da' amici traditori, ovvero da coloro che così pensino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio superiore, il quale faccia carcerare il suo suddito nel proprio territorio, in tal caso, l'atto sarà ben fatto: Tuttavia in ciò parimente non si dà una regola certa, mentre vi hanno gran parte gli stili, e le altre circostanze, e particolarmente la forza maggiore dell' offeso, ovvero l' autorità del superiore dell' offendente; sicchè merita dirsi materia piuttosto politica che legale.

Cade il dubbio circa l' affissione de' ceduloni, e di altri editti sopra le censure, ed altre pene dichiarate contro il proprio suddito: Ed in ciò parimente si distingue tra il fatto, e la legge: Cioè che de fatto il Prelato, ovvero il magistrato locale non lo suol permettere, nella maniera che di sopra si è detto della citazione verbale: Ma quando segua de fatto, sicchè il suddito scommunicato ne abbia notizia, purchè la sentenza della scommunicazione sia seguita nel territorio proprio, farà il suo effetto, e l' obbligherà ad astenersi da quegli atti, che son proibiti ad uno scommunicato: Bensì che ciò non obbligherà gli sudditi d' un' altro luogo, o territorio a doverne fuggir il commercio, nella maniera che gli

gli obbligherebbe, quando vi fosse il braccio del proprio superiore. *F*

9 Ed il di più in questo proposito contro li non sudditi, ovvero contro gli esenti si discorre in occasione di trattare della materia de' Regolari. *G*

In che modo poi si acquisti il poter esercitare in ragion propria qualche giurisdizione nel territorio alieno, anche con li sudditi di quel territorio, non vi si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte dalle leggi, o stili particolari de' paesi: Ma per quel che spetta alle regole generali: Ciò non s'acquista se non per privilegio legittimo del Sovrano, ovvero per un possesso immemorabile, o centenario non vizioso, in vigor del quale si possa allegare il privilegio: O almeno, che questo vi sia putativo, e di buona fede: Overo che vi sia la sua fama, con il possesso legittimo, e quadragenario: Sicchè il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, e stili de' paesi: Ed anche dalla natura, ovvero dalla qualità della giurisdizione, e se vi sia maggiore, o minore resistenza di legge. Che però non è punto moralizabile per la capacità d'ogni uno, ma si dovrà in occorrenza ricorrere a' professori, e periti di Città grandi ben pratici del foro, non essendo materia per ognuno, ed ancora a quel che se ne vada accennando nel Teatro. *H*

11 Circa quel che di sopra si dice in proposito del braccio, che si deve dare dall' Ordinario del luogo a chi voglia esercitare la giurisdizione nel suo territorio, suol'entrare il dubbio, se questo braccio si possa dare per un Nunzio, o Commissario Apostolico, che ivi risieda; e di ciò si veda quel che se ne discorre nel Teatro. *I*

Nel detto disc. 22. del Miscellaneo eccl. nel lib. 14. e nel detto disc. 20. di questo libro.

Nello stesso libro 14. nel tit. de' Regolari.

In quest' istesso libro nella disc. 1. con più seguenti.

Nel Miscellaneo ecclesiastico nel libro 14. nel disc. 22.



CAPITOLO XII.

Delli Confini, o termini delle giurisdizioni; e de' territorj; e delle loro prove.

S O M M A R I O.

- 1 Che queste liti di confini siano scandalose; e con quali persone occor-
rano..
- 2 Da che ciò nasca, e delle conseguenze che portino..
- 3 Sono questioni più di fatto, che di legge..
- 4 Del distretto di Roma..
- 5 Del modo di misurare la distanza da un luogo all'altro..
- 6 Delli confini tra più principati, o dominj; e delli segni..
- 7 Del modo da tenere nel regolare li confini..
- 8 Della giurisdizione nelle strade, o termini, che distinguono li con-
fini de' territorj..
- 9 Del modo di regolare la maggior vicinanza tra le Chiese..
- 10 Dove si tratti dell'altre materie giurisdizionali..

C A P. XII.



Queste differenze di confini sono le più scandalose tra tutte le altre, che si diano nelle liti, e questioni, le quali in forma privata si trattino tra sudditi avanti li Giudici, o altri superiori in forma giudiziaria, e con le regole legali: Attesochè quelle, le quali sono tra Sovrani, e tra Potenti, vanno trattate, e decise con le regole da cannoni, e non de' Canoni; sicchè la maggior potenza vien stimata la miglior legge, che vi sia.

La cagione de' scandali, e degl'inconvenienti nasce, perchè queste pretendenze non riguardano solamente la giurisdizione di due signori, ovvero di due comunità, che trattino assieme de' confini: Ma portano per conseguenza la facoltà degli abitatori de' luoghi confinanti di poter pascere con li loro animali, e d'aver altri comodi nel proprio territorio, che non potrebbero avere: Come anche per la facoltà di collettare: E di non esser soggetti all'incapacità, ed ad altri incomodi de' forastieri: Overo per l'operazioni degli Statuti, e delle consuetudini del luogo da non stendersi alle robbe esistenti fuori del proprio territorio, con molti altri effetti simili: Ed anche per le pendenze giurisdizionali, in ca-
so

LIB. III. DELLA GIURISD. CAP. VII. 75

so de' delitti, che occorrono nel luogo, ovvero per le cause civili sopra le robbe ivi situate. Che però giornalmente sogliono nascervi de' rumori, e degl'inconvenienti, da' quali, come da picciole scintille, si sogliono accender fuochi di gran guerre.

Si devono dunque sopra questa materia di confini distinguere più casi tra loro diversi: Non perchè ciascuno riceva una certa regola legale in astratto, ed applicabile ad ogni caso, ed ad ogni luogo: Mentre in effetto sono tutte questioni di fatto, la decisione delle quali dipende dalla qualità delle prove, e dalle circostanze particolari del fatto: Ma per le diverse ragioni, che tra loro si scorgono; per il che sarà più facile la prova in un caso, che nell'altro.

Il primo caso è quello, che sia certo, ed invariabile lo spazio fino al quale si stenda un territorio, ma l'incertezza stia; se, e fino a che termine tale spazio si stenda; e se dentro di esso si comprenda, o no il luogo, o le robbe delle quali si tratta: Come (per esempio): Il distretto, ovvero il territorio di Roma antica era di cento miglia (il quale spazio si considera ancora di presente a certi effetti spirituali altrove accennati) A ed oggidì è di quaranta miglia; sicchè tutto quel che si contiene dentro questo spazio, che non cada sotto diverso principato, si dice esser del distretto, e del territorio di Roma all'effetto della comprensione sotto gli statuti di questa Città, ovvero sotto la giurisdizione del Governatore, del Senatore, e del Vicario, o pure per l'uso di pascere, con altri effetti simili. B

Cade bensì il dubbio, se una terra, o castello, ovvero se li beni, de' quali si tratta, siano dentro, o fuori delli quaranta miglia: Ed in tal caso non vi entrano prove per testimonj, o per scritture, o per altre specie, ma la decisione dipende dalla misura geometrica, sopra il modo della quale cade la disputa legale; se si debba fare per aria, ovvero per terra. O pure dovendosi fare per terra; se a dirittura per li campi, o scortatore, ovvero per le strade frequentate: Il che anche si suole disputare sopra lo spazio, che dalle Costituzioni Apostoliche si prescrive tra un Convento ovvero una Chiesa, e l'altra C O pure in proposito della materia Giurisdizionale sopra il modo di misurare li cento miglia in mare, a quali (secondo un'opinione) si stende la giurisdizione di quello, che sia signore del luogo abitato ivi adiacente, con casi simili.

Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni; sicchè non vi si può dare una regola certa, e generale; mentre non si trova espressamente deciso dalla legge. Che però si dovrà camminare con quell'opinione, la quale sia ricevuta in pratica nel paese: poichè l'osservanza vien sempre stimata un gran giudice, ovvero un grand'interprete: O pure che la decisione dipenda dalla ragione, ovvero

A
Nel lib. 3. de
le Preeminen-
ze nel disc. 1

B
Nel lib. 2. de'
Regali ed in
questo lib. 3.
nel titolo della
Giurisdizione
nel disc. 50. e

nel lib. 15. nel-
la relazione
della Corte nel
li disc. 36 e
37 nei quali
si parla di det-
ti Tribunali.

C
Nel lib. 14. de'
Regolari nel
discorso 31.

D ovvero dal fine della distanza, o dalla maniera di poterli più comodamente praticare, secondo la qualità de' casi. **D**

Nel detto disc. 31. de' Regolari nel lib. 14. L'altro caso è, quando non si tratti di confini di luoghi particolari; cioè per distinguere il territorio d'una Città, o terra, o castello da quello dell'altra; ma si tratti di confini più pubblici di

6 Regni, o di Provincie, ovvero di Diocesi: Ed in tal caso pare sia più facile la prova per l'osservanza, o per la fama; atteso che la frequenza de' casi suol'esser maggiore. Ed all'incontro, non vi concorre quella ragione d'interruzioni, e di atti contrarij, che sogliono verificarsi nel seguente; poichè trattandosi di confini pubblici, sogliono esser più cogniti: Ma quando la prova restasse dubbia per gli atti, che concorressero dall'altra parte, in tal caso pare che debba deferirsi molto a quei confini, che dalli Giuristi

E si dicono pubblici, ovvero naturali: Come sono fiumi, o torrenti, ovvero estremità di montagne, o strade pubbliche, e cose simili, le quali portano bene una prova presunta, ma non necessaria. Che però, quando in contrario vi siano argomenti più gagliardi, si deve a questi deferire. **E**

Nel detto supplemento di questo stesso lib. 3. **F** Parendo ancora, che in caso molto dubbio si debba camminare con la proporzione delli due luoghi confinanti, e delli loro popoli: Quando però non apparisca di certo della maggior antichità dell'uno, e che l'edificazione, ovvero l'accrescimento dell'altro sia stato moderno, ed accidentale. **F** Ed in somma non è materia capace di una regola certa per la notizia d'ognuno, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Quando poi sia certo il confine, e che in questo occorra il caso, dal quale nasca la questione sopra la giurisdizione. Come (per esempio) occorre nelli delitti, che si facciano in mezzo d'una strada pubblica, la quale divida due territorj, ovvero dentro il fiume, o nella sommità delle montagne, che secondo il loro declivo distinguono li territorj: O che in questi luoghi, e particolarmente in strade, o piazze pubbliche, le quali servono di confine, s'introducesse qualche fiera, o mercato, con casi simili: In tal caso, ancorchè al solito non manchino le varietà dell'opinioni; tuttavia pare, che la più vera, e la più comunemente ricevuta sia quella, che si dia luogo alla prevenzione, per la regola; che nelle cose comuni sia migliore la condizione del preoccupante. **G**

Nel lib. de' Regali nel disc. 236.

In questo proposito de' confini, ovvero delle distanze, per gli effetti giurisdizionali, si suol disputare degli estremi, dalli quali si debba regolare la maggiore, ovvero la minor vicinanza, particolarmente nelle materie ecclesiastiche, nelle quali in alcuni luoghi, che sono fuori d'ogni Diocesi; ovvero quando qualche Chiesa Cattedrale

drale sia vacante, molte cose spettano al Vescovo più vicino; se, e come si debba questa maggior vicinanza regolare; cioè se dall'estremità delle Diocesi, e luoghi rispettivamente, in quali occorra il caso, ovvero dalle Chiese Cattedrali: E pare che questa seconda parte sia più probabile, quando l'osservanza non richiedesse il contrario, con casi simili da regularsi con la somiglianza della ragione. **H**

Di molte altre cose spettanti a questa materia Giurisdizionale si tratta nella materia de' Regolari, dove generalmente si discorre degli esenti: Ed anche nel compendio de' decreti del Concilio di Trento: E nella relazione della Corte di Roma, in occasione di trattare delli Tribunali, e della giurisdizione, o della maggior competenza di ciascuno di essi, e nella materia dell'immunità ecclesiastica. **I**

H

In questo libro nel disc. 50. e nel lib. 14. de' Regolari nel disc. 31.

I

Nelli libri 14. e 15.



CAPITOLO XII.

Della capacità, o incapacità de' laici; della giurisdizione ecclesiastica, e spirituale. Ed all' incontro della capacità, o incapacità degli ecclesiastici nelle cause laicali. E quali siano le cause, ovvero le persone ecclesiastiche, o laicali rispettivamente.

S O M M A R I O.

- 1 Per quali ragioni alle volte li secolari abbiano giurisdizione nelle persone, o nelle cause Ecclesiastiche.
- 2 Der qual causa li chierici senza li requisiti del Concilio soggiacciano al foro secolare.
- 3 Qual cognizione abbiano li secolari nelle materie matrimoniali, o simili.
- 4 Ed in materia del Giuramento.
- 5 Della cognizione del Chiericato.
- 6 Il Vescovo ha la giurisdizione col Chierico, ancorchè non abbia li requisiti, o che renuncj al Chiericato.
- 7 Il Vescovo non può deputare per Vicario generale un secolare, ma lo può deputare per assessore, o consultore.
- 8 Il Papa, può e suole commettere le cause Ecclesiastiche a' laici: e quando.
- 9 Come si soglia praticare fuori dello Stato Ecclesiastico.
- 10 Della ragione, per la quale la Sede Apostolica anticamente commettea alli secolari alcune cause Ecclesiastiche.
- 11 Quali dubbj cadano sopra ciò, ma che non si fermi cos' alcuna.
- 12 Non possono le cause Ecclesiastiche anche di consenso delle parti conoscersi dal laico.
- 13 Della soggezione de' Chierici conjugati in civile al foro laicale.
- 14 Delli Novizj, ed altri che in effetto sono laici, ma si hanno per ecclesiastici.
- 15 Delli familiari de' Vescovi, e de' Cardinali.
- 16 Delli professori d'alcune Milizie.
- 17 Dell' Oblate, ed altre Donne che vivono nelli Conservatorj.
- 18 Delle Confraternità de' laici, e de' luoghi Pij, o Ecclesiastici amministrati da' laici.
- 19 Quali siano le cause Ecclesiastiche, ovvero del Foro Ecclesiastico.
- 20 Delle limitazioni delle regole.

Del

- 21 Del Chierico citato avanti il laico per diverse cause, con la distinzione di più, e diversi casi.
- 22 Si conchiude che nella materia non vi si dà regola, e della protesta dell' Autore.

C A P. XIII.



E consideriamo i Principi, e gli altri, signori, e magistrati secolari nella loro propria, e nativa podestà, e giurisdizione, si stima per cosa certa (secondo le regole più vere dalla Religion Cattolica) che non abbian opotestà, nè giurisdizione alcuna nelle persone, e nelle cause Ecclesiastiche poichè, sebbene si danno alcuni casi, nelli quali hanno tal podestà; nondimeno ciò nasce da due motivi: Vno cioè, che quelle persone o cause, che per altro siano Ecclesiastiche, in quei casi mutino natura, e si dichiarino non esser tali dagli stessi sacri Canoni, o da' altri decreti Apostolici, o conciliari: E l'altro, perchè gli stessi Principi, o Magistrati secolari abbiano tal podestà per privilegi, o per concessioni Apostoliche; in maniera che vengano considerati come Vicarij, e delegati del Papa, e della podestà ecclesiastica: Come per esempio (parlando delli Chierici) Si nega a questi l' esenzione del foro, e si dà la giurisdizione a' Magistrati secolari di punirli, o di conoscere le loro cause civili, o criminali, quando, essendo negli ordini minori senza che posseggano benefizj ecclesiastici, non abbiano li requisiti ordinati dal Concilio di Trento dell' andar in abito, e tonsura, e di servire in divinis: In tal caso la giurisdizione non nasce col Chierico, come Chierico, ma perchè il Concilio lo dichiara non Chierico, ma più tosto secolare, ovvero indegno del foro: Nella stessa maniera che dichiara tale il Chierico soldato ne' suoi casi, ovvero il Chierico feudatario in qualche riguarda il Feudo, o pure il Chierico assassino, con casi simili. A

Ed anche in alcune cause di sua natura Ecclesiastiche li Magistrati secolari hanno quella cognizione, che si dice *de facto*, e non *de jure*; cioè che (parlando per esempio delle cause matrimoniali) non hanno la cognizione, se il matrimonio sia valido, o invalido: Overo se debba esser luogo alla separazione del toro: O pure nell' impedire direttamente la libertà del matrimonio, ma solamente in qualche riguarda il fatto de' loro finiditi, cioè in esplorare la volontà d' essi; se sia libera, o no: ovvero in provvedere, che non sia loro usata forza: o pure in pigliare provisioni circa la coabitazione per ovviare agli scandali, ed alle violenze, finchè il legittimo superiore ecclesiastico faccia le sue dichiarazioni, con casi simili. B

A' somi.

A
Di ciò si parla nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico, nel disc. 2. d'anco nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.

B
Nello stesso lib. 14. nel titolo del Matrimonio nel disc. 1. e seguente.

C 4 *Nel lib. 6. del-
la dotte nel di-
sc. 143. e nel
lib. 7. dell' Al-
lienazion, e
Contratti nel
disc. 26. 28. e
29. ed altri.*
A somiglianza di quello che si dispone ne' Giuramenti, che non può il Principe, o un'altro superiore secolare toglierlo a dirittura, nè dispensarvi, o in altro modo averne la sua legale cognizione; Ma può ben' averne la cognizione indiretta nel toglier la fede alla scrittura; e per conseguenza che quello si tolga di mezzo per difetto di prova; ovvero dichiarando, che l'atto si presume forzoso, o dolofo conforme si discorre nella materia de' Contratti. *C*

D Ed in questo modo si sostengono quelle consuetudini, o stili d'alcuni paesi, o tribunali circa la giustificazione del Chierico, che si debba fare avanti il Giudice laico, acciò il Chierico carcerato, o inquisito sia rimesso al suo Giudice Ecclesiastico; cioè che sia per la cognizione di fatto, come per una sua informazione, ma non già per quel giudizio che si dice *de Jure*, con altre cose simili. *D*

6 Avvertendo a quel che si è detto della perdita del privilegio del foro delli Chierici, li quali non abbiano li requisiti del Concilio di Trento, che ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio, ma non perciò restano esenti dalla giurisdizione del Vescovo, o d'altro superiore ecclesiastico già competente; sicchè patiranno la soggezione dell' uno, e dell' altro foro, anche se facesse espresa dichiarazione di non voler essere più Chierico, rinunciando al Chierico: Attesochè all' effetto che la renuncia sia legittima, in maniera che cessi la primiera soggezione del foro ecclesiastico, vi è necessario il consenso del proprio Vescovo, o di altro legittimo superiore: E quando da questo si neghi, in tal caso si potrà per appellazione, o per ricorso ottenere l'ammissione da un' altro superiore maggiore: Sicchè il lasciare l' abito, ovvero lo stato clericale di propria autorità farà bene quel tale soggetto al foro laicale, ma non l'esenterà dall'ecclesiastico: Per quella ragione solita considerarsi dalli Benefizialisti nella risegna de' benefizj ecclesiastici; che quando uno si fa Chierico, sicchè il Vescovo gli dia l'abito, e la tonsura, e lo ascriva al servizio di qualche Chiesa, viene a farsi tra loro una specie di contratto con reciproco consenso; E per conseguenza, questo stesso reciproco consenso è necessario nel distratto: Overo che il pigliar il Chiericato sia come un'ascriversi alla milizia ecclesiastica: Che però, conforme quegli, il quale si ascrive alla milizia secolare, non può lasciarla d' autorità propria senza licenza del capitano, sicchè facendo altrimenti si dirà desertore, e perderà i privilegi militari, tra i quali è quello del foro in particolare, e patirà la soggezione ad un Giudice ordinario, al quale per altro in stato di soldato non farebbe soggetto; ma non perciò farà esente dal foro militare, e dal

dal poter' esser punito come desertore dal capitano dell' esercito; così in questo caso del Chierico. *E*

Quanto poi all' altro modo, col quale la podestà laicale s'ingerisca nelle persone, o nelle cause Ecclesiastiche, per privilegio, o per commissione de' superiori ecclesiastici: Questa facoltà non si concede a' Vescovi, nè ad altri Prelati, e superiori Ecclesiastici, ma solamente al Papa di dare tal giurisdizione a' Giudici laici; Eccetto se quella fosse stata loro comunicata dallo stesso Papa: Per la ragione ch' essendo ciò direttamente contro li Canon, non si può a questi dispensare dalli Prelati inferiori.

F E da ciò nasce, che il Vescovo non può deputare un secolare per suo Vicario Generale; nè commettergli cause particolari, sicchè faccia figura, o parte di Giudice, ma può bensì deputarlo per Assessore, o consigliere proprio, ovvero del suo Vicario, o d' altra persona ecclesiastica deputata per Giudice. *F*

8 Nel Papa non si dubbita di questa podestà, conforme frequentemente l'insegna la pratica in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, che alla Congregazione della Consulta, ed al Governatore di Roma, che sono Tribunali laicali, ed altresì alli Governatori locali si suol comunicare questa facoltà di proceder' anche contro i Chierici. E ciò particolarmente suole praticarsi quando si tratti di delitti commessi da più persone, sopra delli quali dal tribunale laicale si sia formato processo, il quale porti la mistura di qualche Chierico, o di altra persona ecclesiastica. Onde quando sia caso tale, che porti seco la connessione, e per conseguenza l'unione di tutta la causa avanti un Giudice, nella maniera che si è discusso di sopra nel capitolo 8., e 9.: In tal caso (per non guastar' il processo) si suol dare la facoltà a quel tribunale di proceder' anche contro li Chierici.

9 Questa pratica ha qualche ragione particolare, la quale non è facilmente applicabile agli altri Principati; cioè che in sostanza questo è principato ecclesiastico; sicchè anche li Giudici secolari sono deputati da un Principe Ecclesiastico. Ed anche per lo più li Governatori sono Prelati, e persone ecclesiastiche, ancorchè trattino in esercizio le cause per li loro Luogotenenti, li quali per lo più sono secolari *G*, mentre anche a rispetto de' magistrati degli altri Principati non si dubita della podestà del Papa, quando vi sia la volontà, sopra la quale cadono tutte le questioni. Ma oggidì ciò non si suole facilmente praticare, quando non vi concorra più che gran causa; attesochè anche nelle cause gravissime di stato, ed altre, che non com-
ple trattarle fuora delli soliti tribunali grandi, e confidenti del Principe Sovrano a rispetto degli ecclesiastici, de' quali vi sia la mistura è solito alle volte commetterli la causa a qualche cappellano dello stesso Principe, ovvero ad' altra persona ecclesiastica, della quale si abbia confidenza.

confidenza, acciò proceda unitamente con quel tribunale laicale, ovvero col suo voto, secondo le circostanze de' casi, e gli stili de' Principati; sicchè in ciò non si può dare una regola certa, essendo materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuristi forensi, dipendendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

- 10 Anticamente però (così richiedendo le circostanze di que' tempi) ciò era più frequente; cioè che non dandosi alli Vescovi, e ad altri superiori Ecclesiastici l'uso libero della giurisdizione ecclesiastica, per l'impedimento degl' infedeli, o degl' eretici, o de' scismatici, la Sede Apostolica soleva (particolarmente per allettare li Principi a scacciare gl' infedeli, ovvero a sveltare l'eresie, o gli scismi) concedere alli Principi la facoltà di disporre delle decime, e di altri emolumenti ecclesiastici, e di esercitare giurisdizione con

Alcune concessioni simili si accennano in questo stesso libro nel titolo delle preeminenze nel disc. 3. ed altrove.

H persone, o in cause Ecclesiastiche, o pure di dar' alli Giudici, ed Ordinarij Ecclesiastici qualche assistenza de' suoi Magistrati, per quel che portano diverse Bolle Appostoliche, ovvero il testimonio degl' Storici, e di altri Autori degni di fede, o pure un' antichissimo, ed immemorabil possesso, del quale non apparisca principio vizioso; sicchè sia lecito per suo vigore allegare il privilegio Appostolico senza necessità di provarlo. H

- Confiste il punto dunque nella intelligenza, ovvero nella durata di questi privilegi; cioè se siano stati solamente personali, ovvero occasionali; sicchè, cessando quell'occasione, ovvero quella persona, non debba averse ne più ragione: O pure sopra la podestà della stessa Sede Appostolica, che l'ha conceduti, di rivocarli, o di moderarli per lo giusto motivo, perchè ne cessi la causa. Tuttavia non sono materie da Giuristi forensi, nè meno da passare per bocca d' uomini volgari, e non professori, avendo una gran dipendenza dalle regole prudenziali, che altri dicono politiche; sicchè accennandosi ciò in forma di semplice discorso, e come per una specie di relazione istorica per qualche notizia della difficoltà di questa materia giurisdizionale, nella maniera che di sopra nel principio si è accennato; nel resto se ne lascia in ogni cosa l'intero luogo alla verità, senza fermare, o asserire cos' alcuna. Maggiormente che questa non è opera indirizzata a' Giudici, ovvero a' consiglieri per dover con essa giudicare, ma solamente è indirizzata alli non professori per li fini accennati nel Proemio.

- 12 Sopra la qualità delle persone, ovvero delle cause cadono ancora frequentemente delle dispute; cioè quali siano le persone, e le cause Ecclesiastiche, nelle quali si scorga la suddetta incapacità di Giudici laici, di trattarle, e di conoscerle anche di consenso delle parti, le quali non possono dar loro tal podestà, nella maniera che si è accennato ancora di sopra.

- 13 Circa le persone si può dar' il caso, che quelle siano ecclesiastiche, e nondimeno che il Giudice laico ne sia loro competente, e vi possa esercitare giurisdizione: Come (per esempio) occorre nelli Chierici coniugati, li quali sono veri Chierici, e persone ecclesiastiche, e nondimeno (per disposizione de' sacri Canon) godono l'esenzione dal foro nelle cause criminali solamente, e non nelle civili, restando la questione nelle miste.

E sebbene appresso li moderni scrittori doppo 'il Concilio di Trento resta in questione; se li Chierici coniugati godano il foro, anche in civile; non è però cosa totalmente stabilita: Sicchè si suole camminare con la distinzione della consuetudine de' Principati, ovvero delle Diocesi; potendosi in ciò l'osservanza chiamare un buon' interprete. I

- 14 Ed all'incontro alcune persone in fatti hanno più del secolare, che dell'ecclesiastico, perchè non abbiano ordine, nè carattere alcuno, nè meno abbiano fatto professione formale in qualche Religione, o Monastero, e nondimeno a quest' effetto del foro, ed anche dell'esenzione dalle gabelle, e da' pesi pubblici s'abbiano quali persone ecclesiastiche. Come (per esempio) sono li Novizj, ed anche gli Oblati, e li serventi delli Monasterj, quando vi con-

- 15 corrano li tre requisiti della Bolla di Gregorio XIII. accennati di sopra L. Overo sono li ministri, e familiari de' Cardinali, e de' Vescovi M. Ed anco sono li professori d'alcune Milizie Ecclesiastiche, o Pie approvate dalla Sede Apostolica N. Come ancora

- 16 quelle Donne, le quali sotto qualche pio istituto vivano in conservatorj, o adunanze in maniera che appresso al volgo facciano

- 17 figura di Monache O. O pure nelle Confraternità de' laici, o in altr'opere ovvero luoghi pii, parimente amministrati da' laici ne' suoi casi. P. Ma in tutti questi, ed in altri casi simili può dar-

si una regola certa, e generale per li varj stili de' Principati, o delle Diocesi, con i quali pare che si debba camminare: Con il di più ch'a maggior distinzione si vada accennando nel Teatro, e per il qual rispetto si è detto, che la materia si è resa difficile, ancorchè non sia.

- Intorno poi alle cause; se, e quali siano del Foro Ecclesiastico, e quali del secolare, si distingue; che altre sono le cause intrinsecamente del Foro Ecclesiastico, di qualunque qualità siano le persone, trà le quali si trattino, ancorchè secolari: Ed altre sono le cause, le quali per sua natura sono temporali, ed indifferenti, ma per accidente spettano al Foro Ecclesiastico attesa la qualità delle persone, con le quali si trattino.

Quelle, che generalmente, e di loro intrinseca natura si dicono Ecclesiastiche, o spirituali (senza badare alla qualità delle persone

Se ne discorre nel lib. 14. nel Miscellaneo eccl. nel disc. 2. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.

L
Nel disc. 4. di questo titolo.

M
Nel disc. 67. di questo titolo.

N
Nel disc. 92. di questo libro.

O
Nel disc. 45. di questo lib. ed anco nel libro 14. nel titolo de' Regolari nel disc. 50.

P
Nelli disc. 40. 41. e 60. e 95. di questo tit. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14. nel disc. 5.

sone) sono le cause di Fede, ed anche quelle de Benefizj, e delle Pensioni ecclesiastiche: Come anche le cause Matrimoniali, e quelle di Decime spirituali, nelle quali la podestà laicale (conforme altrove si è ancora accennato) non s'ingerisce, se non per privilegio, e per commissione Apostolica: Overo quando si tratti di quel che riguardi il mero fatto, o pure la nuda temporalità, secondo le diverse consuetudini, o stili de' paesi (o sia di ragione, o sia di fatto) Nel che si lascia in tutto, e per tutto il luogo alla verità. Che però parimente non può darvisi una regola certa per tutti li casi, e per tutti i luoghi.

Le cause, che siano Ecclesiastiche per accidente sono quelle; le quali ancorchè sopra beni indifferenti, e temporali, tuttavia spettano al Foro Ecclesiastico per causa delle persone: Come (per esempio) con Chierici, o con Chiese, o luoghi ecclesiastici, admissa però la distinzione tra il reo, e l'attore: Attesochè, se il Chierico sarà reo, e possessore, dovrà esser convenuto nel suo Foro Ecclesiastico dal laico attore, ma se all'incontro sarà egli l'attore, dovrà convenire il laico avanti il suo Giudice secolare per la regola; che l'attore seguita il foro del reo, il quale sia immediato, non già mediato, e come autor laudato, conforme altrove di sopra si è accennato. Q

In questo tit. nelli disc. 62. 63. e 94. e nell'lib. 15. de Giudizj nel disc. 3.

Queste regole generali sono tuttavia soggette a diverse limitazioni, sopra le quali parimente non si dà una certa regola per la diversità de' stili, e consuetudini, con le quali conviene spesso camminare; attesochè in alcune parti, e particolarmente nel dominio temporale della Chiesa li Vescovi, e gli altri superiori ecclesiastici ad istanza delle Chiese, o de' Chierici attori procedono in molti casi contro i laici, che negli altri Principati non se gli permette: Ed all'incontro in altri Principati si procede nel foro laicale in molte cause contro i Chierici, ed altre persone ecclesiastiche: Come (per esempio) nella reconvenzione, overo quando la causa sia prevenuta con la stessa persona la quale abbia mutato, pendente la lite, e da secolare sia divenuta ecclesiastica, o che sia succeduta al laico; ed in altri casi simili. R

R. Si accennano nelli disc. 58. 59. e 94. di questo titolo, ed altrove.

Occorre bensì frequentemente disputare della competenza de' Giudici laici, considerati come tali, e per la propria giurisdizione in cause profane, nelle quali si tratti con Chierici, o con altre persone ecclesiastiche, il che suol'occorrere in più maniere. Che però ad effetto di sfuggir gli equivoci si deve camminare con la distinzione de' casi, senza la quale nascono frequentemente le confusioni, e gli equivoci suddetti.

21 Il primo caso dunque si considera (già di sopra altre volte accennato) quando a un giudizio universale, che si faccia avanti il Giudice

Giudice laico, il Chierico, overo un'altra persona ecclesiastica sia chiamata come reo volontario. Come (per esempio) Si fa un concorso de' creditori sopra il patrimonio d'un debitor decotto, overo sopra l'eredità d'un debitor morto, o pure segue il concorso di più pretenditori d'un fideicommissio, o d'un'eredità, perlochè s'instituisce un giudizio universale sopra la graduazione de' creditori, overo sopra l'esistenza, o pertinenza di tal'eredità, o fideicommissio avanti il magistrato secolare, come giudice ordinario competente in questa sorte di cause: E sapendosi, che vi abbia interesse qualche Chierico, o altra persona ecclesiastica, questa si cita per ogni sua ragione, ed interesse a dedurre quel che gli occorre, monendolo che altrimenti la roba si darà a gli altri.

In tal caso non si dice violare l'immunità ecclesiastica; o esercitare la giurisdizione laicale con la persona ecclesiastica; mentre questa non è forzata comparire; sicchè, non comparendo, non può esser fatta contumace, nè si può camminare a condanna contro di lui nella persona, o nelle robbe proprie, ma solamente per un buon termine di giustizia, e di convenienza si ammonisce, overo s'invita a dire quel che gli occorre, acciò non segli pregiudichi, e che si conservino le sue ragioni; e però non ha di che dolerli, potendosi dire più tosto un'atto a lui favorevole, mentre sta in suo arbitrio il comparire, o no: E questa pare che sia la pratica più comunemente ricevuta, non essendo lontana dal ragionevole.

L'altro caso è quando parimente s'abbia da canonizzare un fideicommissio, o qualche altra ragione universale: Overo che s'abbia da fermare lo stato d'una persona sopra la sua filiazione, o discendenza, con casi simili: Sicchè doppo fermato questo stato generale, abbiano da seguirne li diversi giudizi particolari contro li possessori de' beni che (per esempio) spettino a quel fideicommissio: Ed in tal caso; se il Chierico, o la persona ecclesiastica possederà alcune di queste robbe, ed il preteso fideicommissario, e successore vorrà da lui recuperare questa roba, e forzarlo alla restituzione, di certo dovrà farlo avanti il suo Giudice Ecclesiastico: Ma se prima di venir a questi giudizi particolari, vorrà fare il suddetto giudizio universale sopra la canonizzazione, o pertinenza del fideicommissio in generale, overo sopra la legittimazione della sua persona, o altra cosa simile universale, sicchè per tal'effetto ricorra a quel Giudice ordinario, il quale sia il più competente per ragione che ivi sia il capo dell'eredità, overo la maggior parte della roba, nella maniera che si è discusso di sopra S Ed a questo giudizio chiami parimente il detto Chierico possessore, come reo volontario per sua ragione, ed interesse, ad effetto che sia sentito nel fermar un stato, il quale gli possa esser pregiudiziale per la suddetta causa.

S. Diche si tratta in questo lib. nel discor. 87.

causa particolare: In tal caso entrerà la stessa ragione accennata nel capitolo precedente, non essendo di dovere che s'abbiano da fare tanti giudizj universali sopra il fermare lo stato, quanti sono li possessori de' beni, che spettano a quel fidecommisso, ovvero ad un'altra università che però ciò si deve fare avanti d'uno, non solamente per li grandi incomodi, e spese, che altrimenti ne seguirebbono, ma ancora per l'inconveniente, che sopra uno stesso punto possano nascere più sentenze contrarie da diversi giudici:

T Purchè però, dovendosi doppio trattare il giudizio particolare, si tratti avanti il suo Giudice Ecclesiastico competente, entrandovi la stessa ragione, che sta in arbitrio del Chierico comparire, o no avanti il giudice secolare.

Se ne tratta nel disc. 59. di questo lib.

Il terzo caso è quando un Chierico, o altra persona ecclesiastica, essendo già in stato tale, riceve dalle mani del giudice laico qualche amministrazione. (per esempio) una tutela, o cura, o altro maneggio, facendo l'obbligo di renderne il conto, ma dopo lo stesso giudice laico voglia toglierli quell'amministrazione, che egli medesimo gli ha dato, ovvero conoscere, se se gli debba togliere, o no: Ed in tal caso si crede più probabile, che lo possa fare, e che possa conoscere, se vi siano giuste cause da farlo, o no; mentre non esercita alcuna giurisdizione con la persona, o con le robbe del Chierico, ma giudica sopra quello, ch'egli stesso gli ha dato: A somiglianza di quel che gli stessi sacri Canonici espressamente dispongono sopra la giurisdizione del padrone secolare del Feudo concesso alla Chiesa, ovvero al Chierico. **V**

Nel disc. 94. di questo lib.

Il quarto caso è lo stesso che il precedente: Sicchè non si tratti di levargli la stessa amministrazione, ma di forzarlo a render conto, ed a restituire qualche ha in mano. E questa disputa rare volte occorre per la ragione, che in tal caso si suol' usare la cautela di prender le sicurtà de' secolari per poter forzar questi a suo modo. Ma quando il caso porta, che manchi questa cautela allora si distingue. O si tratta della restituzione delle robbe proprie del pupillo, o di altro: Ed in tal caso il giudice secolare potrà mantenere il pupillo, o altro suo suddito nel possesso delle sue robbe; mentre in effetto n'è stato sempre il suo legittimo possessore: Ma se si tratti di forzare il Chierico amministratore nella persona, e nelli beni propri a pagare qualche li Giuristi dicono *religato*, dovrà ciò farsi avanti il suo Giudice Ecclesiastico, mentre il laico non ha questa potestà. **X**

Nel detto discorso 94.

Il quinto caso anche simile si dice quello, quando il Chierico riceve dalle mani del Giudice laico qualche roba, o denaro con obbligo di restituirlo a sua disposizione: Overo che in altro modo il laico antico possessore sia spogliato dal giudice laico a fa-

re

re del Chierico attore, contro il quale poi il primo possessore dimandi d'esser reintegrato: Attesochè entrerà la stessa distinzione; cioè che se si tratta sopra le medesime robbe, e della loro restituzione nel medesimo giudizio, o sue dipendenze, in tal caso il giudice laico manterrà, o reintegrerà il primo possessore come da lui, o da altro inferiore malamente spogliato; ma non già quando sia per un giudizio diverso, e per diversa causa. **Y**

Nel disc. 58. e nel detto disc. 94. di questo lib.

Come ancora, quando si tratta di denaro avuto (per esempio) in un concorso de' creditori dagli effetti del comun debitore, potrà ben lo stesso Giudice dichiarare, che sia luogo alla restituzione, ma non potrà forzarlo nella persona, e nelle robbe proprie con l'autorità e giurisdizione sua; poichè tal sentenza, o condanna si dovrà eseguire con l'autorità del Giudice Ecclesiastico suo competente. **Z**

Nelli stessi disc. 58. e 94.

Con la stessa distinzione, quasi in tutto, si cammina nell'altro caso (che sarà il settimo), quando il Chierico riceva da mano del Giudice laico qualche eredità con il suddetto obbligo, ovvero con clausole preservative delle ragioni d'altri interessati, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale converrà ricorrere: Attesochè il punto è più intricato, e più contraddetto; sicchè bisogna camminare con diverse distinzioni, che in quest'opera cagionerebbono più tosto una confusione. **A**

Nel detto disc. 94. e nel Supplemento.

L'ottavo caso è quando, essendosi avanti il Giudice laico introdotta la lite sopra le robbe possedute, anche da un laico, sicchè in tal modo siano fatte litigiose, queste si alienino ad un Chierico; poichè si potrà proseguire lo stesso giudizio, citando anche il detto Chierico per il suo interesse come reo volontario: Purchè però l'esecuzione contro di lui si faccia col braccio, e con l'autorità del suo competente Giudice Ecclesiastico. **B**

Nell'accennati luoghi, e nel lib. 15. de' Giudizj nel disc. nel quale si tratta di questa materia dell' Alienazio.

Il nono caso è quando pendente la lite avanti il laico contro il secolare, questo si faccia Chierico, ovvero che (egli morendo) il suo erede sia Chierico; se questa mutazione di stato del possessore della roba porti seco mutazione di foro: Ed in ciò si scorge non poca varietà d'opinioni: E sebbene appresso gli Ecclesiastici viene stimata più vera, e più comunemente ricevuta l'opinione, che sia luogo alla mutazione del foro; tuttavia alcuni tribunali laicali de' fatto praticano la continuazione della loro giurisdizione sopra le robbe come prevenute, ed assette, senza però toccar la persona, o l'altre robbe proprie del Chierico. **C**

Nel detto disc. 94. ed anche nel detto lib. 15. de' Giudizj nel disc. 3. ed in altri.

E finalmente l'altro caso è quello della reconvenzione; cioè che convenendo il Chierico un laico avanti il suo giudice laico, il reo convenuto riconvenga l'attore ecclesiastico avanti lo stesso giudice.

F 4

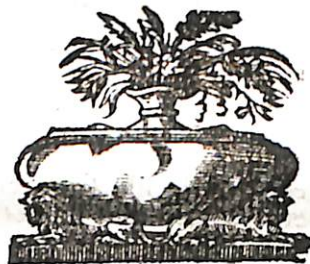
giudice

D
Nel detto lib.
15. de' Giudi-
zjuel disc. 3.

giudice per altre sue pretese. D

Bensì che tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi precedenti, o simili veramente non può darsi una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi per la gran diversità de' stili, che in questa materia, almeno de' fatti, hanno gran parte.

Che però si conchiude, e si replica quel che più volte (ma sempre opportunamente) si è detto; cioè che tutto quel che si contiene nel presente libro, e nella materia Giurisdizionale, si accenna in forma di discorso per una tal quale notizia, ed acciò si scorga quanto la materia sia difficile, ed intricata, senza stabilirvi regola, o proposizione alcuna, non essendo veramente ciò possibile per la gran diversità d'opinioni, diversamente ricevute, e praticate, secondo la diversità delle leggi, o de' stili de' Principati: Che però in tutto e per tutto se ne lascia l'intero luogo alla verità, sicchè lo giudichino coloro, a' quali spetta.



CAPITOLO XIV.

Delle Donne, se siano capaci della giurisdizione così temporale, come ecclesiastica.

S O M M A R I O.

- 1 Delle Donne Regine, e Dominanti, e qual fosse l'uso de' Romani.
- 2 Si proibisce loro anche il patrocinare, e la tutela.
- 3 Degli esempj moderni del Regno delle Donne.
- 4 Delle Donne Feudatarie, e Baronesse; e della ragione.
- 5 In che modo cammini il dominio, e la giurisdizione delle Donne.
- 6 Della pratica della Spagna, della Francia, e della Germania.
- 7 Le Donne sono incapaci delle dignità, e degli ordini ecclesiastici.
- 8 Delle Presbiteresse, e delle Diaconesse.
- 9 Delle Canonichesse.
- 10 Se si dia in pratica giurisdizione ecclesiastica nelle Donne.

C A P. XIV.

Ritenendo la stessa distinzione tra li due fori, o generi di giurisdizione, ecclesiastica, e temporale: Per quel che spetta alla temporale, se si camminerà con le storie antiche d' altri Regni, o Monarchie fuor che della Romana, si ritrovano le donne capaci di giurisdizione, e d' imperio anche mero, ed assoluto con titolo regio. Come (per esempio) furono: Le Semiramidi: Le Didoni: Le Sabbe: Le Cleopatre, e simili; lasciando da parte le antiche favole postiche delle Amazoni, che anco li moderni han rinnovate in alcuni luoghi dell'Indie.

Ma se si camminerà con le leggi civili, ovvero con le storie degli antichi Romani in tutti i tre tempi, o stati, di Regno, di Repubblica, e d'Imperio, si ritrovano bene le donne dominanti indirettamente, ovvero mediamente; cioè, che avendo avuto genio predominante al marito, ovvero ad altro regnante, abbiano avuto qualche disposizione delle cose pubbliche anche nell' assumerli l' Imperio. Come (per esempio) in Roma furono: Le Livie: Le Agrippine, e simili: Ed anche dopo la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli. L' Eudossie: Le Teodore, ed altre: Ma non

non già con imperio proprio, e diretto, mentre nel primo stato delli sette Re furono tutti uomini senza mistura alcuna di donne, le quali molto più rigorosamente furono escluse nel secondo stato migliore, e più ben regolato della Repubblica; poichè, non solamente non furono mai ammesse alla dignità senatoria, ovvero ad altro grado, o partecipazione: Raccontandosi a tal'effetto la storia o sia favoletta dell'ucello, che fu dato loro in custodia nella scatola per quietare la loro commozione, acciò conoscessero da se stesse l'inconstanze, e la fragilità del sesso. Ma per cagione di Calpurnia, fu anche loro proibito il patrocinar le cause, ed in esse orare, ovvero in altro modo esser in giudizio, ed aver officio alcuno pubblico, anche quello della tutela, che poi ne' tempi più moderni dell'Imperio già per un pezzo trasferito in Grecia fu dispensata alla madre, ed all'avvia.

E sebbene in tempi più moderni, quando già l'Imperio avendo patite così gran scissure cominciava totalmente a corrompersi, ovvero a declinare, si legge qualche dominio di donna unitamente coll'uomo, come particolarmente si legge d'Irene, e di Costantino: Nondimeno, non solamente nel temporale per l'occupazione del nostro Occidente da altri Principi, e nazioni, ma anche nello spirituale, parte per eresia, e parte per lo scisma avea già quell'Imperio mutata forma, e refosi totalmente lontano dal nostro Mondo comunicabile, che vive coll'uso delle leggi, mentre ciò seguì in quel tempo appunto, che con l'autorità Apostolica fu fatta l'erezione dell'Imperio d'Occidente di sopra accennata: Sicchè in regole legali le donne sono incapaci di giurisdizione, e d'imperio, e d'ogni pubblico officio, e magistrato, così in abito, e dominio, come in esercizio.

La pratica più moderna però nei Regni, e nei Principati ha insegnato il contrario: Come vediamo: Nelle due Giovanne del Regno di Napoli: Nell'altra Giovanna, ed in Isabella nella Spagna: In Elisabetta nell'Inghilterra (la quale potrebbe servire per idea del Principe prudente, quando l'empietà della religione non la deturpasse), con altre simili: Come ancora nella nostra età ha insegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Re pupilli di Spagna, e di Francia.

Ed ancora nell'altro ordine inferiore delli Feudatarij, e de' Baroni. Ancorchè le leggi Feudali inabilitino le femmine: Nondimeno essendovisi a poco a poco cominciato a dispensare: Oggidì (particolarmente nella nostra Italia) frequentissimo è l'uso delle donne Baronesse, e Feudatarie con Imperio, e con Giurisdizione Baronale, conforme particolarmente insegna la pratica, nelli Regni delle due Sicilie quasi tutti infeudati, e ridotti a stato di Bar-

ronag-

ronaggio: Forse con l'antico esempio di Costanza ultima del sangue Normando, per la quale (con tanti travagli della Sede Apostolica) passarono questi Regni, allora uniti, nelli Suevi: E particolarmente nel Regno della Sicilia citeriore (il quale dopo la divisione fu per gran tempo chiamato di Puglia, ed oggidì da' tempi moderni si dice di Napoli) per la ragione assegnata nella sua materia feudale, cioè che essendo questi veramente fuffeudi, come conceduti da un feudatario, devono ancora avere la qualità ovvero la natura del Feudo principale: E per conseguenza, essendo il Regno Feudo femminino, tali ancora sono li fuffeudi. Anzi ciò si è anche cominciato ad introdurre nelli Feudi imperiali d'Italia, li quali per loro natura sono ordinariamente maschulini. Conforme particolarmente insegna la moderna pratica del Feudo di Piombino.

Cammina tutto ciò nella giurisdizione abituale, la quale da' Feudisti si dice spettare in dominio, ma non in quella attuale, che da' medesimi Feudisti si dice in esercizio, cioè sopra la cognizione attuale delle cause civili, e criminali nella forma contenziosa facendo le parti di giudice: Attesochè (ciò che sia nelli Regni, e nelli Principati assoluti, nelli quali, quando il regnante volesse assumere questo esercizio, non vi è chi glie lo proibisca avendo egli podestà di dispensare ad ogni legge positiva) per quel che spetta alle baronie, e signorie inferiori, e più subordinate, tanto in teorica, che in pratica sta comunemente ricevuto, che le donne siano incapaci delle giudicature, e de' magistrati sopra l'esercizio della giurisdizione, e la cognizione delle cause; sicchè l'esercizio della loro giurisdizione abituale consiste nel deputare gli ufficiali, e li magistrati, ed anche nel far grazie, o quegli altri atti fuori della forma giudiziale, e contenziosa, che alla loro podestà si concede.

La stessa pratica a favore delle donne si sperimenta negli Stati, e Signorie di Spagna, per la medesima ragione della natura del Regno, o del Principato, anche femminino: Ancorchè (conforme altre volte si è accennato) quelle signorie non siano in natura, o qualità di Feudi, ma di quei maggioraschi. La Francia però, e la Germania, regolandosi dalla natura del Regno, ovvero dell'Imperio, ritengono tuttavia l'uso antico dell'inabilità delle donne, permettendosi nel Regno, e per conseguenza nell'altre signorie solamente ad esse quell'amministrazione, che si dice reggenza.

Per quel che poi spetta all'altro genere della podestà, e giurisdizione ecclesiastica: Più ferma, e più generale è la regola inabilitativa delle donne, non solamente per il Sommo Pontificato, e per tutto l'ordine Vescovale, ma ancora per tutto l'ordine Sacerdotale; anzi per gli altri ordini inferiori, concedendosi solamente a questo sesso la facoltà di servire a Dio in istato di consacrargli la loro

loro virginità, o castità rispettivamente nello stato monastico: Attesochè anco coloro, li quali, o per semplicità, ovvero per malignità ammettono la favola di quella Giovanna assunta al Pontificato, confessano che fosse per fraude, perchè stimata uomo.

8 E sebbene così nel corpo delle leggi civili, cioè nelle leggi moderne fatte dagl'Imperatori Cristiani dopo la traslazione dell'Imperio in Costantinopoli, come ancora nelle antiche croniche della Chiesa Greca, più che della Latina, si leggono le Presbiteresse, e le Diaconesse, e forse anche le Vescovesse: Tuttavia ciò camminava secondo quel rito greco, il quale non ha l'obbligo preciso del celibato nell'ordine Vescovale, e negli altri ordini sacri, e per conseguenza questi termini, o vocaboli significavano piuttosto la qualità delle mogli, che avessero i mariti costituiti in quegli ordini rispettivamente, che per un ordine proprio, secondo un'opinione. O pure, tenendo qualunque altra, è punto che importa poco alla pratica, sicchè serve solamente per trattenimento di coloro, li quali hanno genio di consumare il tempo in queste inutili questioni per la repubblica (e pure appresso il volgo sogliono con riso de più intendenti alle volte riportarne gran lode, e stima, non sapendosi per qual causa): Mentre nella nostra Chiesa Latina mai tal uso si è inteso, nè ammesso.

9 Si danno ancor' oggidì in alcune Parti Oltramontane le Canonichesse, ma sono specie piuttosto di Monache esenti dalla clausura con il peso d'offiziare qualche Chiesa, e con questa nuncupazione, senza però che abbiano annesso ordine alcuno.

10 Tuttavia anche nella Chiesa Cattolica oggidì si permette la giurisdizione ecclesiastica, abituale però solamente; cioè per la facoltà di deputare Vicarij, ed altri ufficiali in alcune Abbadesse de' Monasterj, le quali posseggano luoghi abitati con la giurisdizione anche ecclesiastica, e quasi Episcopale nel Clero, e nel popolo di quei luoghi; conforme più frequentemente la pratica porta nella Germania, ed in altre Parti Oltramontane, enunciandosi nel Teatro alcuni casi particolari. A Ed anche nella nostra Italia ve n'è qualche esempio, ancorchè molto raro: E particolarmente nell'Abbadessa di un Monasterio nella Città di Converso in Puglia; mentre in un luogo abitato ivi vicino ha la giurisdizione ecclesiastica, e quasi Episcopale, la quale l'esercita per mezzo del Vicario, e di altri ministri: Ma certo è che le donne non sono capaci dell'esercizio della giurisdizione spirituale, particolarmente circa il proferire Censure, e far altri atti meramente spirituali.

A
In questo stesso
libro 3. nel di-
scorso 25.

IL DOTTOR VOLGARE, LIBRO TERZO PARTE SECONDA

Delle Preeminenze, e delle Precedenze, ed altre prerogative, ed onorevolezze. Con la qual occasione si tratta dello Stato delle Chiese, e delle Dignità, e Prelature Ecclesiastiche. Ed anche delli Regni, e delle Città, o Provincie. E della Nobiltà, e Cittadinanza, e delle loro diverse specie.

I N D I C E

D E' C A P I T O L I

DEL LIBRO TERZO

P A R T E S E C O N D A

C A P I T O L O P R I M O.

Delle Preeminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ovvero in altro modo qualificate: E degli effetti, che da ciò risultino: E per conseguenza delle Preeminenze, o Precedenze delli loro Prelati.

C A P. II.

Delle Preeminenze, e delle Precedenze, ed altre prerogative delli Prelati, ovvero delli Rettori, o beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

C A P. III.

Delle Preeminenze, e precedenza, ed altre prerogative, ed onorevolezze. E della soggezione rispettivamente tra li Regni, e le Provincie, e le Città; e per conseguenza tra li loro Principi, e Signori secolari senza mistura degli ecclesiastici.

C A P. IV.

Delle Precedenze, e Preeminenze tra li Titolati, e li Baroni: Ed anche tra gli ufficiali e li magistrati, e tra le persone private per grado, o per professione, parimente secolari senza mistura degli ecclesiastici.

C A P. V.

Delle questioni di Preeminenza, o Precedenza, che occorrono tra l'un

l'un; e l'altro ordine di persone ecclesiastiche, e secolari: Ed anche delle Preeminenze che siano dovute a' secolari in Chiesa, ovvero in altre funzioni ecclesiastiche. Ed all'incontro delle Preeminenze che siano dovute a persone ecclesiastiche nelle funzioni secolari.

C A P. VI.

Della nobiltà, e di alcun' altre generalità, sopra la sua materia. E della nobiltà per privilegio.

C A P. VII.

Della nobiltà accidentale, la quale risulti dalle dignità, ovvero dalli gradi, o dall'arme, e dalle lettere.

C A P. VIII.

Della nobiltà naturale: Qual sia, e donde nasca. E quale sia maggiore; la naturale, ovvero l'accidentale.

C A P. IX.

Delle diverse specie di nobiltà, e delli loro diversi effetti; E delle differenze tra li signori, li cavalieri, e li gentiluomini.

C A P. X.

Delle prove, e delle giustificazioni della nobiltà naturale in generale di una famiglia. Ed anche della prova, e giustificazione particolare della persona, che sia di quella famiglia già nobile. E delle cose che ostano, o pregiudicano alla nobiltà.

C A P. XI.

Delli titoli, ed attributi, ovvero trattamenti onorifici.

C A P. XII.

Della cittadinanza, e delle sue diverse specie: Come anche degli effetti, che da essa risultano.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Preeminenze Ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ovvero in altro modo qualificate: E degli effetti che da ciò risultano. E per conseguenza delle Preeminenze, o Precedenze delli loro Prelati.

S O M M A R I O.

- 1 Perchè causa si tratti in questo titolo della Cattedralità, o altra qualità delle Chiese.
- 2 Della doppia significazione della Chiesa; materiale, e formale.
- 3 La parola tempio è cosa diversa dalla Chiesa.
- 4 Fino al tempo di Costantino Magno non vi fu l'uso pubblico delle Chiese.
- 5 La Chiesa Cattedrale è unica, ed individua; ma si può rappresentare da più Chiese materiali.
- 6 La Chiesa Romana occupa il primo luogo.
- 7 Per qual causa si dice Romana.
- 8 E' l'unica Cattedrale del Mondo, e non ammette eguale.
- 9 Delle Chiese Patriarcali del Mondo.
- 10 Delle Primatiali.
- 11 Delle Chiese Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, Parrocchiali, ed altre.
- 12 Dentro li cento miglia vicino a Roma non si danno Metropolitani.
- 13 Per qual causa non si discorra delle prerogative delle Patriarcali.
- 14 Delle Preeminenze delli Patriarchi Titolari.
- 15 Che li Cardinali precedano li Patriarchi, ed altri Prelati.
- 16 Delle Preeminenze del Metropolitano.
- 17 Della Cattedralità; che cosa importi.
- 18 Li confini spirituali sono diversi dalli temporali.
- 19 Da quali si costituisca la Chiesa Cattedrale formale.
- 20 Donde nasca la Giurisdizione del Capitolo in Sede Vacante.
- 21 Che il Capitolo sia rappresentabile da pochi Canonici, anche da uno.

- 22 *Un Capitolo solo può costituirsi da più Capitoli diversi.*
 23 *Se si dia un Vescovo di più Chiese: ovvero si diano più Vescovi in una Chiesa.*
 24 *Il Papa solo unisce, e divide le Chiese.*
 25 *Delle diverse specie di unione di più Chiese in una persona, e particolarmente di quella in amministrazione, o commenda.*
 26 *Dell'unione subiettiva.*
 27 *Dell'unione coequale, e principale.*
 28 *Di più Vicarij Capitolari.*
 29 *Possono esser due Chiese unite sotto diversi Metropolitani; e degli effetti.*
 30 *Il Vescovo di più Chiese unite può residere in una col Tribunale.*
 31 *Di più Vescovi d'una Chiesa; e come.*
 32 *Come si provi la Cattedralità.*
 33 *Dell'unione, o divisione delle Chiese Cattedrali, e delle nuove erezioni.*
 34 *Delle Chiese Collegiate; e delle diverse sue specie.*
 35 *Degli effetti, ed anche delli segni della Collegialità.*
 36 *Se la Collegiata si possa erigere dal Vescovo.*
 37 *Anche il Capitolo della Collegiata ha la giurisdizione nella Sede vacante.*
 38 *Della Chiesa Matrice; e de' suoi effetti.*
 39 *Della Chiesa Parrocchiale.*
 40 *Dell'altre Chiese inferiori secolari.*
 41 *Delle Chiese regolari quali siano; e delle loro preeminenze.*



A materia di questo capitolo, come anche quella del seguente, in gran parte ha del giurisdizionale, in maniera che dovrebbe trattarsi più tosto sotto la precedente parte della giurisdizione. Ma perchè (conforme ivi si è accennato) dalli Dottori, e dalla Ruota Romana è stata solita trattarsi sotto questo termine di Preeminenze, e con questo presupposto è stata trattata nel Teatro: Quindi segue che tenendosi in quest'opera lo stesso ordine, il qualvi si è tenuto, se ne discorre sotto questo titolo: Nè ciò può dirsi fuori di qualche ragione; attesochè in tutte le cose si deve attendere la parte principale, non già quello che in conseguenza ne risulta. E questo è il caso, poichè l'aver la Chiesa una delle suddette qualità, principalmente importa una certa preeminenza, la quale per conseguenza porta seco la giurisdizione, ovvero la superiorità sopra l'altre.

Si deve però primieramente avvertire, che questa parola Chiesa, ha doppia significazione: Una cioè formale, come significante l'unione, o la congregazione d'alcuni fedeli; e l'altra materiale, come significante il luogo consacrato, e destinato al culto divino, ed alli sacrificj, ed all'orazioni.

E sebbene per l'uso commune di parlare sotto nome di Chiesa viene questa seconda parte materiale; tuttavia legalmente, più propriamente questo nome conviene alla prima parte della Chiesa formale; Attesochè, oltre quel che di questo vocabolo se ne legge nel Testamento vecchio, nel quale misteriosamente da esso, ovvero da' suoi traduttori in latino si contraddistingue la parola Chiesa, dalla parola Tempio, cioè che la prima importi la formale, e la seconda importi la materiale. Anco nel Testamento nuovo della nostra Cristiana Religione fin da principio della nostra Redenzione fu usato questo termine di Chiesa significante la formale, come congregazione de' fedeli: E nondimeno (conforme insegna- no le sacre Storie) non prima del tempo della tranquillità, che la Religione Cristiana ricevé sotto Costantino Magno, cominciò ad aver l'uso delle Chiese consacrate, e pubbliche, mentre prima nello spazio di più secoli li divini sacrificj, e le altre funzioni ecclesiastiche si faceano nelle grotte, ed in altri luoghi occulti. A

Come ancora la Chiesa, o sia Cattedrale, o in altro modo qualificata, in maniera che abbia il Vescovo, ovvero un'altro Prelato, o Rettore, si dice unica, ed individua: Per quella chiara ragione che stimandosi capo dell'altre Chiese inferiori di quella Diocesi il ca-

A
Di ciò si disc.
in questo stesso
titolo nel
disc. 3.